

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ASCIERTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alle ore 2,30 del giorno 8 ottobre 1994 nella stanza n. 302/A dell'Hotel Gelsomini di Siderno (Reggio Calabria), veniva rinvenuto il cadavere dell'agente della polizia di Stato Francesco Calogiuri, in servizio presso il locale commissariato, freddato da un colpo di pistola sparato alla tempia;

risulta all'interrogante che:

nella stanza veniva trovato un bossolo di pistola calibro 9;

dagli esami eseguiti, mentre risultava comprovato che il bossolo apparteneva alla pistola d'ordinanza del Calogiuri, sarebbe risultato altresì che il proiettile che aveva ucciso la vittima e che, fuoriuscito dalla testa, si era conficcato in uno stipite dell'armadio in legno dalla stanza, apparteneva ad altra arma;

negativo risultava l'esame *stub* o *ex* quanto di paraffina effettuato sulla mano sinistra e destra del Calogiuri;

negativo risultava l'esame per la ricerca delle impronte papillari del Calogiuri sulla pistola da cui sarebbe stato esploso il colpo mortale;

nel carrello otturatore della pistola d'ordinanza del Calogiuri veniva rinvenuto un capello che il consulente tecnico d'ufficio ha recisamente escluso potesse appartenere all'agente;

pur di fronte a un fatto così eclatante e a prove che all'interrogante appaiono davvero inconfutabili il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Locri, per la seconda volta, avrebbe avanzato richiesta di archiviazione del processo n. 395 del 1996 Rgnr per

essere emersi nel corso delle indagini, a suo dire, fatti tali da imputare la morte dell'agente della polizia di Stato, Francesco Calogiuri, a suicidio o ad accidentalità;

l'interrogante non può non dichiararsi incredulo dinanzi a tale condotta procedurale del procuratore della Repubblica, che pare ostinato a chiedere l'archiviazione —:

se siano informati dei fatti. (4-10135)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

Verso le ore 2,35 del 9 ottobre 1994 l'agente di Polizia di Stato Francesco Calogiuri, in servizio presso il Nucleo di prevenzione criminale della Calabria, veniva trovato cadavere in una stanza dell'Hotel dei Gelsomini di Siderno, ove era alloggiato in quanto in quel periodo prestava servizio presso il Commissariato della Polizia di Stato di quella città assieme ad altri 68 suoi colleghi.

L'esame autoptico eseguito ai sensi dell'articolo 360 c.p.p. consentiva di accertare che il Calogiuri era deceduto a seguito di un colpo di pistola che gli aveva trapassato il cranio.

Dal sopralluogo effettuato nella predetta stanza di albergo, dalle dichiarazioni rese da alcuni agenti della Polizia di Stato e dalle prime indagini di polizia giudiziaria era sembrato che il colpo di pistola fosse stato esploso accidentalmente dall'arma in dotazione allo stesso Calogiuri, mentre questi stava eseguendo la pulizia della pistola in suo possesso.

Tale ipotesi veniva confortata dal fatto che una collega del defunto dichiarava che il giorno prima della morte il Calogiuri le aveva chiesto tutto il materiale necessario per pulire la pistola.

Nel frattempo la Polizia Scientifica comunicava l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti sul bossolo e sul proiettile trovati sul luogo.

In particolare le risultanze di tali accertamenti tecnici evidenziavano che mentre il bossolo era stato sicuramente esploso dalla

pistola Beretta calibro 9 in dotazione al Calogiuri, non altrettanto poteva affermarsi per il proiettile, e ciò a causa delle rigature su di esso riscontrate, non compatibili con la canna dell'arma. Le analisi tecniche sui residui dello sparo prelevati dalle mani del Calogiuri evidenziavano altresì alla mano destra una particella di zolfo + antimonio e due particelle contenenti piombo + borio, e alla mano sinistra una particella di zolfo + antimonio e una di piombo + antimonio.

Ai fini di un migliore approfondimento di tali emergenze la Procura della Repubblica disponeva consulenza tecnica ai sensi dell'articolo 359 c.p.p.

Tale indagine confermava le prime risultanze tecniche. In conseguenza veniva costituito fascicolo processuale in ordine al reato di cui all'articolo 589 c.p. a carico del dirigente del Nucleo di prevenzione anticrimine nonché di altri 67 agenti appartenenti a tale Nucleo, che per ragioni del loro servizio in Siderno erano alloggiati, come il Calogiuri, nell'Hotel dei Gelsomini.

Veniva disposto accertamento tecnico non ripetibile ai sensi dell'articolo 360 c.p.p., affinché, nel contraddittorio di tutte le parti, fossero rinnovati gli esami tecnici mediante l'espletamento di consulenza balistica sulle armi e munizioni, non soltanto su quelle trovate nella stanza del Calogiuri ma anche sulle pistole in dotazione a tutti gli indagati. Tale indagine veniva affidata ad un collegio di esperti.

Venivano altresì espletati altri atti d'indagine, alcuni dei quali richiesti dai congiunti della vittima, che però non consentivano di far luce sull'episodio.

In data 9 luglio 1996 veniva depositata la relazione dei consulenti.

Da tale documento emergeva — in sintesi — che: — il bossolo repertato era stato sparato dalla pistola del Calogiuri; — esso era fortemente danneggiato anche a seguito dell'impatto con un muro; — l'esame comparativo tra tale proiettile e quelli esplosi con le armi in dotazione ai sessantotto indagati era negativo; — l'esame comparativo tra lo stesso proiettile ed i proiettili test ottenuti con l'arma del defunto non evidenziava microstrie ripetitive per posizione e forma tali da poter acquisire un giudizio di

provenienza dalla medesima arma; — tuttavia si riscontrava la presenza di striature che presentavano alcune analogie da prendere in considerazione pur non consentendo un giudizio di identità, — tutte le altre circostanze riscontrate e valutate rendevano « possibile la compatibilità fra gli elementi oggettivi presi in esame e anche l'ipotesi che sia stato lo stesso Calogiuri ad impugnare la pistola semiautomatica in suo possesso.

Sulla base di tali emergenze il Procuratore presentava un'articolata richiesta di archiviazione nella quale si evidenziava tra l'altro che il giovane agente era serio e diligente nel lavoro e che i rapporti con i colleghi erano improntati ad amicizia e cordialità.

Su tale richiesta il Giudice per le indagini preliminari non si è ancora pronunciato.

Il Prefetto di Reggio Calabria, pur rimettendosi alle attese valutazioni del giudice, ha espresso un giudizio di verosimiglianza in ordine all'ipotesi che la morte dell'agente sia conseguente ad un colpo partito accidentalmente dall'arma durante le operazioni di pulizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BALLAMAN. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere, premesso che:

nel marzo 1996 veniva parzialmente nella Gazzetta Ufficiale croata una serie di regole per l'impostazione e l'esportazione di alcuni prodotti;

oltre a tutti i prodotti per l'industria alimentare, alcolici, tabacchi e altri, nella lista compaiono prodotti elettrici e, in particolar modo, prodotti di largo consumo destinati a uso privato;

alla voce n. 31 si può leggere che sono soggetti a certificazione di qualità tutti gli apparecchi elettrici e similari per uso domestico;

tali regole impongono che l'importatore debba recarsi presso un istituto cer-

tificato per il rilascio del documento di qualità; per ogni fornitore bisogna inoltre portare l'intera documentazione della produzione e l'elenco articoli che si vuole importare. L'istituto decide quali campioni bisogna portare presso l'istituto per le prove. Dopo circa un mese, l'istituto rilascia la certificazione per tutta la produzione del fornitore, sempreché i prodotti siano simili. Il costo dell'operazione si aggira attorno ai duemilioni di lire per singolo certificato, con un massimo di centoventi-centocinquanta articoli;

il problema sorge nell'interpretazione della legge all'articolo 31, in cui come simili vengono inserite dalle autorità doganali anche tutte le apparecchiature alberghiere, le vetrine refrigerate, le macchine da caffè, i compressori frigoriferi per usi commerciali e industriali, eccetera;

questo ha portato praticamente a un blocco delle nostre esportazioni verso la Croazia;

tutti i piccoli e medi produttori sono impossibilitati a esportare in Croazia per l'alto costo della certificazione, che oltretutto deve essere richiesta o dall'importatore oppure dal costruttore, e poi, con un ulteriore aggravio di circa lire centocinquanta, rilasciata copia a nome dell'importatore. Il certificato deve essere sempre a nome dell'importatore;

non viene assolutamente tenuto conto della certificazione in vigore nei paesi comunitari, nemmeno la certificazione Imq, Vde o Tuv;

questo comportamento sta creando una miriade di istituti per il controllo di qualità che rilasciano certificati senza neppure vedere da lontano i prodotti: l'importante è accordarsi sul prezzo per ricevere tutti i certificati di cui si ha bisogno;

per una media impresa con circa sessanta-ottanta fornitori, il costo è di circa venticinquemilioni di lire, più una specie di abbonamento, dal costo di duemilionicinquecentomila mensili, per eventuali certificati non previsti nel precedente accordo. Per ogni certificato deve essere versata una

tassa di circa centocinquanta lire a favore del ministero competente;

se le nostre autorità doganali interpretino a piacimento e a loro insindacabile giudizio le normative per l'importazione di materiali dalla Croazia oppure agevolino le importazioni;

quali iniziative, dato il perdurare di questa situazione, siano state attuate al fine di adoperarsi presso le autorità croate per addivenire al riconoscimento delle normative della Comunità europea su tutti i prodotti certificati con il marchio « CE »;

se sia prevedibile che, nel caso in cui non si attuassero le dovute modifiche, si possano utilizzare metodi di ritorsione economica quali l'effettuazione di tutte le pratiche di sdoganamento delle merci provenienti dalla Croazia attenendosi strettamente alle normative doganali, e controllare accuratamente l'idoneità di trasporto nel nostro territorio dei mezzi di trasporto in ottemperanza al codice della strada, con particolare attenzione agli scarichi inquinanti, al fine di poter ripristinare i normali canali commerciali per le nostre imprese. (4-08461)

RISPOSTA. — Sulla base degli elementi forniti dalla D.G. competente e dalle altre amministrazioni interessate, si osserva quanto segue.

Per i prodotti oggetto della interrogazione di cui trattasi, dal 1° gennaio 1996, si applica la disciplina comunitaria che prevede l'apposizione sugli apparecchi, sugli imballaggi e sulle relative istruzioni per l'uso, della marcatura CE di conformità, al momento dell'immissione degli stessi nel mercato comunitario.

Per quanto concerne la necessità di intervenire presso le Autorità croate per ottenere il riconoscimento della normativa comunitaria su tutti i prodotti certificati con marchio CE, si precisa che il problema è stato affrontato, sia in ambito comunitario, che sul piano bilaterale, nel corso dell'ultima Commissione Mista bilaterale Italo-Croata, nell'ottobre 1996, in occasione della quale venne stabilito che i rapporti in materia di certificazioni di qualità sarebbero

avvenuti mediante contatti diretti tra gli specifici Enti croati e i nostri Dicasteri interessati, avvalendosi eventualmente della mediazione degli organi dell'Unione Europea, in vista di addivenire ad un mutuo riconoscimento dei rispettivi standards di qualità.

Per quanto riguarda infine la proposta di impiegare, come metodo di ritorsione economica, l'effettuazione di tutte le pratiche di sdoganamento e di controllo sulle merci provenienti dalla Croazia, si precisa che trattasi di una prassi già applicata su tutte le importazioni provenienti da Paesi terzi; e che, pertanto, si configura non come metodo di ritorsione, ma come adempimento doveroso degli obblighi di controllo del mercato europeo, valido per tutti i Paesi dell'Unione.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio: Antonio Cabras.

BERGAMO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, premesso che:

nel corso dell'ultimo viaggio del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, in Calabria, il Capo dello Stato si era « candidato » a diventare « ambasciatore dei calabresi » presso il governo della Repubblica onde rappresentare i gravi problemi che affliggono tale regione;

quella « candidatura » aveva acceso qualche speranza tra i calabresi da sempre abituati a ricevere montagne di promesse mai mantenute;

i mesi sono trascorsi, ma i soprusi ai danni del sud continuano a registrarsi con una incredibile regolarità: è il caso, ad esempio, dell'ultima legge finanziaria per il 1997, che ha stabilito un taglio di finanziamenti nazionali e comunitari nel settore degli aiuti all'artigianato e alle piccole e medie imprese, per un valore complessivo di ottanta miliardi;

nel 1996 il Governo dell'Ulivo ha, tra l'altro, « scippato » la Calabria di risorse

per settanta miliardi di lire, di cui venti per i lavori socialmente utili e cinquanta per la forestazione produttiva;

anche l'intervento finanziario per il disastro subito nel novembre 1996 dalla città di Crotona si è rivelato una presa in giro, in quanto i trenta miliardi stanziati per far fronte ai problemi urgenti erano finanziamenti destinati alla stessa regione Calabria, sul capitolo dei lavori pubblici;

il presidente della amministrazione provinciale reggina, Umberto Pirilli, ha scritto al Presidente Scalfaro, ricordandogli l'impegno solennemente assunto durante la sua visita e ha denunciato le innumerevoli inadempienze dello Stato verso il mezzogiorno d'Italia;

nella predetta missiva, in particolare, il Presidente Pirilli ha rappresentato al Capo dello Stato la drammatica situazione disoccupazionale attinente la regione Calabria, che arriva a superare, nell'ambito giovanile, la incredibile cifra del cinquanta per cento;

il presidente Pirilli in definitiva chiede con forza l'autorevole intervento del Presidente Scalfaro, presso il Governo al fine di ripristinare i fondi nazionali e comunitari assegnati alla regione Calabria —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di restituire alla regione Calabria i finanziamenti predetti, posto che, le sue popolazioni sono ormai stanche di subire continue beffe e discriminazioni di ogni genere. (4-07031)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione in oggetto fornendo un quadro dettagliato ed aggiornato degli interventi finanziati e delle relative risorse, riguardanti la Regione Calabria, quali risultano dalla delibera CIPE del 23 aprile 1997 (pubblicata in G.U. n. 203 del 1° settembre 1997) che ha approvato la realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree depresse.*

Su proposta del Ministero dell'ambiente: interventi in materia di disinquinamento delle acque e gestione dei rifiuti per 50

miliardi; su proposta del Ministero dei lavori pubblici: strada statale 106 (ponte sul fiume Ancinale e prosecuzione variante Soverato) per 25 miliardi e 600 milioni, strada statale 106 (collegamento variante Roccella Ionica con la strada Tirreno-Ionio) per 160 miliardi, consolidamento dei centri storici di Gerace, Tropea, Catanzaro e Pizzo per 17 miliardi e 506 milioni, sistemazione idrogeologica di bacini idrografici nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro per 11 miliardi e 85 milioni; su proposta del Ministero dei trasporti: completamento del raddoppio della linea Reggio Calabria-Melito per 82 miliardi e 500 milioni, velocizzazione della linea Sibari-Cosenza per 50 miliardi e interventi vari sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria per 510 miliardi e 600 milioni.

Il totale delle risorse stanziato per la regione Calabria è pari a 908 miliardi e 56 milioni.

Come si evince, l'ammontare degli interventi concernenti il territorio della regione è rilevante rispetto al totale delle risorse allocate dal CIPE con la delibera che stanziava complessivamente 3 mila 940 miliardi, anche se una quota cospicua dei finanziamenti riservati alla Calabria è finalizzata ad opere di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della strada stradale ionica, che comunque, pur attenendo ad assi viari di interesse nazionale, prioritariamente favoriscono lo sviluppo socio-economico della regione stessa, riconducendone la marginalizzazione ed agevolandone gli scambi commerciali.

È da aggiungere che, anche in considerazione dei livelli di disoccupazione che in Calabria raggiungono punte particolarmente elevate, la regione è stata privilegiata anche nel riparto dei fondi riservati a progetti infrastrutturali e programmi di sviluppo e mantenimento della base produttiva relativi al punto 4 della delibera del CIPE del 19 luglio 1996, a valere sulle risorse recate dal decreto-legge n. 344 del 1996, reiterato con il decreto-legge n. 548 del 1996 e convertito dalla legge n. 641 del 1996; riparto che è stato effettuato con delibera del 18 dicembre 1996 e che è avvenuto, per il 25 per cento, sulla base dei progetti motivatamente proposti da regioni e

province autonome, ai sensi del richiamato punto 4 della delibera del 12 luglio 1996 e, per il restante 75 per cento, sulla base, del peso della popolazione delle zone interessate e dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione.

L'applicazione di detti criteri ha consentito di destinare alla Calabria, su un ammontare di circa 1.500 miliardi riservati alle regioni, l'importo di 109 miliardi. La delibera CIPE ha demandato alle regioni interessate di selezionare i progetti da finanziare nell'ambito delle risorse loro assegnate, delle priorità a suo tempo rappresentate e della rispondenza ai criteri individuati nella citata delibera. La regione, nell'ottica di sviluppare le potenzialità di Gioia Tauro, ha inserito, tra i progetti selezionati e comunicati al Ministero del bilancio con nota del 10 c.m., anche la realizzazione dell'importo di Gioia Tauro - 1° lotto funzionale, per un costo di 20 miliardi.

Agli importi sin qui considerati sono da aggiungere quelli relativi ad interventi che, le amministrazioni centrali realizzano sul territorio della regione a valere sulle quote ad esse riservate dalle già citate leggi. A titolo esemplificativo, si fa presente che il Ministero dei trasporti, che ha già proceduto alla selezione dei progetti di propria competenza, su un importo complessivo di 350 miliardi ha programmato interventi interessanti la regione per 114 miliardi, suscettibili di attivare investimenti per un totale di 278 miliardi.

In particolare, investimenti da realizzare dalle Ferrovie dello Stato sono regolati dal contratto di programma 1994-2000, sottoscritto il 25 marzo di quest'anno tra il Ministero, dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato.

Il relativo programma prevede per la regione Calabria i seguenti interventi già avviati. Linea Battipaglia-Reggio Calabria: completamento del controllo centralizzato del traffico e blocco automatico, banalizzato; costruzione di opere di difesa del mare. Linea ionica: completamento del controllo centralizzato del traffico. Nodo di Reggio Calabria: completamento di una fase funzionale del raddoppio tra Reggio Calabria e

Melito; sistemazione del lungomare di Reggio Calabria. Reti di bacino: eliminazione del tratto acclive mediante una variante di tracciato tra San Marco Roggiano e Mongrassano nonché completamento dell'elettrificazione e controllo centralizzato del traffico sulla linea Sibari-Cosenza. Mantenimento in efficienza della rete ferroviaria regionale.

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti sono previsti investimenti, a far data dal 1° gennaio 1998, per oltre 590 miliardi. Ulteriori investimenti nella regione Calabria sono stati programmati a carico delle risorse recate dalla legge n. 550 del 1995 (legge finanziaria 1996) previsti per le regioni meridionali. Infatti, il 10 settembre 1996, come previsto dalla stessa legge, è stato sottoscritto tra il Ministero dei trasporti e della navigazione, le regioni interessate e le Ferrovie dello Stato un accordo che, tra l'altro, stabilisce il programma delle opere da realizzare con detti fondi destinati al sud.

Tale programma per la regione Calabria prevede: nuova linea veloce Salerno-Reggio Calabria con allacci a Catanzaro e Cosenza, studio di fattibilità e progettazione prima fase; Reggio Calabria-Melito, elettrificazione ed ulteriore fase di raddoppio; completamento variante San Marco Roggiano-Mongrassano; acquisto materiale rotabile per il servizio metropolitano e regionale. L'elenco completo degli interventi da realizzare a carico delle risorse recate dalla legge n. 550 del 1995, che peraltro dovrà tenere conto delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 1997, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e approvato dal CIPE prima di costituire apposito addendum al vigente contratto di programma 1994-2000.

In merito all'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi alle esigenze di funzionalità e sicurezza degli aeroporti, è da tenere presente che l'attuale situazione è pesantemente condizionata dalla mancata completa attuazione delle disposizioni della legge n. 537 del 1993. La legge, in materia di privatizzazioni aeroportuali, ha trovato infatti attuazione per la parte riguardante la riduzione dei capitoli di spesa della dire-

zione generale dell'aviazione civile, mentre non è ancora attuata per la parte relativa alla costituzione delle Società di capitale, che avrebbero dovuto assumere, con la gestione totale degli aeroporti, anche il compito di realizzare le necessarie infrastrutture. È venuta così a profilarsi una fase di vuoto nelle possibilità di intervento, specie in materia di realizzazione di infrastrutture e loro manutenzione, che va sempre più acuendosi con l'approssimarsi dell'estinzione dei fondi residui alle direzioni generali dell'aviazione civile.

Per quanto riguarda il completamento della Salerno-Reggio Calabria nei giorni scorsi si è svolta una riunione tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero del tesoro e del bilancio in merito alla quota necessaria al completamento, dopo i finanziamenti per più di 1.300 miliardi già assegnati; la quota necessaria è di 4.500 miliardi e si intende formulare un piano finanziario in tre anni con il concorso del Ministero del tesoro e del bilancio (che gestisce i fondi comunitari), del Ministero dei lavori pubblici e delle tre regioni interessate, la Campania, la Basilicata e la Calabria al fine, di predisporre un programma relativo ai 4.500 miliardi necessari per il completamento della Salerno-Reggio Calabria.

Si tratta, conclusivamente, di un complesso di opere e di realizzazioni tali da influire efficacemente nel complesso del tessuto economico e sulla situazione occupazionale della Regione Calabria, alle cui esigenze il Governo ha inteso ed intende corrispondere in modo adeguato.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Giorgio Macciotta.

CARDIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la Procura presso la Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale — per la regione Lazio, a seguito di approfondimenti informativi esperiti pubblicazioni, ricerche e

studi curati dal Ministero degli affari esteri — direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo ha emesso, con nota registrata al n. 138/R, riportante la data del 12 settembre 1994, atto di citazione a comparire per l'udienza del giorno 31 maggio 1995, a carico di soggetti componenti tre diversi comitati direzionali, tra questi l'allora Ministro degli affari esteri, senatrice Susanna Agnelli, per « il pregiudizievole dispendio di risorse finanziarie dello Stato gestite ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e precisamente la somma di lire 200 milioni, oltre l'IVA, per un incarico illecitamente affidato alla società "Fintesa Studi Paese" »;

tali comitati erano delegati a deliberare, rispettivamente, riguardo a ricerche sulle « prospettive della cooperazione allo sviluppo dei Paesi mediterranei »; « pubblicazioni che diffondono le tematiche della cooperazione allo sviluppo »; « pubblicazione, distribuzione e spedizione del compendio della legislazione italiana sull'aiuto pubblico allo sviluppo »;

in merito alla prima delibera, adottata nella seduta del 20 marzo 1991 dal comitato direzionale presieduto dalla senatrice Susanna Agnelli, l'organo giurisdizionale ha ipotizzato la violazione della legge n. 49 del 26 febbraio 1987;

tale normativa disciplina l'attività di cooperazione allo sviluppo ed istituisce la direzione generale all'uopo competente, con appositi uffici, studi e progettazioni e con facoltà di utilizzazione di esperti previo rapporto di servizio revocabile *ad nutum* e certamente meno oneroso;

malgrado gli specifici compiti di tale direzione, fu stipulato, in data 10 maggio 1991, un contratto con il quale il ministero degli affari esteri, rappresentato dal Ministro plenipotenziario, Giuseppe Santoro, affidava alla s.r.l. « Fintesa Studi Paese », l'impegno di eseguire una ricerca sulle prospettive della cooperazione allo sviluppo degli Stati mediterranei;

il costo della ricerca ammontava a lire 200 milioni, oltre l'Iva;

tale stipula avvenne in seguito alla riconosciuta opportunità, espressa dal comitato direzionale, di affidare alla Fintesa s.r.l. la realizzazione di tale ricerca, nella seduta del 20 marzo 1991, con la relativa autorizzazione a formalizzare il contratto;

il Ministero chiariva che il lavoro di ricerca era stato effettuato in epoca anteriore alla commessa, allo scopo di fornire un supporto tecnico-scientifico per la « preparazione della proposta » di devolvere l'1 per cento del P.N.L. agli aiuti per i Paesi in via di sviluppo;

in sede di offerta del progetto di ricerca la Fintesa puntualizzava che esso conteneva aggiornamenti allo studio già preparato per la direzione generale affari economici dello stesso ministero;

il costo stabilito nel contratto era stato ritenuto congruo;

le indagini esperite dall'ufficio procura accertavano che già dal 1990 la suddetta direzione generale intratteneva un rapporto contrattuale continuativo con la società dalla quale, in precedenza ed a titolo gratuito, riceveva « schede » mensilmente aggiornate per tutti i Paesi ritenuti di interesse (circa 100);

tali schede risultavano, *ictu oculi*, fedelmente riprodotte, nel lessico, nelle statistiche e nei riferimenti storici, nel lavoro che la stessa Fintesa presentava come ricerca originale;

siffatta riproduzione aveva comportato un contributo onerosamente e distintamente contrattato, mentre in realtà i dati venivano gratuitamente, permanentemente ed aggiornatamente già forniti al ministero, consentendo alla stessa impresa di duplicare in forma elusiva la provvista di informazioni già gratuitamente fornite, con grave ed evidente pregiudizio finanziario dell'amministrazione;

nella materia socio-economica un'imponente massa di studi puntuali ed approfonditi erano reperibili presso le organizzazioni internazionali, dove rappresentanze ufficiali del ministero, avrebbero po-

tuto acquisire notizie dettagliate sull'attività espletata dagli organismi stessi a livello planetario;

i risultati delle ricerche effettuate dalla Fintesa furono oggetto di pubblicazione in sistema monografico e distribuiti a soggetti estranei, in una veste tipografica particolarmente pregiata, rispetto alla pura e semplice funzione informativa che essi rivestivano;

tale pubblicazione, per circa la metà delle copie, veniva « riciclata » all'interno dell'amministrazione degli affari esteri, mentre costituì diffuso oggetto di omaggio nei confronti di enti pubblici e privati, con un'evidente amplificazione autopromozionale;

dalla stessa impresa furono successivamente prodotti aggiornamenti composti da poche decine di pagine dal costo unitario medio di lire 32.000 a titolo di abbonamento;

a sottolineare il carattere anomalo della deliberazione espressa nella seduta del 20 marzo 1991, interviene, eloquentemente la palese dissociazione espressa in termini chiari ed inequivocabili, del dottor Giavan Pietro Elia, con il suo voto di astensione;

le controdeduzioni presentate dalle parti in causa venivano ritenute irrilevanti, in linea di diritto, ed incongrue, in linea di fatto, dall'ufficio di procura, che rimetteva alle valutazioni del collegio giudicante la ponderazione dell'incidenza causale delle proposte sulle deliberazioni del comitato direzionale;

gli altri due casi, concernenti rispettivamente la ricerca sulle « pubblicazioni che diffondono le tematiche della cooperazione allo sviluppo » e la pubblicazione, distribuzione e spedizione del « compendio della legislazione italiana sull'aiuto pubblico allo sviluppo », pur ammettendo il riconoscimento di una parziale difficoltà dei componenti i relativi comitati direzionali ad orientarsi nel compendioso numero delle delibere da rispettare, non esimono da responsabilità i membri stessi, per le

onerose spese pubbliche che le loro decisioni hanno comportato;

la Procura rimetteva al potere riduttivo del giudice eventuali profili di attenuazione di detta responsabilità —:

per conoscere gli esiti giudiziari della vicenda, e se nella fattispecie avviare procedura ispettiva, onde appurare se siano stati affidati altri incarichi alla società « Fintesa Studi Paese », con oneri a carico dello Stato. (4-04244)

RISPOSTA. — In relazione all'atto di citazione emesso il 15/07/1994 (e non il 12/09/94) dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Lazio, nel contesto del procedimento amministrativo n. 138 R/G 128, è necessario specificare che il Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, visto il predetto atto, ha fissato l'udienza al giorno 31 maggio 1995. Essa è stata successivamente rinviata al 10/12/1995. Al termine di quest'ultima, il Collegio giudicante ha trattenuto la causa in decisione.

Per quanto riguarda, invece, la decisione di promuovere una « procedura ispettiva, onde appurare se siano stati affidati altri incarichi alla società Fintesa Studi Paese, con oneri a carico dello Stato », il Ministero degli Esteri non intende procedere in tal senso. In effetti, risulta già agli atti che:

a) *nessun incarico è stato conferito dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo alla società Fintesa Studi Paese, successivamente a quello in parola;*

b) *la Direzione Generale degli Affari Economici di questo Ministero ha, da parte sua, provveduto a rinnovare regolarmente l'abbonamento annuale alle schede-paese ed alla banca dati, sotto scritto sin dal 1990 che è stato però definitivamente disdetto nel gennaio di quest'anno.*

Per quanto riguarda le tre distinte delibere del Comitato Direzionale, è opportuno fornire alcune precisazioni.

La prima delibera, relativa a ricerche sulle « prospettive della cooperazione allo

sviluppo dei Paesi mediterranei », adottata il 20/03/1991, costituisce il presupposto del contratto, poi formalizzato, con la società Fintesa Studi Paese, intorno al quale si concentra l'interesse dell'Onorevole interrogante.

La seconda delibera, relativa alla « pubblicazione, distribuzione e spedizione del compendio della legislazione italiana sull'aiuto pubblico allo sviluppo », autorizza l'affidamento alla « CEGI » (Cooperativa di esperti per la cooperazione internazionale) della realizzazione di un compendio sulla normativa vigente in materia di cooperazione, al fine di rispondere alle pressanti richieste provenienti non solo da svariati Organismi operanti nel settore, ma dagli stessi Uffici della D.G.C.S.

La terza delibera, concernente una ricerca sulle « pubblicazioni che diffondono le tematiche della cooperazione allo sviluppo », adottata, invece, il 07/08/1991, autorizza la stipula di un contratto con la « Editoriale Esse ».

Operata questa distinzione, va fatto rilevare che, nelle premesse all'interrogazione parlamentare in parola, laddove è fatto riferimento alle « ricerche effettuate dalla Fintesa » (Cfr. paragrafi 15, 16 e 17) viene manifestamente confusa la Società Fintesa con la società CEGI, alla quale era stata affidata la realizzazione di un prodotto avente finalità ben diverse.

Il contratto tra la D.G.C.S. e la Società Fintesa Studi Paese, riguardava una ricerca che rientrava nel materiale statistico considerato necessario per supportare la proposta, presentata nel 1990 ai Paesi membri della Comunità Europea dall'allora Ministro degli Esteri De Michelis, di devolvere l'1% del PNL ai Paesi in via di sviluppo. Scopo della ricerca era quello di descrivere il quadro della situazione economica dei Paesi del Mediterraneo, esaminandone i fabbisogni finanziari e tenendo in debito conto le conseguenze della crisi del Golfo, il processo di integrazione economica del Maghreb oltre al previsto progressivo abbattimento delle barriere doganali. In altre parole, la ricerca si proponeva di fornire l'indispensabile supporto analitico alla politica di aiuto allo sviluppo che il Governo ita-

liano intendeva promuovere in sede internazionale. Ciò premesso, non può non essere sottolineato come la delibera autorizzativa della stipula del contratto con la Fintesa trovi fondamento in precisi riferimenti normativi ed in solide valutazioni di merito. Riferimenti e valutazioni tenuti nel debito conto dal Comitato Direzionale.

I riferimenti normativi assunti a fondamento della delibera del 20/03/1991 vanno individuati nella legge 49/87, nel suo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 177 del 12/04/1988), nonché nella deliberazione del CICS (Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo, istituito nell'ambito del CIPE) n. 17 dell'08/09/1987.

Per quanto concerne la legge 49/87, il richiamo va fatto agli artt. 1, 2 comma 3, 15 commi 1 e 5, laddove è previsto che: « Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato Direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'Amministrazione dello Stato ».

Nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 177/88 il riferimento normativo è, invece, contenuto nell'articolo 23, laddove è esplicitamente conferita alla D.G.C.S. la facoltà di acquisire contrattualmente, da enti e società pubblici e privati, quanto necessario in materia di — tra l'altro — studi, rilevazioni, analisi e consulenze di carattere specialistico, iniziative di informazione attinenti alla cooperazione allo sviluppo e all'attività della Direzione Generale, quali, in particolare, l'approntamento e la stampa di pubblicazioni anche a carattere periodico, di ricerche, documentazione, studi e rilevazioni, nonché di ricognizioni conoscitive.

Infine, va ricordato che la deliberazione n. 17 dell'08/09/1987 del CICS (organo deputato a determinare gli indirizzi generali della Cooperazione allo Sviluppo — cfr. articolo 3 della legge 49/87) dispone esplicitamente che « La Direzione Generale potrà stipulare, previa autorizzazione del Comitato Direzionale, convenzioni per studi e consulenze, specie nei settori finanziario ed

economico, che le assicurino l'accesso a competenze e conoscenze esterne di enti ed istituzioni — sia pubbliche che private — di provata esperienza ».

La delibera in parola, trova altresì, fondamento in solide valutazioni di merito.

Va, innanzitutto, considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo non disponeva all'epoca, né dispone oggi, di profili professionali adeguati (segnatamente, di economisti statistici) in grado di realizzare ricerche consistenti nella raccolta ed elaborazione di dati. Era pertanto inevitabile che essa acquisisse all'esterno tale tipo di risorse professionali, come del resto esplicitamente previsto dalla stessa Legge 49/87, dal suo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 177/88) e dalla deliberazione del CICS 17/87. Lo studio effettuato per la D.G.C.S. è frutto di una attività di ricerca fondata su di un approccio interdisciplinare che, lungi dal consistere nella semplice raccolta di dati statistici e di elementi di informazione, ne consente un'organica sintesi secondo i criteri della scienza economica. Va aggiunto che, quand'anche dovesse risultare provato che, contravvenendo alle obbligazioni assunte la « Fintesa » si sarebbe effettivamente limitata a riciclare materiale già fornito in precedenza ad altra Direzione Generale, ci si troverebbe manifestamente confrontati alla fattispecie della inadempienza contrattuale, che escluderebbe comunque ogni responsabilità da parte dei membri del Comitato Direzionale, organo deliberante ed assolutamente non deputato alla gestione della fase esecutiva delle singole iniziative di cooperazione.

Queste considerazioni permettono, inoltre, di rilevare la non fondatezza della asserita disponibilità, presso organizzazioni internazionali, di una imponente massa di studi afferenti alla materia in parola. Appare infatti superfluo richiamare l'attenzione sulla circostanza che un insieme disorganizzato di dati provenienti da svariati organismi internazionali non è assimilabile ad una ricerca ad hoc, condotta secondo criteri sistematici, e fondata su un approccio interdisciplinare che, lungi dal consistere nella semplice raccolta di dati statistici

e di elementi di informazione, ne consente un'organica sintesi secondo i criteri della scienza economica.

Infine, la correttezza dell'operato del Comitato Direzionale si rileva laddove risulta che esso autorizzò la stipula del contratto con la Fintesa sulla base della documentazione predisposta dalla D.G.C.S. ed acquisita agli atti della riunione; documentazione che appare esauriente, nella misura in cui sono esplicitati: lo scopo della ricerca, la sua rispondenza alle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 49/87, i suoi contenuti e la sua articolazione, il suo estremo interesse, le referenze della Società, il positivo giudizio di congruità relativamente al compenso richiesto.

Ad una più approfondita lettura degli stessi atti, anche l'astensione del Dott. Elia, non appare rappresentare una valutazione negativa del merito della delibera di autorizzazione del contratto con la Fintesa. L'obiezione inizialmente sollevata dal Dott. Elia, non appare rappresentare una valutazione negativa del merito della delibera di autorizzazione del contratto con la Fintesa. L'obiezione inizialmente sollevata dal Dott. Elia non riguarda, infatti, l'utilità della ricerca, ma, da un lato, l'opportunità di affidarla ad entità diverse dal Ministero; dall'altro, l'opportunità di una più approfondita indagine sulle capacità della Fintesa.

Per quanto riguarda le affermazioni relative al contratto MAE-CEGI è necessario premettere che la relativa delibera trova sostanzialmente il proprio fondamento giuridico negli stessi riferimenti normativi già evocati per l'autorizzazione alla stipula del contratto con la Fintesa. Non solo, ma le valutazioni di merito relativamente all'opportunità della stipula sono, nella fattispecie, corroborate dalle pressanti richieste, provenienti dagli operatori privati dello sviluppo e dagli stessi Uffici della D.G.C.S., di potere disporre di un agile ma al tempo stesso esaustivo strumento di lavoro contenente la normativa vigente in materia di cooperazione allo sviluppo.

La realizzazione del compendio non poteva essere affidata alla D.G.C.S., infatti l'opera, lungi dall'essere realizzata in una veste tipografica particolarmente pregiata, si

presenta come un raccoglitore ad anelli metallici e fogli mobili, realizzato in cartone ricoperto di materiale plastico di colore giallo e quindi del tutto funzionale alla destinazione per la quale è stato concepito.

Quanto al fatto che esso sia stato distribuito innanzitutto agli Uffici del Ministero degli Esteri, nulla sembra potere essere eccezionale, atteso che tale destinazione aveva rappresentato sin dall'inizio uno degli obiettivi perseguiti. Circa la distribuzione gratuita del compendio a soggetti privati, va ricordato che essa si è sempre indirizzata a soggetti che intrattenevano rapporti di collaborazione con la Cooperazione italiana e che molti di essi erano comunque rappresentati da enti senza fini di lucro quali le Organizzazioni non Governative.

Una puntuale analisi dei prezzi, consente, infine, di fugare ogni riserva in merito ad una supposta eccessiva onerosità per l'erario del contratto con la CEGI. La rilevantissima differenza esistente fra il costo per il Ministero degli Esteri ed il prezzo di vendita al pubblico, sta a testimoniare che l'iniziativa fu un successo sotto il profilo economico, nella misura in cui consentì all'Amministrazione di dotarsi a prezzo di costo, di un prezioso strumento di lavoro, la cui qualità trova, appunto, riscontro nel prezzo alquanto più elevato di vendita al pubblico. Per quanto attiene, nello specifico, ai fascicoli di aggiornamento, va puntualizzato che essi non sono costituiti da poche decine di pagine, bensì da un centinaio circa. Il loro costo per il Ministero degli Esteri fu di 21.000 lire cadauno, al 30.09.89 e di 22.500 lire per gli anni '90 e '91. Il prezzo al pubblico fu invece rispettivamente di 75.000 lire per il 1990 e 1991 e di 90.000 lire per il 1992.

Osservazioni di tenore analogo a quelle avanzate per le due sopramenzionate deliberazioni, ed i rispettivi contratti, vanno formulate per quanto concerne fondamento giuridico, scelta di merito ed operato del Comitato Direzionale, relativamente alla delibera avente ad oggetto una ricerca sulle « pubblicazioni che diffondono le tematiche della cooperazione allo sviluppo » (contratto D.G.C.S. — Editoriale ESSE). La ricerca mirava a sondare l'interesse suscitato dalla

Conferenza Internazionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, tenutasi a Roma nell'ottobre 1991, al fine di meglio orientare i preparativi per la III Conferenza Nazionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, che avrebbe dovuto svolgersi entro l'autunno del 1992.

In relazione all'asserito « pregiudizievole dispendio di risorse finanziarie gestite », evocato al paragrafo iniziale dell'interrogazione, e alle « onerose spese pubbliche » che le decisioni dei membri dei rispettivi Comitati Direzionali avrebbero causato (come asserito al terzultimo paragrafo dell'interrogazione) vi è da obiettare che tali affermazioni non sono state in alcun modo dimostrate.

Infine con riferimento alla valutazione critica espressa dalla Procura circa la rilevanza e la congruità delle contro-deduzioni presentate dai convenuti, si osserva che non spetta a questo Ministero, una volta chiarite circostanze e fondamento delle scelte amministrative operate, formulare commenti circa la tesi sostenuta da un Ufficio di Procura.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

CARUSO. — Al Ministro del bilancio e della programmazione. — Per sapere — premesso che:

le « sovvenzioni globali » hanno rappresentato una forma efficace di cofinanziamento comunitario, tanto è vero che nel 1995 solo 4 su 22 per motivazioni diverse non sono potute partire;

alcuni giorni fa la Regione siciliana ha approvato, dopo che lo aveva fatto il Cipe, il progetto di sovvenzione globale della provincia regionale di Ragusa per 30 miliardi;

pur essendoci una disponibilità di bilancio per il cofinanziamento nazionale di circa 1.400 miliardi, da circa un anno il nucleo di valutazione del Ministero del bilancio non trasmette i progetti all'Unione

europea, che entro novanta giorni deve disporre la sua partecipazione finanziaria al progetto —:

se non ritenga opportuno dare celermente una risposta positiva, per la sua definitiva approvazione al progetto della provincia di Ragusa che, favorendo il sistema dell'offerta delle piccole e medie aziende, la loro modernizzazione e riconversione, il loro ampliamento, possa offrire risposte concrete al problema occupazionale;

se non ritenga metodicamente scorretto lasciare nei cassetti dei progetti per rallentare l'iter, tesaurizzare le risorse stanziare per permettere il raggiungimento del rapporto fra deficit annuale e Pil al 3 per cento accusando nel contempo, a volte in modo ponderato, le regioni di non essere capaci di utilizzare in modo ottimale le risorse comunitarie. (4-09218)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto concernente la richiesta di chiarimenti riguardo all'attività istruttoria svolta circa la proposta di sovvenzione globale presentata dall'Amministrazione provinciale di Ragusa riguardante i « servizi reali » alle piccole e medie imprese.

Preliminarmente, si fa presente che la competente struttura di questo Ministero (Servizio per le politiche di coesione), sin dal momento dell'attribuzione dell'incarico, avvenuta nel luglio 1996, ha adottato specifici provvedimenti per dar corso all'iter istruttorio delle proposte di sovvenzione globale pervenute, avvalendosi anche delle competenze del Nucleo di valutazione a partire dal novembre 1996.

Inoltre, ha tenuto conto sia del parere delle Amministrazioni centrali di settore, che di quello delle Regioni territorialmente interessate, vista la loro competenza primaria nelle scelte di programmazione dello sviluppo locale e di interventi sul territorio, oltre che del parere degli esperti del Nucleo di valutazione.

Conseguentemente, si è reso necessario un adeguato tempo tecnico per la valutazione delle n. 137 proposte pervenute, delle

quali n. 5 per l'annualità 1995 e n. 8 per l'annualità 1996, presentate dalla Regione Siciliana.

La Presidenza della Regione Siciliana — Direzione regionale della programmazione Gruppo VI, nel gennaio 1997, ha trasmesso la selezione delle proposte di sovvenzioni globali per le annualità 1995 e 1996 ritenute prioritarie per la successiva valutazione di competenza, indicandone 7 (alcune con riserva), 4 delle quali afferenti all'Asse 2.4 « Aree di crisi » finanziato con fondi a parte.

L'Amministrazione, sulla base del supporto del citato Nucleo di valutazione, ha ritenuto meritevoli di essere inoltrate alla Commissione Europea quelle presentate dal Consorzio Siciltech e dal BIC Sicilia S.p.A.

Si precisa inoltre che con la selezione di tali progetti si sono esauriti i fondi destinati dal « P.O.P. Regione Sicilia » per la misura 2.3 « Aiuti ai servizi alle imprese ».

La predetta selezione è stata operata, tenendo conto della valutazione effettuata dal nucleo della Presidenza della Regione Siciliana e sulla base delle risultanze degli incontri effettuati presso gli uffici ministeriali tra i titolari della suddetta analisi congiuntamente con il rappresentante della Dir. gen. XVI della C.E.

Le sovvenzioni globali inoltrate alla Commissione Europea sono state considerate suscettibili di tale invio, in base alla normativa vigente comunitaria e nazionale ai vari pareri ministeriali e regionali e alle indicazioni fornite dalla citata Dir. gen. XVI.

L'attività istruttoria svolta è stata condivisa sia dagli organi regionali che ministeriali, nel rispetto dei criteri di competenza, terzietà e capacità di partnership, nonché avuto riguardo alla prosecuzione di interventi efficaci correttamente gestiti nel precedente periodo di programmazione.

Infine, con riferimento al quesito posto riguardo all'asserito rallentamento dell'iter istruttorio, si fa presente che il Nucleo di valutazione per gli investimenti non ha operato alcun « blocco » dell'inoltro delle sovvenzioni globali alla Commissione, poiché la trasmissione a questa è avvenuta con nota del 20 maggio 1997.

Conclusivamente, si fa presente che la selezione operata si è svolta nel minor tempo possibile, sulla base dei criteri della trasparenza amministrativa della collegialità e della coerenza con le specifiche norme comunitarie, in un continuo raccordo con le competenti strutture della Commissione Europea, preposte alla istruttoria finale.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Giorgio Macciotta.

CAVERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da molti anni le autorità della Valle d'Aosta segnalano l'atteggiamento delle Poste, che sembrano spesso considerare la regione autonoma alla stregua di una provincia piemontese in più;

le croniche carenze di organico e il rapido avvicendamento dei direttori sono stati più volte segnalati, così come i problemi di edilizia postale;

ora crescono le preoccupazioni derivanti da presunti progetti delle Poste circa il futuro degli uffici più piccoli, con il rischio di ridimensionamento, e talvolta di chiusura, dei servizi, in special modo nelle zone di montagna;

per la Valle d'Aosta, secondo i dati noti, erano ventidue nel 1995 e si sono ridotti a venti nel 1996 gli uffici che necessitano di compensazione, e cioè registrano, secondo i parametri dell'ente, una perdita (Allein, Avise, Bard, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Champdepraz, Champocher, Etroubles, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Introd, Lillianes, Oyace, Ponboset, Rhfrmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Valgrisenche, Valsavarenche) e due di loro agiscono già con l'operatore unico impiegato postino (Saint-Nicolas e Valgrisenche);

è del tutto impensabile mettere in discussione l'esistenza di questi uffici postali, che rappresentano un necessario pre-

sidio a tutela dei piccoli comuni di montagna e garantiscono la generalità di un servizio pubblico qual è quello postale —:

quali progetti vi siano per il futuro del servizio postale in Valle d'Aosta e se non si ritenga utile fare della regione autonoma, viste le sue particolari caratteristiche, un terreno di confronto utile per tutte le zone di montagna;

in quale misura si intenda temperare le esigenze di razionalizzazione con il mantenimento di un servizio postale, semmai allargato ad altri servizi, a salvaguardia delle zone di montagna quali la Valle d'Aosta. (4-08496)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.*

In tale ottica l'ente Poste ha posto in essere una profonda trasformazione aziendale che ha comportato una diversa distribuzione del personale, fermo restando l'attuale organico assegnato a ciascuna filiale: ciò può aver dato origine a situazioni non del tutto soddisfacenti, al superamento delle quali sono rivolti gli ulteriori sforzi e gli interventi del medesimo ente.

In particolare, stante la difficoltà di sostituire rapidamente il personale collocato in quiescenza l'ente Poste sta utilizzando, in via sperimentale, un nuovo modello organizzativo del servizio che prevede l'istituzione dell'« operatore unico » in molte agenzie p.t. della Valle d'Aosta, realizzando la possibilità prevista dal piano di impresa suddetto per quelle sedi che presentano modesti volumi di traffico.

Nel far presente che tale innovazione ha consentito di mantenere un buon livello di qualità nella erogazione dei servizi e un significativo risparmio sul costo del personale, il citato ente ha comunicato che è allo studio la possibilità di applicare in dieci agenzie dislocate nel territorio valdostano

un impiegato a part-time tramite una nuova organizzazione che consente l'apertura degli uffici ad orario ridotto, ma che assicura la presenza costante di un operatore nei piccoli comuni, in modo da garantire il carattere del servizio universale e sociale che l'ente Poste è chiamato ad assolvere.

Quanto all'avvicendamento dei direttori nella sede in parola, ha precisato l'ente, i periodici spostamenti di dipendenti con qualifica dirigenziale vengono attuati nell'ambito di un più generale piano di rotazione del personale, proprio al fine di consentire che dipendenti in possesso di elevate professionalità (quali sono appunto i dirigenti) possano acquisire sempre maggiori conoscenze delle diverse realtà aziendali, in vista anche della prossima ristrutturazione delle unità periferiche mentre, nel contempo, l'apporto di proposte ed iniziative nuove che il ricambio comporta, rappresenta un elemento altamente positivo nell'ambito della strategia perseguita dall'ente stesso.

Per quanto concerne l'edilizia postale nella sede della Valle d'Aosta l'ente ha precisato che sono in fase di attuazione: il trasferimento delle agenzie postali di Valpelline, Etroubles e Lillianes in locali di proprietà comunale che hanno una maggiore superficie e che presentano vantaggi per i dipendenti e per la clientela; l'ampliamento dell'agenzia di Quart mediante l'annessione di un locale adiacente l'ufficio e relativa ristrutturazione degli ambienti preesistenti; l'acquisto dei locali ove è ubicata l'agenzia di base n. 1 di Aosta (sono già in corso le trattative), che è un ufficio con elevato volume di traffico; lavori di adeguamento dell'edificio direzionale alle norme vigenti in materia di impianti elettrici; l'installazione del nuovo impianto di riscaldamento nell'agenzia di Verres.

È, inoltre, prevista l'ubicazione dell'agenzia di Pollein Autoporto nel centro commerciale sito nei comuni limitrofi di Quart e Saint Christophe, allo scopo di offrire alla numerosa clientela che affolla tale complesso urbanistico-edilizio anche la possibilità di utilizzare i servizi postali.

Per quanto attiene, infine, alle prospettive future dei servizi postali, l'ente ha ri-

badito il fermo intendimento di assicurare in ogni caso i servizi p.t. anche nei piccoli centri periferici, pur se con l'adozione di alcuni accorgimenti e limitazioni ed ha espresso la convinzione che l'attuazione delle strategie menzionate consentirà di realizzare anche in Valle d'Aosta una sostanziale espansione dei servizi ed un notevole recupero della produttività.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CHIAVACCI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nel numero di maggio del 1997 del mensile *Il mondo domani* del comitato italiano per l'Unicef è pubblicato un articolo del fotografo Rizola in cui si afferma di aver visto a Bo, in Sierra Leone, in un deposito dell'esercito governativo, armi della Beretta;

tale Paese è in preda, da anni, ad una sanguinosissima guerra civile, nella quale sia le forze governative sia i guerriglieri del RUF si sono macchiati di atrocità;

nella relazione sull'attuazione della legge n. 185 del 1990, relativa all'anno 1996, non sono indicate vendite di armi al Governo della Sierra Leone —:

se il Governo sia a conoscenza di esportazioni di armi italiane, in aperta violazione dei principi contenuti nella legge n. 185 del 1990, verso la Sierra Leone.
(4-12887)

RISPOSTA. — In riferimento al quesito posto, se il Governo sia a conoscenza di esportazione di armi italiane in violazione dei principi contenuti nella legge n. 185 del 1990, si fa presente che dall'epoca dell'entrata a regime della stessa legge fino ad oggi il Ministero degli Esteri non ha concesso alcuna autorizzazione ad esportare materiale d'armamento verso la Sierra Leone.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

COLLAVINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la Snam è intenzionata a procedere alla realizzazione di un impianto di rigassificazione del gas metano nel comune di Monfalcone (Gorizia);

detto impianto si collocherebbe in un contesto di grande pregio ambientale, culturale e paesaggistico (parco della Cuna, zona lagunare protetta dall'Unione europea; baia di Sistiana, castello di Duino, parco del Timavo con le sue risorgive);

il progetto dell'opera comporterebbe, fra l'altro, l'escavazione di un canale per l'accesso delle navi metaniere all'impianto, per la cui realizzazione si renderebbe necessaria la movimentazione di circa dieci milioni di metri cubi di fanghi ad elevato contenuto di mercurio;

l'asportazione di tali fanghi produrrebbe lo sconvolgimento dell'ambiente marino e perduranti gravi danni all'intero ecosistema del golfo di Trieste, in relazione alle esigenze di manutenzione del canale d'accesso medesimo;

tali fanghi verrebbero altresì a danneggiare a lungo nel tempo anche il sito ove venissero depositati —:

se sia al corrente della presenza di mercurio nei fanghi che verrebbero ad essere dragati per la realizzazione del canale d'accesso al terminale metanifero Snam di Monfalcone;

se il ministero abbia già preso eventualmente in esame tale progetto e quali valutazioni abbia formulato in merito;

se la Snam abbia nel progetto fornito precise indicazioni del sito ove i fanghi eventualmente asportati dovrebbero trovare deposito e se, al riguardo, siano già state formalmente acquisite le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti;

se intenda disporre indagini al fine di acquisire dati completi circa la presenza

del mercurio nei fondali e nel sottosuolo della zona interessata alla realizzazione dell'impianto;

se infine siano state valutate tutte le implicazioni ambientali che la realizzazione del terminale metanifero comporterebbe ai richiamati ambiti di particolare rilievo naturalistico, presenti della zona interessata. (4-03291)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare inerente la realizzazione di un terminale di rigassificazione a Monfalcone, proposto dal SNAM, si rappresenta che tale opzione non è più attuale alla luce dei risultati del referendum consultivo tenutosi il 29.9.1996 con il quale la maggioranza dei cittadini si è pronunciata contro l'ipotesi di costruire tale terminale.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

COLLAVINI e NICCOLINI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la SNAM è intenzionata a procedere alla realizzazione di un impianto di rigassificazione del gas metano nel territorio del comune di Monfalcone (Gorizia);

tale impianto produrrebbe un impatto assai sensibile e perdurante nel tempo sull'intero eco-sistema del golfo di Trieste, sia nella fase della sua realizzazione che comporterebbe la movimentazione di circa 10 milioni di metri cubi di fanghi contenenti mercurio, sia quella del suo eventuale esercizio, anche in relazione all'intenso traffico delle navi metaniere — di grande stazza — che si renderebbe necessario per il suo funzionamento —:

quando sia stato presentato al ministero dell'ambiente il progetto di valutazione dell'impatto ambientale del terminal per la rigassificazione del gas metano che la SNAM intende realizzare nel comune di Monfalcone (Gorizia);

da chi sia stato realizzato tale progetto di valutazione dell'impatto ambien-

tale e quali iniziative abbia eventualmente assunto o deciso di assumere il ministero per l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, in vista della formulazione del parere di competenza;

se nel progetto sia stato tenuto in considerazione l'elevato rischio sismico della zona prescelta per l'insediamento della struttura e della rete di collegamenti;

se nel progetto di valutazione dell'impatto ambientale siano state formulate documentate indicazioni sulle conseguenze che dalla sua realizzazione ed esercizio deriverebbero alla qualità della vita nelle popolazioni direttamente interessate, in relazione ai possibili fenomeni di inquinamento dell'acqua, dell'aria nonché dell'eventuale presenza di sorgenti di luce, costante e di forte intensità, connesse al funzionamento ed alla sicurezza dell'impianto. (4-03484)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare inerente la realizzazione di un terminale di rigassificazione a Monfalcone, proposto dal SNAM, si rappresenta che tale opzione non è più attuale alla luce dei risultati del referendum consultivo tenutosi il 29.9.1996 con il quale la maggioranza dei cittadini si è pronunciata contro l'ipotesi di costruire tale terminale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CORDONI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il signor Sauro Mazzei, nato a Carrara il 24 agosto 1936, ivi residente, ex dipendente dell'ente poste italiane, assunto in ruolo il 1° luglio 1957 con qualifica di dirigente d'esercizio, 6° categoria, presso la direzione provinciale di Massa Carrara il 19 dicembre 1994 è stato collocato a riposo;

il signor Mazzei ha già subito un grave ritardo nella definizione del pagamento della pensione, verificatosi in coin-

cidenza con il passaggio dal tesoro all'istituto poste telegrafonici della responsabilità delle liquidazioni dei trattamenti pensionistici, ritardo che ha comportato per il signor Mazzei la corresponsione per circa due anni di un trattamento pensionistico provvisorio, con il conseguente determinarsi di una situazione di incertezza e di disagio economico per lui ed i propri familiari;

solo a partire dal mese di luglio del 1996 il signor Mazzei ha potuto percepire la pensione definitiva corrispondente alla massima anzianità contributiva;

a distanza di oltre 30 mesi dal pensionamento il signor Mazzei, però ancora attende la definizione della propria indennità di buonuscita legata al riconoscimento di un periodo di circa due anni e mezzo (dall'11 gennaio 1955 al 30 giugno 1957) in cui ha prestato servizio fuori ruolo;

la domanda di riscatto dell'indennità di buonuscita è stata presentata dal signor Mazzei in data 13 aprile 1994 all'Inpdap dai cui uffici è stata però trasmessa nel luglio 1996 all'Ipost, istituto poste telegrafonici, ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71 che trasferiva a questo istituto le competenze connesse alla liquidazione definitiva dei trattamenti di quiescenza e di buonuscita del personale poste telegrafonico;

nel febbraio del 1997 però ancora l'Inpdap comunicava al signor Mazzei l'ammontare dell'importo da recuperare ai fini del riscatto dell'indennità di buonuscita (senza comunque specificare l'importo pensionistico che poi il signor Mazzei avrebbe percepito a seguito di tale versamento) e ciò benché la competenza fosse dell'Ipost;

a tutt'oggi il signor Mazzei non ha ancora ricevuto l'indennità di buonuscita, presumibilmente anche a causa della confusione determinatasi circa le effettive competenze dei due istituti, Inpdap e Ipost —:

se non ritenga opportuno intervenire per sanare la situazione del signor Sauro Mazzei, verificando le effettive competenze

di Inpdap e Ipost per la concessione della indennità di buonuscita. (4-12223)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la pratica riguardante il trattamento pensionistico del Sig. Mazzei Lauro è stata definita per cui all'interessato è stata riliquidata l'indennità di buonuscita valutando 40 anni di servizio, ivi compreso quello prestato fuori ruolo di 2 anni, 5 mesi e 20 giorni.*

La mancata tempestività nella trattazione della posizione pensionistica in questione è dipesa dal ritardo con cui il competente INPDAP ha provveduto ad inviare all'Istituto Postelegrafonici la delibera di riscatto, in base alla quale doveva essere effettuato il calcolo della liquidazione definitiva.

Il mandato di pagamento (n. 449) di lire 3.465.330 a titolo di saldo, più lire 541.489 a titolo di interessi per ritardato pagamento è stato trasmesso al Monte dei Paschi di Siena — sede di Roma — Via del Corso, il 15 settembre 1997 per l'emissione del relativo assegno.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 prevede, nei casi di privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compreso l'esercizio del credito, la definizione da parte del Governo dei criteri per la privatizzazione e le relative modalità di dismissione, con l'obbligo di trasmetterli al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari —:

se la procedura di privatizzazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino sia da ritenersi avvenuta nel pieno rispetto della legge citata, ovvero con la trasmissione al Parlamento, da parte del Governo, dei criteri adottati per la privatizzazione e le relative modalità di dismissione dello

stesso Istituto bancario San Paolo di Torino. (4-10080)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale viene chiesto di conoscere se siano stati stabiliti, da parte del Governo, i criteri per la privatizzazione e le relative modalità di dismissione dei servizi di pubblica attività, previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995 n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Viene chiesto, altresì, se la procedura di privatizzazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino sia avvenuta in conformità alla citata legge.*

Al riguardo, si fa presente che, relativamente agli enti che hanno conferito l'azienda bancaria a norma del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 356 (Istituto Bancario San Paolo di Torino), è stata adottata la direttiva del 18 novembre 1994, recante criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni degli enti conferenti e per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi.

In applicazione di tale normativa, con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1997, è stata accertata la conformità alla citata direttiva della determinazione in data 30 gennaio 1997 della Compagnia di San Paolo, relativa al progetto di privatizzazione dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino S.p.A.

In proposito, giova precisare che, nell'audizione del 14 maggio u.s., presso la VI Commissione, il Tesoro ha fornito i necessari elementi informativi sull'operazione.

Nell'occasione, alcuni membri della Commissione hanno sostenuto che l'iter procedurale seguito dal Governo nella privatizzazione dell'Istituto S. Paolo non avrebbe rispettato la normativa vigente in materia, in quanto l'operazione avrebbe dovuto essere sottoposta al parere parlamentare previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995, relativo alla privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compreso l'esercizio del credito.

La Commissione ha, altresì, rilevato l'opportunità di giungere, in via generale, ad un'interpretazione condivisa sull'applica-

zione, alle operazioni di privatizzazione poste in essere dalle fondazioni bancarie, della disposizione di cui alla legge n. 481 del 1995.

In proposito, si fa presente che il Governo, pur ribadendo la propria convinzione circa la correttezza dell'interpretazione finora seguita, non si sottrae all'esigenza di un confronto in sede parlamentare. Infatti, la questione, riguardante la procedura da adottare per la privatizzazione delle società conferitarie possedute dalle fondazioni bancarie dovrebbe trovare definitiva soluzione nella delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti ex articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, laddove si prevede che le fondazioni bancarie assumeranno la natura di persone giuridiche private (articolo 2, comma 1, lett. i, del disegno di legge governativo n. 3194, all'esame presso la Camera dei Deputati).

Per quanto riguarda le modalità di cessione della quota detenuta dal Ministero del Tesoro nell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, esse sono indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1997, il quale stabilisce che la succitata alienazione « sarà effettuata o mediante partecipazione all'offerta pubblica di vendita o mediante partecipazione al collocamento privato rivolto ad investitori professionali italiani ed istituzioni esteri ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

CUCCU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'architetto Salvatore Virgona, chiamato a far parte della giunta del comune di La Maddalena (Sassari) in qualità di assessore esterno, si trova in una condizione di grave incompatibilità in quanto progettista e direttore dei lavori, per incarico comunale, di opera pubblica del valore di circa due miliardi;

il predetto Virgona, nella qualità di impresario edile sta realizzando due opere commissionate dal comune di La Madda-

lena. Lo stesso è stato inoltre eletto dal consiglio comunale quale membro del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 —:

se non ritenga che l'attuale disciplina delle autonomie locali sia poco stringente in materia di conflitti d'interesse e se reputi opportune iniziative — anche di carattere normativo — volte a dotare l'ordinamento di strumenti atti a prevenire situazioni poco trasparenti come quella citata in premessa. (4-10860)

RISPOSTA. — *La disciplina vigente in tema di incompatibilità è contenuta nella legge n. 154/1981.*

Il D.D.L. n. 1388, nel testo appena licenziato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato reca, tuttavia, alcune modifiche alla suddetta disciplina.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

CUCCU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 29 giugno 1997 il Consiglio comunale di La Maddalena (in provincia di Sassari) ha votato, accogliendola, una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, signor Gennaro Pasquale Serra;

nella votazione della mozione sono stati rispettati i criteri previsti dall'articolo 18 della legge n. 81 del 1993, che ha riformato l'articolo 37 della legge n. 142 del 1993 e più precisamente: 1) il consiglio è stato convocato nei modi e nei termini di legge; 2) la mozione ha ottenuto il voto favorevole di undici consiglieri su venti componenti; 3) la votazione è stata effettuata per appello nominale;

a tutt'oggi non si è ancora provveduto alla nomina del commissario prefettizio, come espressamente previsto dalla legge —:

quali problemi si frappongano al ripristino della legalità nel comune citato in premessa. (4-11474)

RISPOSTA. — *La delibera del consiglio comunale di La Maddalena n. 55 del 29.6.1997, con la quale è stata votata, con esito favorevole, una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, è divenuta esecutiva soltanto in data 15.7.1997, dopo l'esame di legittimità del comitato circoscrizionale di controllo di Tempio Pausania.*

Nella Regione Autonoma della Sardegna, d'altronde, non è ancora applicabile il combinato disposto dell'articolo 17/33° e 17/31° della legge 15.6.1997 n. 127 sulla limitazione del controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, come espressamente confermato dal competente assessorato regionale con apposita circolare.

Non appena ha ricevuto notizia della presa d'atto da parte dell'organo di controllo, il prefetto di Sassari ha provveduto, il 17 luglio scorso, a sospendere il consiglio comunale di La Maddalena, ai sensi dell'articolo 39, 70 comma, della legge 142/90, inviando contemporaneamente proposta di scioglimento a questo Ministero.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28.8.1997 si è provveduto allo scioglimento del consiglio comunale dell'ente in questione, ai sensi degli artt. 18, comma 2 della legge 81/93, e 39, comma 1, lett. b), n. 2 della legge 142/90, così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 127/97.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

DEL BARONE. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

dal 1° ottobre 1985 lavora presso la società Ausimont Spa (gruppo Montedison), attualmente con la qualifica di dirigente, il signor Srinivasan Padmanabhan, nato a Quilon (India), il 29 ottobre 1949;

lo stesso ha inoltrato domanda per la cittadinanza italiana nel novembre 1990, con numero di protocollo 13.1.555, alla prefettura di Milano, la quale ha risposto che occorre 10 anni di permanenza in Italia per conseguire la cittadinanza;

la domanda per il riesame, sempre con lo stesso numero di protocollo, fu rinnovata nel dicembre 1995;

l'interessato ha saputo successivamente che la pratica giaceva presso la dottoressa Mozzi, del Ministero dell'interno, ufficio cittadinanza, ufficio stranieri;

signor Srinivasan sarà trasferito prossimamente negli Usa per 3/4 anni, sempre per motivi di lavoro, e gradirebbe poter ottenere la cittadinanza italiana, sentendosi di fatto italiano, prima della partenza —:

se non intenda assumere informazioni circa la pratica e sollecitarne la conclusione, dato che sembra all'interrogante che essa dovrebbe essersi già conclusa e che la concessione della cittadinanza premierebbe l'aspirazione di un cittadino il quale, di fatto, ha costruito la sua formazione, la sua cultura e il suo lavoro nel nostro Paese. (4-10118)

RISPOSTA. — *Acquisito in data 1° luglio 1997 il parere favorevole del Dipartimento della pubblica sicurezza, il competente Ufficio di questo Ministero ha predisposto lo schema di decreto di concessione della cittadinanza italiana al Sig. SRINIVASAN PADMANABHAN, per la successiva firma del Presidente della Repubblica.*

Il termine biennale previsto dalle norme vigenti per la conclusione del tipo di procedimento considerato scadrà, nel caso di specie, il 26 dicembre 1997.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

LEONE DELFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

con atto di sindacato ispettivo n. 4-06105 del dicembre 1997 l'interrogante ha chiesto al Governo di fornire elementi di chiarezza in merito all'imminente ingresso nel mercato italiano delle telecomunicazioni del nuovo sistema operante in base alla norma Dect senza ottenere ad oggi alcuna risposta;

con il citato atto parlamentare venivano riportate le preoccupazioni espresse sia in sede comunitaria attraverso dichiarazioni del commissario per la concorrenza Karel Van Miert, che in sede nazionale con una segnalazione al Parlamento del Presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, relative alla possibilità di creare — in assenza di norme precise — un rafforzamento delle posizioni dominanti ostacolando l'effettivo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi Dect;

risulta all'interrogante che entro il mese di luglio 1997 la Telecom Italia potrebbe partire con l'offerta al mercato del servizio Dect —:

se il Governo, in procinto di emanare i regolamenti di recepimento delle direttive europee che permetteranno di autorizzare l'avvio del servizio Dect abbia accolto gli inviti del presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato volti a: a) adottare misure necessarie alla rapida attuazione di procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie di accesso alla banda di frequenza riservata alla tecnologia Dect e ai servizi ad essa associati, basate su un regime autorizzatorio; b) prevedere l'obbligo della separazione contabile tra i servizi di telefonia fissa e cellulare; c) introdurre norme e procedure che garantiscano l'interconnessione con la rete fissa e tra i sistemi di comunicazioni mobili su basi obiettive e non discriminatorie;

se il Governo confermi l'ingresso dell'attuale gestore pubblico nel mercato della telefonia cellulare Dect ed eventualmente se non ritenga opportuno richiedere, preventivamente al rilascio della autorizzazione, che la società per questo nuovo servizio fisso-mobile non costituisca apposita società;

come, infine, il Governo intenda evitare che con l'avvio della tecnologia Dect da parte di Telecom Italia (che, è utile ricordare, detiene il monopolio del mercato della telefonia fissa, infrastrutture di rete e servizio di telefonia vocale oltre ad una società dello stesso gruppo, Telecom

Italia Mobile spa, che detiene il monopolio della telefonia cellulare Tacs ed una posizione dominante nel mercato della telefonia cellulare Gsm) non si pregiudichi la competitività tra le potenziali imprese interessate allo stesso servizio le cui conseguenze altrimenti ricadrebbero sul sistema Paese. (4-11076)

RISPOSTA. — *Al riguardo non può che confermarsi quanto già comunicato con nota prot. GM/105318/729/4-6105/INT/RG del 18 ottobre 1997 — di cui ad ogni buon fine si allega copia (copia in visione presso il Servizio Stenografico) — in risposta ad un analogo atto parlamentare presentato dalla medesima S.V. on.le.*

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

il Presidente del Consiglio, onorevole Romano Prodi, con proprio decreto 31 maggio 1996 ha assegnato, fra le varie deleghe, al Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, il compito di assicurare l'applicazione della legge 19 luglio 1991, n. 216, relativa agli interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose;

la detta legge è di straordinaria importanza proprio al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose, così come indicato dall'articolo 1 della legge medesima;

soprattutto in determinate zone del territorio nazionale, l'intervento in favore dei minori che rischiano il coinvolgimento in attività criminose è di assoluta urgenza ed indilazionabilità;

la legge si articola attraverso l'eliminazione delle condizioni di disagio dei minori mediante le iniziative e gli interventi previsti ai capi a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 1 della legge medesima —:

quanti siano stati nel 1995 i minori per i quali si è reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare;

quale sia stata la attività di comunità di accoglienza disposta in favore dei minori allontanati dalla famiglia;

quali siano, in concreto, gli interventi a sostegno delle famiglie previsti dal Governo ed in quanti casi si sia, fino ad oggi, concretamente provveduto ad intervenire;

quali siano le attività programmate dal Ministro per i centri di incontro e quali iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio siano state pensate e programmate;

quali interventi il Governo abbia in animo di realizzare nell'ambito delle strutture scolastiche ed in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo;

quale attività intenda svolgere il Ministro per verificare l'effettiva attuazione dell'articolo 4 della legge citata, che prevede il finanziamento, da parte del Ministro di grazia e giustizia, di progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza e di risocializzazione dell'area penale minorile;

quali interventi il Ministro abbia già approntato per consentire ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale, di stipulare le convenzioni per l'utilizzo di edifici, strutture ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 1 della legge citata;

quale giudizio il Ministro, a nome del Governo, sia in grado di dare della legge 19 luglio 1991, n. 216, dopo il primo quinquennio di applicazione. (4-02361)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.*

L'applicazione della legge 19 luglio 1991, n. 216 ha conseguito, nel corso del sessennio 1991-1996, risultati apprezzabili nel campo dell'attivazione di iniziative e progetti volti a prevenire il rischio di coinvolgimento di minori in attività criminose, fenomeno allarmante del nostro tempo, che appare, purtroppo, in progressiva espansione.

Nel periodo sopra indicato sono stati approvati 322 dei 961 progetti presentati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge e si può osservare dai dati della tabella qui riportata, che si è registrato un significativo incremento del numero dei progetti presentati ed approvati nel corso degli anni di applicazione.

*Tabella
Progetti presentati ed approvati*

	Numero	Numero
Anno	Progetti presentati	Progetti approvati
1991	132	31
1992	167	9
1993	144	47
1994	147	42
1995	186	63
1996	185	90

Le iniziative realizzate riguardano, per il 60%, centri di aggregazione e polifunzionali, nei quali si svolgono attività di sostegno e recupero scolastico, sportive e ricreativo-culturali, oltre a laboratori di formazione-lavoro, ecc. Il 30% degli interventi è stato, altresì, rivolto all'attivazione di inserimenti lavorativi con erogazione di borse-lavoro a favore di minori ed incentivi ad imprese artigiane. Il restante 10% dei progetti è stato orientato, infine, alla realizzazione di attività educative territoriali e domiciliari.

La selezione dei progetti è stata determinata dall'esigenza di conciliare le risorse finanziarie disponibili e le linee di indirizzo assunte per intervenire nelle zone in cui è più alto il rischio di coinvolgimento di minori in attività criminose e sull'utenza penale minorile, assicurando la continuità delle iniziative più coerenti e valide.

Per ottenere tali obiettivi sono state agevolate e stimolate le risorse presenti sul territorio e le iniziative volte ad instaurare una rete di servizi in grado di integrare

l'azione dei vari soggetti istituzionali coinvolti nei singoli progetti.

Per agevolare lo sviluppo delle progettualità necessarie in sede locale, è stato attivato, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, presso i singoli Centri per la Giustizia Minorile delle Regioni interessate, un gruppo di lavoro integrato, composto da rappresentanti dei Centri, delle Regioni e dei Comuni per fornire attività di consulenza nelle fasi di progettazione, stimolare le Amministrazioni locali ad orientare le iniziative verso le problematiche giovanili, compiere verifiche adeguate dei risultati intermedi e finali.

Infine, circa l'efficacia degli interventi che riguardano anche le Aziende sanitarie locali e gli organismi del privato sociale operanti senza scopo di lucro, si sono avuti, da parte delle Prefetture e di altri qualificati referenti, riscontri decisamente positivi e incoraggianti.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MIGLIORI e FOTI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

per come oggi è strutturato il sistema di monitoraggio sulle insolvenze e sugli affidamenti bancari, il protesto dell'assegno o della cambiale rappresenta, per l'inadempiente, un marchio indelebile, nel tempo preclusivo, nei fatti, del ricorso al finanziamento bancario, e ciò ancorché egli abbia, successivamente al protesto stesso, adempiuto per intero alle proprie obbligazioni;

forme ben più gravi di insolvenza, quale l'emissione di portafoglio fittizio da scontare presso le banche o la liquidazione di società mediante concordati stragiudiziali volti ad ottenere ingiusti benefici ai danni dei creditori o, ancora, la consumazione di reati fiscali e societari, quali l'evasione fiscale o l'emissione di fatture false, non sempre comportano identica preclusione per chi commette tali fatti;

il protestato, naturalmente, non può accedere al finanziamento se non rivolgen-

dosi al mercato finanziario illegale, e quindi all'usura —:

se non ritenga opportuno istituire un'agenzia di « rating », con il compito di redigere graduatorie di rischio che tengano conto della diversa gravità delle insolvenze generate dai diversi soggetti in relazione alle considerazioni svolte in premessa dagli interroganti, da aggiornarsi con periodicità trimestrale, che funga da riferimento, insieme ai dati della centrale rischi della Banca d'Italia, per imprenditori e istituti bancari e assicurativi;

se non ritenga opportuno, conseguentemente a quanto sopra osservato sino ad ora, prevedere sanzioni a carico di quegli istituti di credito che, pur aderendo a consorzi di garanzia collettiva fidi, non erogano, se richieste, finanziamenti agli ex-protestati il cui nominativo in elenco risulti tra coloro che hanno, comunque, fatto fronte alle proprie obbligazioni.

(4-02813)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.*

Al riguardo, si fa presente che la succitata legge ha modificato il regime penalistico del reato di usura, introducendo misure volte a favorire la prevenzione e la repressione del fenomeno, nonché a regolamentare attività che possono costituire un veicolo privilegiato per condotte usurarie.

La Banca d'Italia ha osservato, in più occasioni, che l'usura determina distorsioni nell'allocazione delle risorse ed alterazioni nei mercati finanziari, colpisce particolarmente le famiglie e le piccole e medie imprese, agevola l'ingresso della criminalità nelle attività economiche legali e nel tessuto produttivo. Il sistema bancario si è impegnato, perciò, a porre maggiore attenzione alle esigenze economiche dei piccoli imprenditori e ha avviato specifiche iniziative di sostegno a favore delle vittime effettive o potenziali dell'usura.

Le iniziative legislative e quelle del sistema bancario non potranno, comunque, determinare un'effettiva diminuzione della

domanda di crediti illegali senza una maggiore consapevolezza dei pericoli insiti nella richiesta di prestiti a soggetti non autorizzati e senza una maggiore correlazione tra gli impegni di spesa e le possibilità economiche delle famiglie e degli operatori economici.

L'aspetto qualificante e di più difficile applicazione della citata legge n. 108 del 1996 è quello che prevede l'introduzione di un tasso di interesse usurario per le diverse categorie di operazioni creditizie, quale riferimento oggettivo per l'individuazione del reato; in particolare, il tasso di interesse usurario è fissato nella misura del 50% in aumento rispetto al tasso medio praticato dal sistema legale per quella determinata categoria di operazioni.

A tal fine è previsto che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, effettui, con decreto da emanarsi, per la prima volta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24.3.1996) e poi annualmente, una classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee. Quest'ultima classificazione deve tener conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie delle operazioni. Deve rilevare, inoltre, con altro decreto da emanarsi per la prima volta entro 180 giorni dall'emanazione della prima classificazione e poi con cadenza trimestrale, la media dei tassi effettivi globali, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni classificate.

In attuazione di tali previsioni, sono state, innanzi tutto, individuate le categorie omogenee di operazioni di finanziamento. Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996 prevede, infatti, le seguenti categorie: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring e leasing, mutui e altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine.

Lo stesso provvedimento rinvia, per la definizione delle modalità della rilevazione del tasso, ad un successivo intervento normativo, realizzato mediante « circolari » in-

dirizzate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi alle banche ed agli intermediari finanziari. Le tipologie di operazioni sono state, perciò, suddivise in funzione della natura e dell'oggetto ed ulteriormente ripartite per classi di durata e di importo; limitatamente invece a talune categorie, ha assunto rilevanza il criterio della garanzia o quello della controparte.

Le particolari finalità dell'indagine hanno determinato l'esigenza di strutturare un'apposita rilevazione. L'ambito di applicazione di tale rilevazione, le metodologie di calcolo seguite, i criteri con i quali sono stati elaborati ed analizzati i dati forniti dagli intermediari bancari e finanziari sono stati riportati nella « nota metodologica » pubblicata sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 1997, in allegato al decreto del Ministro del tesoro del 22 marzo 1997, recante la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi risultanti dalla rilevazione.

L'esigenza di approntare, per l'Autorità Giudiziaria e per i clienti degli intermediari, un parametro di agevole utilizzo, ha fatto ritenere preferibile l'enucleazione di un numero abbastanza contenuto di tassi e categorie di operazioni; ciò dovrebbe consentire una più agevole comparazione tra le operazioni lecite e le operazioni poste in essere da operatori illegali, talora difficilmente accostabili alle prime. Infine, onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa ed una corretta valutazione tecnica da parte del giudice penale, gli intermediari sono stati invitati ad attenersi, nella prassi corrente, ai criteri fissati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Per quanto concerne l'emanazione dei decreti attuativi, risultano rispettati i tempi previsti dalla legge.

In ordine alla determinazione del « tasso-soglia », va precisato che la rilevazione è stata condotta in modo da riflettere, per quanto possibile, la struttura e l'effettivo campo di variazione dei tassi nel mercato; tuttavia l'esperienza potrà suggerire affinamenti delle metodologie di classificazione e di aggregazione dei dati.

Si segnala, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie finalità di vigilanza e delle metodologie di controllo ispettivo,

non può che assicurare il proprio impegno in merito alla verifica del rispetto della legge sull'usura da parte delle banche e degli altri intermediari.

A tal fine, si fa presente che gli intermediari bancari e finanziari sono stati invitati ad effettuare la segnalazione dei tassi con tempestività e precisione, consapevoli dell'importanza che vengano applicati criteri interpretativi uniformi.

In particolare, è stata richiesta una verifica dell'idoneità delle procedure interne, assumendo ogni iniziativa organizzativa atta ad esercitare il costante monitoraggio sulle condizioni da applicare alle operazioni di finanziamento che la nuova legge sull'usura richiede.

Con riferimento ad altri aspetti della nuova legge sull'usura, si precisa che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1997, è stata disciplinata l'operatività del « Fondo di solidarietà », destinato a concedere mutui di importo commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima dell'usura. L'erogazione dei mutui sarà effettuata da parte delle banche segnalate dalla Banca d'Italia per la loro maggiore presenza territoriale e per aver aderito, mediante il contributo tecnico dell'ABI, ad un protocollo stipulato con il Commissario Antiracket.

In merito all'operatività del « Fondo di prevenzione », previsto anch'esso dalla legge n. 108, si comunica che il regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.9.1997.

Per quanto attiene alle nuove iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'usura, si segnala che il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket ha costituito un apposito « Osservatorio permanente », che ha promosso un'azione di monitoraggio del fenomeno in questione, alla quale anche la Banca d'Italia sta fornendo il proprio contributo.

In sede locale meritano attenzione, infine, le iniziative intraprese da alcuni prefetti, volte alla sottoscrizione di « protocolli d'intesa » tra le banche e le associazioni imprenditoriali, per facilitare l'accesso al credito da parte degli operatori economici e

favorire una trasparente valutazione del merito creditizio.

Tali « protocolli », redatti con la collaborazione tecnica della Banca d'Italia, prevedono l'impegno degli aderenti alle associazioni a trasmettere alle banche una documentazione minimale e l'impegno delle banche a fornire risposta entro tempi prefissati sull'esito della domanda di fido, nonché a dare in ogni momento informazioni sullo stato della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MIGLIORI e FOTI. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

i soggetti portatori di handicap, ancorché inseriti nel mondo del lavoro, soffrono di evidenti problemi negli spostamenti e comunque sono vittime di inevitabili limitazioni nello svolgimento della vita sociale;

essi hanno necessità, ai fini della integrazione con la comunità civile nella quale vivono, di spostarsi quanto più liberamente possibile per eliminare, nella misura massima, le « differenze » di qualità nella vita quotidiana;

essi, inoltre, in ragione delle limitazioni che comunque permangono, conducono una vita certamente più familiare e « casalinga » rispetto alle persone senza handicap, nella quale, per socializzare, debbono ricorrere ad un utilizzo maggiore della radio, della televisione e del telefono;

la società deve rendere quanto più agevole possibile l'utilizzo di detti strumenti, essenziali per favorire il pieno inserimento dei soggetti portatori di handicap nella normale vita sociale —:

se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ritenga di dover predisporre una normativa che attribuisca ai soggetti portatori di handicap una riduzione del 50 per cento delle tariffe sui mezzi pubblici di trasporto;

se il Ministro delle poste e telecomunicazioni non ritenga di dover predisporre una normativa che attribuisca ai soggetti portatori di *handicap* una riduzione del 50 per cento del canone di abbonamento radiotelevisivo e del canone telefonico (quest'ultimo, almeno sino a concorrenza della somma di lire 400.000 per bimestre).

(4-02972)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che attualmente le agevolazioni tariffarie praticate sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa a favore di utenti disabili sono quelle previste dal decreto ministeriale 22 marzo 1986, n. 165, le quali, peraltro, non riguardano tutti i portatori di handicap, così come sono definiti dalla legge n. 104/92, ma si riferiscono soltanto a particolari categorie (invalidi di guerra e per servizio, ciechi, ecc.). Per quanto concerne invece il trasporto pubblico locale, l'istituzione e la regolamentazione delle predette agevolazioni rientrano nella competenza delle singole regioni o delle amministrazioni comunali, fermo restando che ciascun ente è tenuto a rimborsare alle aziende di trasporto, con mezzi finanziari propri, i minori introiti derivanti dall'introduzione di facilitazioni tariffarie, ai sensi del disposto dalla legge n. 160/89.*

Ciò premesso si significa che le ferrovie prevedono, fin dal 1990, in favore dei soggetti portatori di handicap fisico e/o psichico, che abbiano titolo all'accompagnatore, (attestato da apposita certificazione medica) l'emissione di una tessera, denominata « Carta blu », che dà diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.

È previsto, inoltre, oltre alla riserva di posti da destinare ai disabili su ogni tipologia di treno, un servizio di assistenza e di accoglienza per i clienti portatori di handicap che funziona presso numerosi impianti; gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni sono interamente a carico delle ferrovie, in quanto non rientrano fra gli obblighi di servizio pubblico per i quali esiste un ripianamento da parte dello Stato.

Una modifica all'attuale normativa, che preveda la concessione di una riduzione del 50% per i viaggi isolati dei portatori di

handicap, necessiterebbe pertanto, visti gli elevati oneri che comporterebbe, di una specifica previsione che ne stabilisca la compensazione nell'ambito del contratto di servizio pubblico.

Per quanto riguarda i ciechi ed i loro accompagnatori, nonché i mutilati ed invalidi per guerra e per servizio esistono apposite concessioni di viaggio, le quali prevedono, a seconda dei casi, la gratuità del viaggio per l'accompagnatore o riduzioni di viaggio per i viaggi isolati.

Tali concessioni di viaggio rientrano negli obblighi tariffari mantenuti a carico dello Stato, per i quali è già prevista la compensazione del relativo onere dal vigente contratto di servizio pubblico.

In merito alle auspiccate riduzioni tariffarie sui canoni della rete pubblica telefonica commutata e sul canone radiotelevisivo la vigente normativa non prevede agevolazioni per i soggetti portatori di handicap.

Si rammenta, infine, che il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 riguardante l'approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, stabilisce che per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione gli invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale degli arti inferiori, nonché i non vedenti, sono esentati dal pagamento della tassa in questione che ammonta, a seconda dei diversi tipi di utenza, a lit. 10.000 o a lit. 25.000.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Emanuele Calfapietra, condannato a trenta anni per il sequestro Celadon, detenuto nel carcere di Secondigliano, ha dato inizio allo sciopero della fame denunciando carenze sanitarie, gravi torture psicologiche messe in atto quotidianamente, ed il divieto di comunicazione telefonica con i familiari;

il Calfapietra fu operato nel 1980 a Reggio Calabria per un tumore al cervello;

sviluppatosi nuovamente il tumore, il Calfapietra ha subito altri tre interventi chirurgici;

al Calfapietra è stato negato dal tribunale di sorveglianza il differimento della pena in vista dell'operazione chirurgica e persino la possibilità di farsi operare a Reggio Calabria, ove esiste un centro specializzato che, fra l'altro, già conosceva il caso clinico di Calfapietra;

i giudici addussero, quale giustificazione, il fatto che il Calfapietra, se fosse tornato a Reggio Calabria, avrebbe potuto avere contatti inquietanti, dimenticando che egli è paralizzato negli arti inferiori ed ha le mani atrofizzate;

egli è stato in isolamento, privato persino della possibilità di avere qualcuno che lo aiutasse nei suoi bisogni più elementari —:

se il regime carcerario inflitto al Calfapietra sia, in ragione delle condizioni psico-fisiche in cui versa il detenuto, sia compatibile con le prescrizioni di cui all'articolo 13 della Costituzione. (4-07585)

RISPOSTA. — *Il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, interpellato in merito all'atto ispettivo dell'On. Delmastro Delle Vedove, rappresenta che il detenuto Emanuele Calfapietra, nato a Pizzo Calabro (CZ) il 24.11.1948 è definitivo con fine pena previsto per la data del 9.10.2022 ed è stato condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione (sequestro Celadon) e per vari oltraggi a pubblico ufficiale commessi in ambito penitenziario. Appartiene alla criminalità organizzata di stampo mafioso denominata « N.D.R. » e viene considerato un detenuto ad alto indice di pericolosità.*

Sotto l'aspetto sanitario, agli atti del competente Ufficio del Dipartimento risulta un ricovero presso l'Ospedale Civile di Sassari per un intervento chirurgico per asportazione di meningioma cerebrale subito dal detenuto nel febbraio 1993.

Nel marzo dello stesso anno è stato temporaneamente trasferito da Sassari al Centro Clinico di Cagliari per potere usufruire di cure riabilitative. Tale trasferimento è successivamente divenuto definitivo (settembre 1993) per far sì che il Calfapietra potesse avvalersi dell'assistenza del locale centro clinico.

Peraltro nel marzo 1995, il detenuto in questione è stato visitato presso l'Ospedale Civile di Sassari da un neurologo.

Attualmente risulta affetto da paraparesi degli arti inferiori ed è periodicamente sottoposto a trattamenti fisioterapici e a terapie farmacologiche.

Dal 1° giugno 1996 è ristretto nella Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano, dove viene tenuto costantemente sotto osservazione medica.

Il Calfapietra fruisce di colloqui con la sorella e con alcuni nipoti ogni due mesi; con la famiglia d'origine (non è coniugato) effettua colloqui telefonici sia ordinari che a carattere premiale ogni 10 giorni. Peraltro, avendo difficoltà di deambulazione gode dell'aiuto di un altro detenuto che svolge le funzioni di piantone.

Per quanto concerne la manifestazione di protesta cui accenna l'interrogante, si rappresenta che il detenuto in questione ha effettuato lo sciopero della fame dal 16.11.1996 al 29.11.1996 allo scopo di ottenere più approfondite cure sanitarie. In realtà il Calfapietra risulta seguito con periodicità da vari specialisti e con maggiore frequenza dal neurologo e dallo psichiatra, essendo sottoposto a monitoraggio neurologico.

Talvolta, infatti, ha posto in essere gesti autolesionistici (fortunatamente di lieve entità) e ha rifiutato le terapie farmacologiche.

Il suo comportamento è irregolare, e soggetto a frequenti sbalzi d'umore; manifesta una iperproduttività ideativa e tratti di megalomania e aggressività.

Per quanto riguarda l'istanza di differimento pena per motivi di salute, si rappresenta che il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza n. 575/94 del 17.3.1997, ha rigettato la stessa rilevando che nel caso in specie non sussistesse la violazione del principio ex articolo 27 Cost.

relativo al divieto di trattamenti sanzionatori contrari al senso di umanità, in quanto l'esame condotto dal perito sul detenuto rilevò che questi « si presentava vigile e ben orientato, perfettamente in grado di percepire la portata sanzionatoria della pena inflittagli in relazione alla rilevante gravità del reato commesso, in grado di deambulare con l'ausilio di appoggi; il dover fare ricorso all'aiuto di piantoni nel compimento di atti quotidiani non appare concretare un trattamento sanzionatorio contrario al senso di umanità, facendo anzi leva su principi di tipo solidaristico ».

Sempre nella predetta ordinanza il Collegio faceva rilevare che « lo stato attuale della patologia da cui risulta affetto il Calfapietra non è di intensità tale da dover ritenere preminente il diritto alla salute rispetto agli altri diritti costituzionalmente tutelati ».

Nella stessa ordinanza, peraltro, l'autorità giudiziaria invitava l'Amministrazione penitenziaria ad assegnare, in via definitiva, il detenuto Calfapietra ad un istituto con annesso centro diagnostico terapeutico idoneo all'esecuzione dei trattamenti riabilitativi necessari.

Il Dipartimento ha pertanto assegnato il detenuto suddetto presso il Centro Diagnostico Terapeutico dell'Istituto di Secondigliano dove viene assicurata l'assistenza sanitaria di cui ha bisogno.

Riguardo all'istanza di trasferimento si rappresenta che il Calfapietra, nel mese di novembre dello scorso anno, chiese di essere avvicinato al luogo di residenza dei familiari che è in Calabria.

Tuttavia non è stato possibile riscontrare positivamente la richiesta in quanto in quest'ultima Regione non vi sono istituti penitenziari con centri clinici annessi.

Inoltre, trattandosi di esponente di rilievo della 'ndrangheta deve essere ristretto in istituto penitenziario avente sezione di alta sicurezza.

L'Istituto di Secondigliano, pur garantendo ciò, permette di assicurare al detenuto una adeguata assistenza sanitaria.

Il Calfapietra ha reiterato l'istanza di rinvio facoltativo della esecuzione della pena detentiva davanti al Tribunale di Sor-

veglanza di Napoli, che in data 17 luglio 1997, ha parimenti rigettato l'istanza con ordinanza che, dopo aver ripercorso la storia clinica del detenuto, e basandosi anche sulla consulenza di parte, perveniva alle seguenti conclusioni: il meningioma fibroplastico, in generale e nel caso di specie, è un tumore benigno che non richiede una « gestione oncologica » continua, pur potendo recidivare; sono necessari controlli a frequenza non ravvicinata, tali da poter essere programmati ed effettuati con tranquillità presso strutture specialistiche esterne dal carcere; allo stesso modo il buon controllo farmacologico dell'epilessia post-chirurgica rende occasionale la necessità di dosaggi ematici del barbiturico; il raffronto tra la C.T. di parte e la relazione del sanitario dell'istituto mette in evidenza che non è riscontrabile un progressivo decadimento delle condizioni cliniche del paziente, che risultano, infatti, migliori a quattro mesi di distanza dalla visita effettuata dal consulente dopo lo sciopero della fame del detenuto; l'assenza di una rapida evoluzione peggiorativa della malattia risulta anche evidente dalla sussistenza degli elementi fondamentali del quadro clinico già in immediata conseguenza del primo intervento nel 1981; relativamente agli atti autolesionistici, poiché ritenuti all'esito di visita psichiatrica legati alla necessità di conoscere la prognosi della malattia, (cfr. C.T. di parte) non vi è chiara connessione con lo stato di detenzione; non sussiste un assoluto difetto di autonomia personale del detenuto ritenuto, pertanto, che nel bilanciamento dei valori costituzionali di riferimento nella esecuzione della pena: divieto di trattamento contrario al senso di umanità (articolo 27, 2° co. Cost.), e principio di legalità della pena come certezza della sanzione (articolo 25, 2° co. Cost.); tutela della salute (articolo 32 Cost.) e uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (articolo 3 Cost.), nel caso di specie non appare preminente la tutela della « grave infermità fisica » rilevante per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 147 n. 2 c.p., posto che l'istante risulta affetto da patologie suscettibili di adeguate cure ed assistenza nei centri clinici presenti nel circuito penitenziario, e mediante il ri-

corso, qualora si rendesse necessario, a ricoveri in strutture sanitarie esterne, come previsto dalla legge ».

Sulla base di quanto affermato dall'Autorità Giudiziaria di Napoli che ha preso in esame anche i profili di incostituzionalità delle modalità di custodia in carcere del Calfapietra, è possibile affermare che nel caso di specie, non si ravvisa violazione della normativa in genere neanche alla luce di superiori indirizzi Costituzionali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

si è felicemente e fortunatamente conclusa la paurosa avventura di Laura Celoria, trattenuta « in ostaggio » alle Maldive per un mese;

la signorina Celoria ha dichiarato di aver avuto la sensazione che anche le autorità delle Maldive abbiano avuto una corresponsabilità nella grave vicenda di questo vero e proprio sequestro di persona;

è comunque certo che, in qualsiasi paese civile del mondo, nessun Governo assisterebbe, senza intervenire, ad un sequestro di persona consumato e mantenuto per un mese e, oltre tutto, per il recupero di un credito rispetto al quale la signorina Celoria non era neppure la debitrice —:

quali siano, allo stato, i rapporti con le Maldive;

se vi siano accordi bilaterali regolanti i diritti dei cittadini di uno Stato che siano ospiti, a qualunque titolo, dell'altro;

quali iniziative siano state assunte, o si intendano assumere, per protestare presso il governo delle Maldive e per avere garanzie che, per il futuro, non abbiano a ripetersi episodi tanto gravi e sconcertanti.

(4-10557)

RISPOSTA. — L'Italia ha riconosciuto le Maldive nel 1966 ed è rappresentata dall'Ambasciatore residente in Colombo, nello Sri Lanka, il quale si reca periodicamente nel piccolo Stato insulare per i consueti contatti diplomatici. Le relazioni tra i due Paesi, sono peraltro limitate, a parte il notevole flusso turistico di italiani. Le visite a livello politico sono rarissime (nel maggio 1991 il Presidente Gayoom ha effettuato una visita in Italia incontrando il Presidente della Repubblica Cossiga e il Presidente del Consiglio Andreotti; il Presidente delle Maldive ha incontrato il Presidente della Repubblica Scalfaro nel novembre 1996, a margine del Vertice Mondiale sull'alimentazione indetto dalla FAO; nel febbraio 1997 il Ministro degli Affari Esteri On. Dini, in occasione del suo viaggio a Singapore per le riunioni ministeriali UE-ASEAN e ASEM, è transitato per le Maldive per ringraziare quelle Autorità dopo l'avvenuta liberazione dei due connazionali, Grasso e Ghia, che erano stati imprigionati nelle carceri locali per il possesso di una modica quantità di droga leggera).

I contatti fra i due Paesi, anche nell'ambito delle organizzazioni multilaterali, hanno tuttavia un loro spessore, commisurato alle dimensioni del nostro interlocutore ed alla realtà degli interessi italiani.

Per quanto riguarda la connazionale Laura Celoria, trattenuta nell'atollo turistico di Asdo, nelle Maldive, a causa di una vertenza commerciale fra la « Ventana Turismo » per la quale lavorava ed il proprietario dell'atollo il Ministero degli Affari Esteri ha seguito con estrema attenzione ed è tempestivamente intervenuto per risolvere il caso.

All'Ambasciatore d'Italia, residente in Colombo, sono state date istruzioni di recarsi immediatamente nelle Maldive per effettuare una formale protesta presso le competenti Autorità locali per l'indebito trattamento della connazionale e per chiedere l'immediata restituzione del passaporto ed il rimpatrio della signorina Celoria col primo aereo in partenza per l'Italia. L'Ambasciatore ha inoltre avuto istruzioni di recarsi personalmente sull'atollo dove si trovava la Celoria, facendosi accompagnare dalla po-

lizia locale, per facilitarne la partenza dall'isola. All'Ambasciatore è stato anche chiesto di permanere nelle Maldive fino all'imbarco della connazionale per l'Italia.

Nel contempo il Ministero degli Affari Esteri ha preso contatto con la Società Ventana per promuovere una pronta soluzione della vertenza commerciale, al fine di eliminare, anche sotto tale profilo, ogni ostacolo alla libera circolazione della parte connazionale. Si è così giunti all'accreditamento telegrafico, da parte della predetta società, della somma di U.S. \$ 314.000 pretesa dall'operatore turistico di Asdo.

Grazie a tali interventi, le Autorità maldiviane — che si sono dette all'oscuro dell'illecito trattenimento nell'isola della connazionale — hanno inviato agenti della polizia locale per permettere alla Celoria di lasciare liberamente l'atollo di Asdo, le hanno fatto restituire il passaporto e hanno, infine, consentito il suo imbarco alla volta dell'Italia.

La vicenda — grazie al pronto e fermo intervento del Ministero degli Affari Esteri sulle Autorità maldiviane ed alla contestuale azione nei confronti della Società Ventana per l'eliminazione del contenzioso commerciale con l'operatore turistico di Asdo — si è così felicemente conclusa, dopo pochi giorni che il Ministero stesso era stato informato dell'illecito trattenimento della signorina Celoria nelle Maldive.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

il mensile *Notizie della Regione Piemonte* del 24 settembre 1997 ha dato notizia, a pagina 21, di una proposta formulata all'onorevole Ministro dei beni culturali e ambientali dal presidente della Giunta regionale onorevole Enzo Ghigo per la tutela e la difesa dell'enogastronomia dei prodotti tipici regionali;

effettivamente tali prodotti rappre-

sentano, secondo quanto scritto dall'onorevole Enzo Ghigo, la « cultura e la tradizione delle nostre popolazioni » nonché « uno dei punti di eccellenza del nostro Paese che maggiormente trova estimatori all'estero »;

la proposta, in termini concreti, consiste nell'avvio di un vero e proprio censimento di tutti i beni enogastronomici italiani, « che devono essere considerati veri e propri beni culturali e fonte di beneficio per l'economia nazionale »;

pare potersi affermare che l'iniziativa sia meritevole di accoglimento sia sotto il profilo culturale sia sotto il profilo economico-commerciale;

se intenda fare propria la proposta avanzata dal presidente della Giunta regionale del Piemonte e, in caso affermativo, come intenda organizzare il relativo lavoro di censimento attraverso il coinvolgimento delle regioni, degli enti locali e delle associazioni private. (4-13653)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto informo la S.V. di aver corrisposto in data 10 settembre u.s. alla proposta, avanzata dal Presidente della Giunta regionale del Piemonte On. Enzo Ghigo, di effettuare un censimento dei beni enogastronomici italiani.

Non posso che confermare di essere d'accordo sull'importanza del nostro patrimonio di tradizioni e conoscenze nel settore, anche se nutro dubbi sulla possibilità di considerare i beni anzidetti veri e propri « beni culturali ».

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

FABRIS. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'interpretazione restrittiva dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 concatenata ad una lettura impropria del successivo articolo 34 da parte di alcuni ufficiali d'anagrafe provoca notevoli difficoltà alle associazioni culturali o sportive e alle associa-

zioni di volontariato nella comunicazione con i cittadini;

c'è una evidente incongruenza fra l'obbligo di rilasciare a chiunque ne faccia richiesta i certificati di residenza e lo stato di famiglia e ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici e il divieto di rilasciare una parte di questi dati collezionati in forma diversa dal « certificato »;

questi dinieghi sono interpretati dagli interessati, e con una certa fondatezza, più come una mancanza di spirito di servizio, da parte dei funzionari, che una tutela della riservatezza personale dei cittadini, ampiamente tutelata dal successivo articolo 35, comma 2, che esclude dalla certificazione anagrafica, e quindi fuori dall'obbligo di rilascio, dati come la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e tutti gli altri dati non strettamente anagrafici;

il disagio dei cittadini nei confronti del fastidioso bombardamento pubblicitario proviene da altre e più costose banche dati a cui le categorie di cui sopra, al contrario delle agenzie pubblicitarie, non possono certo rivolgersi per evidenti questioni economiche;

se non ritenga di adoperarsi affinché sia modificato il capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, fermo restando l'articolo 34, comma 3, in modo da consentire alle associazioni culturali o sportive, alle associazioni di volontariato e ai partiti politici, di ottenere, con motivata domanda e per il raggiungimento dei soli fini statutari, il rilascio, da parte degli ufficiali d'anagrafe, dei dati, quali il nome e cognome e l'indirizzo, aggregati secondo le necessità e su supporti idonei a facilitarne l'uso;

se non ritenga di controllare che nei regolamenti e nei comportamenti degli enti locali i principi di trasparenza e di accesso sanciti dalla n. 241 del 1990 abbiano trovato, a sette anni dalla sua promulgazione, piena attuazione. (4-10966)

RISPOSTA. — *L'articolo 37 del nuovo regolamento anagrafico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223, pone un generale divieto di consultazione diretta degli atti anagrafici — esonerando alcune categorie esplicitamente individuate — per la salvaguardia del buon andamento degli uffici anagrafici e della privacy dei cittadini, pur nel rispetto del principio sancito dall'articolo 1 della legge 24.12.1954, n. 1228, secondo il quale gli atti anagrafici sono pubblici.*

In linea con tale enunciazione, l'articolo 33, dello stesso regolamento prevede che chiunque può ottenere determinate certificazioni anagrafiche, purché ne faccia richiesta motivata.

Il rilascio di un elenco completo di tutti gli iscritti in anagrafe è previsto dall'articolo 34 soltanto in due casi:

« La richiesta per motivi di pubblica utilità da parte di amministrazioni pubbliche con possibilità di un rilascio a cadenze periodiche ed il rilascio, a chiunque ne faccia richiesta, di dati resi anonimi ed aggregati ».

La normativa successiva — ed in particolare l'articolo 2 della legge n. 63/1993 e, per essa, il D.P.C.M. di attuazione, emanato in data 5.5.1994 — ha poi consentito l'accesso alle anagrafi comunali ad enti ed amministrazioni che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che gestiscono servizi di pubblica utilità o necessità.

I collegamenti, che consentono soltanto l'accesso alle informazioni e non anche il trasferimento dell'archivio, devono essere, tuttavia, conformi alle esigenze di sicurezza e di riservatezza delle informazioni, potendo essere utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali degli organismi richiedenti e nel rispetto della normativa vigente.

Le richieste cui la S.V. ha fatto riferimento possono trovare, dunque, accoglimento nei limiti ed alle condizioni indicati, ritenendosi esclusa la possibilità di rilascio di elenchi degli iscritti in anagrafe a seguito di una generica richiesta rivolta da associazioni varie.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FILOCAMO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

nel novembre 1995 a Locri in provincia di Reggio Calabria veniva barbaramente ucciso il meccanico Fortunato Correale. La moglie, Teresa Adornato, essendo rimasta sola e senza lavoro a reggere il peso della famiglia composta da tre figli minori, presentava domanda ai sensi della legge sulle vittime della mafia, con la speranza di essere assunta in un'amministrazione statale;

la pratica della vedova Correale è stata istruita ed inoltrata nell'agosto del 1996 con parere favorevole dalla prefettura di Reggio Calabria al Ministero dell'interno, ma a distanza di quasi due anni dall'evento, nessun provvedimento è stato adottato —:

se ritenga che la cosiddetta lotta alla mafia si debba combattere con i cortei, con le adunate in piazza, con le visite o le presenze ai funerali di alcune vittime dei rappresentanti delle istituzioni e con l'invio dell'esercito o non piuttosto facendo osservare ed osservando le leggi dando risposte rapide e concrete ai cittadini che chiedono i loro diritti fondamentali e di vivere in uno Stato di diritto;

quali siano i motivi per cui ancora non si è data risposta alla vedova Correale e se intenda provvedere subito a dare alla richiedente quanto sancito e disposto dalla legge n. 302 per le vittime della criminalità organizzata. (4-12098)

RISPOSTA. — *I competenti uffici del Ministero stanno espletando i necessari adempimenti, attraverso la Prefettura di Reggio Calabria, per poter provvedere alla liquidazione in favore della Signora Maria Adornato vedova Correale, su sua specifica richiesta, della provvisoria prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302.*

Si precisa che in ordine alla concessione di detta provvisoria (nella misura — stabilita per legge — del 20% dell'importo della speciale elargizione), ha espresso parere favorevole, nel protrarsi del procedimento pe-

nale per l'uccisione del Signor Fortunato Correale, la speciale commissione consultiva presso il Ministero.

Quanto agli asseriti tentativi, finora vani, della Signora Adornato per ottenere il beneficio dell'assunzione obbligatoria presso amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 302/1990, non risulta finora pervenuta a questo Ministero alcuna richiesta in tal senso.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FRAU. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

alla pretura di Legnago, a seguito di numerosi trasferimenti e cambi di ruolo, si è venuta a creare una totale assenza di pretori;

l'arrivo del nuovo magistrato, dottor Umberto Dosi, è previsto non prima del mese di giugno 1997, essendo attualmente impegnato nell'ufficio del gip del tribunale di Paola, in provincia di Cosenza;

in attesa dell'arrivo del dottor Dosi sia i procedimenti penali sia quelli civili hanno subito e subiscono una grave battuta d'arresto, che segue il precedente blocco di provvedimenti, nonostante l'impegno dei due vicepretori onorari, con pesantissime conseguenze per l'amministrazione della giustizia, che vede in questo modo ritardare in maniera considerevole l'espletamento delle cause —:

quali iniziative intenda assumere al fine di fronteggiare la situazione di emergenza che si è venuta a creare nella su indicata pretura. (4-07435)

RISPOSTA. — *Si comunicano agli On.li interroganti le seguenti informazioni fornite dalla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.*

Il Consigliere Pretore Dirigente di Verona ha redatto, in data 5 febbraio 1997, proposta di variazioni tabellari, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Regio Decreto n. 12/1941 e dall'articolo 10 bis

della Legge n. 195/1958, per il biennio 1996/1997, in relazione alle esigenze organizzative connesse al trasferimento ad altra sede del dott. Mirko Margiocco, al quale era stata assegnata, con decreto ministeriale 17 ottobre 1996, la trattazione delle cause civili di competenza della sezione distaccata della pretura di Legnago.

Nella seduta dell'11 giugno u.s. il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato l'assegnazione ai vice pretori onorari delle udienze dibattimentali della sezione di pretura in oggetto, facendo propria la proposta del dirigente la Pretura circondariale di Verona, già approvata dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Venezia con delibera 18 aprile 1997.

In relazione al lamentato ritardo nell'espletamento delle cause, attribuibile, secondo gli interroganti, alla mancata copertura di alcuni dei posti vacanti nella pianta organica dei magistrati della Pretura circondariale di Verona, si fa presente che il dott. Dosi Umberto, in entrata alla data dell'interrogazione di cui sopra, ha preso possesso il 26 maggio u.s.

Un ulteriore posto vacante, pubblicato con telex del 15 maggio 1997, è stato coperto con assegnazione del dott. Dusi Michele Giorgio, in entrata.

La pianta organica magistratuale dell'ufficio in questione presenta, allo stato, 3 posti vacanti, a fronte di un organico di 16 unità.

La situazione delle sezioni distaccate di pretura circondariale, quale quella di Legnago, sarà affrontata e trattata in maniera organica nell'ambito del discorso sul giudice unico, in fase di attuazione e di elaborazione dei decreti legislativi che comporterà la soppressione dell'ufficio del pretore ed il trasferimento delle relative competenze al tribunale.

Saranno, quindi, soppresse le attuali sezioni distaccate delle preture circondariali e, ove occorra, saranno costituite sezioni distaccate di tribunale.

La realizzazione del giudice unico comporterà, pertanto, una più razionale ripartizione delle competenze degli uffici giudiziari e la revisione delle piante organiche,

consentendo una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GATTO e GIACCO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia spa sta inviando ai propri clienti unitamente alla fattura del servizio di telefonia fissa una comunicazione sull'imminente avvio di un nuovo esercizio denominato « Fido » in tecnologia Dect;

la stessa Telecom Italia spa sta installando sulle facciate dei palazzi delle città invisibili antenne ad una altezza quasi d'uomo, proprio per consentire l'avvio di tale servizio che necessita di una pluralità di ripetitori;

se risulti sulla base di quali autorizzazioni o concessioni la Telecom Italia spa si appresti a realizzare una rete per fornire servizi in tecnologia Dect;

se risulti quale organo abbia rilasciato le relative autorizzazioni o concessioni per l'installazione delle antenne sulle facciate dei palazzi;

se non ravvisi nei comportamenti della Telecom Italia spa degli abusi interpretativi delle norme di mercato, edilizie e a tutela del patrimonio architettonico.

(4-11407)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i servizi di telecomunicazione mobile e personale — nel cui ambito rientra il servizio di telefonia personale via radio che utilizza la tecnologia DECT — sono stati liberalizzati dalla direttiva comunitaria 96/2, recepita dalla legge 1° luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115.

Ciò premesso, si significa che, per prima, la soc. Telecom Italia ha manifestato ai competenti organi di questo Ministero l'intenzione di attivare un servizio di telefonia personale via radio con caratteristiche di micro mobilità a copertura cittadina, utilizzando la tecnologia DECT.

In proposito si fa presente che il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 — recante il regolamento relativo all'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni — all'articolo 20, comma 2, stabilisce che l'utilizzazione dello standard DECT è ammesso previo rilascio di licenza individuale da parte della competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (e, nelle more della istituzione della predetta Autorità, dal Ministero delle comunicazioni), per cui gli operatori interessati all'espletamento del servizio in questione possono avanzare richiesta in tal senso; il medesimo articolo, al comma 6, prevede, altresì, che gli stessi operatori possono dar corso alla sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT previa autorizzazione provvisoria.

Sulla base di quanto precede si significa che allo stato attuale risultano pervenute alcune richieste (sei) intese ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra, ma a tutt'oggi a nessuno è stata ancora rilasciata.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LAMACCHIA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la situazione della Carical, così come rappresentata dal professor Demattè, ampiamente riportata dagli organi di informazione, ha creato allarmismo e preoccupazione nei cittadini, nei dipendenti, negli operatori in genere delle regioni Calabria e Lucania in cui l'istituto opera, nelle istituzioni, nei risparmiatori, ponendo altresì seri interrogativi sulla reale politica di sostegno della Carical alla espansione industriale, turistica e commerciale di zone duramente provate da una drammatica disoccupazione;

le recenti dichiarazioni del professor Demattè, riferite in particolare alla mobilità del personale, alla sua riduzione quantitativa, nonché alla riduzione del 30 per cento del costo dello stesso, evidenziano la grande difficoltà attuale dell'istituto che pur non presentando alcun serio piano di

riorganizzazione e di rilancio tenta di scaricare solo sul personale nove anni di sommaria, superficiale gestione Cariplo;

non si comprende come, dopo i bilanci degli ultimi anni, che presentano modeste perdite (quello 1995 approvato nel mese di aprile 1996, mentre era in atto un'ispezione della Banca d'Italia, ha evidenziato una perdita di circa 29 miliardi) a distanza di pochi mesi dalla chiusura del bilancio 1995, si parli di una perdita di oltre 300 miliardi e di sofferenze di oltre 1.900 miliardi;

nulla dice il professor Demattè sulla politica che la Carical, in difficoltà finanziaria, intende perseguire sulle partecipate ed in particolare sulla:

Get, società concessionaria del servizio di riscossione tributi per l'intera regione Calabria e per la provincia di Salerno, utilizzata per garantirsi i flussi finanziari derivanti dai versamenti diretti e dai conti fiscali dopo averne condizionato la politica di sviluppo sul territorio con gravosi impegni finanziari;

Carisiel, per mantenere il livello occupazione e favorirne la crescita e lo sviluppo —:

1) quali interventi urgenti si intendano attuare per conoscere esattamente la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto di credito calabrese, la posizione della Banca d'Italia nella vicenda, la politica della Cariplo nel Mezzogiorno nel campo del credito e della riscossione;

2) quali iniziative si intendano assumere per verificare la strategia che la Cariplo vorrà attuare per una vera politica di sviluppo e di sostegno della intera economia meridionale;

3) se il permanere di tale situazione, disorientando il mercato, possa procurare danni allo stesso istituto. (4-05840)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la politica della Cariplo nel Mezzogiorno ed, in particolare, la gestione della Carical.*

Al riguardo, si fa presente che la banca calabrese fu sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dal mese di marzo 1987 al mese di luglio 1988, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti nel 1986.

I commissari predisposero un piano di risanamento che, nel porre le premesse per un generale riassetto organizzativo, prevedeva, tra l'altro, la modifica di alcune norme dello statuto, nonché l'aumento del fondo di dotazione, in modo da consentire l'ingresso di un « pool » di soci bancari. La Fondazione calabrese mantenne tuttavia circa il 75 per cento del citato fondo.

All'atto della consegna dell'azienda alla gestione ordinaria, sulla base di quanto rappresentato dai Commissari, i nuovi organi aziendali furono invitati a proseguire nell'azione di riassetto organizzativo, al fine di rimuovere le strutturali carenze della banca ed, in particolare, quelle concernenti l'attività di erogazione e di controllo dei crediti.

Nella seconda metà del 1992, la Carical fu trasformata in società per azioni, mediante il conferimento delle attività e delle passività, facenti capo all'ente pubblico, ad una nuova società bancaria.

Il pacchetto di controllo della nuova società fu successivamente conferito ad una finanziaria di partecipazione, denominata Fincarical, con contestuale sottoscrizione da parte di quest'ultima di un aumento di capitale della Carical SpA. La Cariplo sottoscrisse, nel contempo, un aumento di capitale di pari ammontare della Fincarical. Per effetto di quest'ultima operazione la banca milanese e la Fondazione Carical assunsero partecipazioni paritetiche del 50 per cento e stipularono appositi patti parasociali. Di fatto venne a crearsi una situazione di controllo congiunto sulla banca calabrese da parte della Cariplo e della Fondazione Carical.

Nell'aprile del 1994, la Fincarical deliberò un aumento di capitale riservato alla Cariplo, al fine di acquisire l'interessenza detenuta nella Carical dalla Cassa di Risparmio di Torino. La sottoscrizione di tale aumento di capitale consentì alla Cariplo di

elevare al 57,1 per cento l'interessenza nella Fincarical. In conseguenza di quell'operazione, nel mese di giugno 1994, l'intero conglomerato facente capo alla finanziaria calabrese, inclusa quindi la Carical, fu iscritto nel gruppo Cariplo. Nonostante le modifiche intervenute nell'assetto proprietario, rimase tuttavia inalterato il contenuto degli accordi parasociali, i quali avrebbero richiesto la concertazione con la Fondazione Carical sulle decisioni di maggior rilievo.

Alla fine del 1994, la Fondazione calabrese e la Cariplo si accordarono per uno scambio di pacchetti azionari. In particolare, la Fondazione acquisì dalla Fincarical il 37,5 per cento del capitale della Carical, ma contestualmente cedette alla Cariplo il 42,9 per cento della finanziaria calabrese, che nell'occasione mutò anche la propria denominazione in « Fincarime ».

Dal mese di settembre '95 al mese di febbraio '96, la Carical è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi di vigilanza che hanno posto in luce carenze di ordine gestionale-strategico e disfunzioni degli assetti interni.

In relazione agli esiti ispettivi, la Banca d'Italia ha sensibilizzato la Cariplo e la Fondazione Carical in merito alla indifferibile necessità di promuovere interventi destinati ad incidere sui fattori di strutturale criticità della banca.

Gli interventi effettuati da Cariplo a favore della Carical, dalla trasformazione ad oggi sono stati rilevanti.

Peraltro, nonostante le azioni già intraprese e gli iniziali miglioramenti della situazione gestionale della Carical, il netto peggioramento della congiuntura economica ha generato nuove sofferenze, rendendo necessarie ulteriori, cospicue rettifiche di valore nei bilanci della stessa.

L'azione di risanamento della controllata appare positivamente influenzata dalle risorse e dalle capacità della Cariplo, che presenta un'articolata presenza in Italia e all'estero, un'ampia dimensione dell'operatività ed una notevole dotazione patrimoniale. Inoltre, vanno considerate le potenzialità della Carical dovute al forte radicamento in zone del meridione d'Italia, dove la propensione al risparmio è molto elevata e

rimane ancora scarsa la diffusione di alcuni prodotti bancari, che possono offrire interessanti prospettive di sviluppo.

Anche se la situazione di crisi richiede l'immissione di ingenti risorse finanziarie, il conferimento di tali risorse non è di per sé risolutivo, in quanto quest'ultimo deve affiancarsi ad interventi concreti sulla struttura della banca; è necessario, poi, che si concludano accordi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, finalizzati alla riduzione del costo del lavoro.

Dall'attuazione del piano di ristrutturazione dipende la possibilità per la Carical di rimanere sul mercato e svolgere un ruolo di efficiente allocazione delle risorse nelle regioni d'insediamento, contribuendo positivamente allo sviluppo dell'economia meridionale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nella seduta del 20 febbraio 1997, il Consiglio di Amministrazione della Cariplo, nel prendere atto della situazione di squilibrio economico-patrimoniale, nella quale versano, tra l'altro, anche le altre controllate meridionali, ha approvato un articolato piano di ristrutturazione, allo scopo di realizzare una progressiva, sinergica integrazione tra Carical, Caripuglia e Carisal.

Tale piano, che verrà attuato in più fasi, prevede, oltre agli interventi di ripatrimonializzazione delle tre banche, il conferimento delle partecipazioni detenute dalla Cariplo nelle tre banche meridionali alla Fincarime, società che attualmente controlla la Carical e presso la quale verrebbero accentrare sia funzioni di coordinamento e pianificazione strategiche, sia funzioni di contenuto operativo; una sensibile riduzione dei costi operativi ed, in particolare, di quelli del personale; ed, infine, il rafforzamento commerciale delle tre controllate meridionali nell'area d'influenza, anche per effetto dell'ampliamento della gamma dei servizi offerti (gestioni patrimoniali, fondi comuni ecc.)

Le misure di riassetto contenute nel piano dovrebbero consentire il riequilibrio economico-gestionale delle tre banche entro il 1998, garantendo in prospettiva alla Cariplo un adeguato ritorno degli investimenti effettuati.

Alcuni interventi sono stati già avviati dalla capogruppo.

In particolare, nel corso del 1996, la Carical e la Caripuglia hanno stipulato accordi con le organizzazioni sindacali che comporteranno una sensibile riduzione della dinamica salariale. Per il raggiungimento di tale obiettivo è previsto un articolato ventaglio di interventi, che contempla, tra l'altro, una politica di incentivazione degli esodi, un ampio ricorso al part-time, la riduzione dell'orario di lavoro e delle voci retributive non previste dal contratto collettivo nazionale.

Tra la fine del 1996 e i primi cinque mesi del 1997, la Cariplo ha, inoltre, effettuato interventi di ripatrimonializzazione delle tre banche meridionali, per consentire alle stesse il rispetto dei limiti prudenziali di vigilanza.

Per quanto riguarda, poi, la GET SpA, società concessionaria del servizio di riscossione tributi per la regione Calabria e la provincia di Salerno, partecipata dalla Carical SpA, si fa presente che, nel mese di maggio u.s., la Cariplo ha presentato istanza alla Banca d'Italia per essere autorizzata alla costituzione, unitamente alla controllata Carical, di una società per azioni, denominata « E.TR. — Esazione Tributi SpA », che svolgerà esclusivamente la gestione del servizio di riscossione tributi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e attività connesse a tale servizio. Il capitale della costituenda società sarà interamente sottoscritto dalla Cariplo e dalla Carical in misura, rispettivamente, del 49% e del 51%.

L'iniziativa, che si inquadra nell'ambito del programma di ristrutturazione della presenza del Gruppo Cariplo nel settore dell'esazione fiscale, relativamente agli ambiti attualmente gestiti dalla partecipata Get SpA, prevede, in particolare, l'acquisto del 60,88% del capitale della Get SpA, a seguito del quale l'interessenza del gruppo Cariplo nella società esattoriale si eleverà dal 39% al 99,88%.

È prevista, inoltre:

la messa in liquidazione della « Get », in quanto per effetto delle perdite d'esercizio

'96 ricorrono i presupposti per l'attivazione dei provvedimenti ex artt. 2447 e 2448 c.c.;

l'affitto dell'azienda « Get » alla costituzione « E.TR. »;

l'avvio di una trattativa con le organizzazioni sindacali della Get SpA, al fine di addivenire ad una significativa riduzione dei costi operativi e di quelli del personale;

la ristrutturazione del servizio di esazione, anche attraverso la riduzione degli attuali sportelli della Get SpA.

La Banca d'Italia, per quanto di competenza, ha rilasciato il benestare all'acquisto dell'ulteriore interessenza nel capitale della Get ed alla costituzione della « E.TR. », nel presupposto che la capogruppo, attraverso il programma di interventi prospettato, assicuri il riequilibrio economico-gestionale del comparto esattoriale attualmente facente capo alla « Get ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

LANDOLFI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

il decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, stabilisce che, entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento, il Ministro per i beni culturali adotti un piano straordinario teso all'installazione, all'adeguamento e alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, bibliografico ed archivistico;

l'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge recita che « agli interventi del piano succitato si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 », le quali stabiliscono che « il Ministro per i beni culturali e ambientali approva entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento il piano annuale per la realiz-

zazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie »;

in base alla circolare n. 2249 del 22 maggio 1997, in attuazione del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, per la realizzazione degli interventi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 della citata legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237 —:

per quale ragione la circolare n. 2249 fissi al 30 giugno 1997, cioè con ampio anticipo, la data entro cui le amministrazioni periferiche debbano far pervenire le richieste di contributo;

per quale ragione il Ministro interrogato non abbia ritenuto di dover emanare una circolare di modifica alla circolare n. 2249, che tenga conto delle modificazioni apportate con la legge di conversione n. 203 del 1997 al citato decreto-legge n. 117;

se non ritenga che così sia stato assunto un comportamento discriminatorio nei confronti di quelle strutture che, presa visione della legge di conversione n. 203 del 1997, abbiano formulato le richieste di contributo sulla base delle modificazioni introdotte dal Parlamento;

se non ritenga di dover temporaneamente bloccare l'attuazione della citata legge di conversione n. 203 del 1997, al fine di prorogare i termini stabiliti con la circolare n. 2249 del 1997 e dimostrare così la volontà di voler tener conto delle modifiche approvate dal Parlamento in fase di conversione in legge del decreto-legge n. 117 del 1997. (4-13262)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto concernente il decreto-legge n. 117 del 6 maggio 1997, convertito dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, e la circolare 22 maggio 1997, n. 2249 applicativa del decreto-legge stesso.*

I rilievi mossi con l'interrogazione parlamentare vertono sostanzialmente su due punti:

a) *ristrettezza del termine entro il quale gli Istituti centrali e periferici del Ministero devono far pervenire ai rispettivi Uffici centrali le proposte di interventi*

straordinari da realizzare per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, termine che la suddetta circolare fissa al 30 giugno 1997;

b) impossibilità, derivante dal rispetto del termine anzidetto, di tener conto delle modifiche introdotte dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge.

Conseguentemente viene chiesto di prorogare il termine previsto dalla circolare n. 2249 del 1997.

In ordine al rilievo sub a) si fa presente che la fissazione al 30 giugno 1997 del termine, di natura peraltro ordinatoria, per la presentazione delle proposte da parte degli Uffici del Ministero è dovuta alla necessità di adottare il piano straordinario di interventi, predisposto sulla base delle anzidette proposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (6 luglio 1997), così come prevede l'articolo 1 del decreto stesso.

Il richiamo all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 non inficia, pertanto, le scadenze temporali previste dalla circolare sopra richiamata.

Per quanto riguarda, poi, le osservazioni di cui alla lettera b) si ritiene che le modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge, non avendo innovato sostanzialmente l'originario provvedimento legislativo, non hanno inciso sulla completezza delle proposte avanzate al giugno 1997.

Infatti la modifica principale introdotta dalla legge di conversione è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 laddove è stato precisato che, qualora gli interventi abbiano ad oggetto beni appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, già previsti nel testo del decreto-legge, questi debbano avvenire in conformità all'intesa tra Stato e Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli enti stessi.

Inoltre un'eventuale proroga del termine indicato nella circolare in questione ritarderebbe la predisposizione del piano che

ratione materiae richiede invece una rapida adozione.

Per le motivazioni suesposte non si ritiene, pertanto, di dover modificare la circolare oggetto dell'interrogazione parlamentare.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

LECCESE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il distaccamento di polizia stradale di Castellana Grotte (Bari) verrà nell'immediato futuro soppresso o trasferito in altro comune;

vista l'affluenza di turisti presso il complesso carsico delle grotte del succitato comune pugliese e la conseguente richiesta di maggiori interventi in termini di pubblica sicurezza, disciplina del traffico e ordine pubblico, si presume che il provvedimento apporterebbe notevoli disagi alla cittadinanza;

esso sarebbe in netto contrasto con la delibera del 26 giugno 1997 del consiglio comunale di Castellana Grotte, che al contrario mira all'ampliamento del suddetto distaccamento proprio in virtù dei motivi suesposti ed in considerazione della presenza nella zona di numerose ed importanti strade statali (n. 16, n. 377, n. 172) —:

se intenda verificare la veridicità dei fatti suesposti;

quali iniziative intenda intraprendere per un eventuale potenziamento del distaccamento di polizia stradale di Castellana Grotte, al fine di garantire i compiti istituzionali di competenza della forza di polizia stradale. (4-11550)

RISPOSTA. — Si rappresenta che l'Amministrazione della pubblica sicurezza ha avviato la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale allo scopo di razionalizzare l'impiego delle forze disponibili, soprattutto attraverso nuove metodologie operative.

Il progetto di riarticolazione dei servizi è diretto a recuperare funzionalità per quanto concerne le attività interne ai vari presidi, a beneficio di una intensificazione dei servizi esterni, al fine di potenziare la vigilanza sulla viabilità.

Il suindicato progetto si inserisce nella complessiva ed analitica verifica, recentemente richiesta ai prefetti della dislocazione dei presidi di polizia nelle singole province.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la pubblica opinione andrebbe informata sull'XI rapporto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che elimina quella che secondo l'interrogante è la vergognosa e scandalosa montatura in atto contro il Sud del Paese;

infatti sarebbe giusto che tutto il popolo italiano venisse a conoscenza dei dati reali, portati avanti dal Cnel, anche per avere una visione corretta dei fatti e delle vere realtà del paese;

in detto rapporto si sfatano i luoghi comuni e scaturisce in modo chiaro e inconfutabile che il sud paga molto e non riceve abbastanza;

dall'analisi della distribuzione regionale del carico fiscale e parafiscale riferito alle sole entrate dello Stato, sommando il contributo delle tre componenti (imposte dirette, imposte indirette, contributi previdenziali), emerge — scrive il Cnel — un sistema tributario sostanzialmente regressivo, o, al più, quasi proporzionale al reddito. Infatti, il rapporto fra entrate tributarie ed extratributarie complessive dello Stato e reddito privato è pari al: 50,87 per cento nell'Italia nord-occidentale; 53,09 per cento nell'Italia nord-orientale; 53,9 per cento nell'Italia centrale; 54,9 per

cento nell'Italia meridionale; 70,08 per cento nell'Italia insulare;

l'evidenza smentisce dunque la tesi secondo cui il nord paga all'erario di più del sud in proporzione al reddito che produce, come sostiene il Cnel;

questo tipo di considerazioni — afferma il Cnel — non varia prendendo in esame la quantità di spesa pubblica *pro capite* (quanto lo Stato spende per ogni cittadino, sia in investimenti, che per spese di gestione);

se si esamina tale voce, si nota che le parti del Paese più favorite sono l'Italia centrale (+25,8 per cento) e quella nord-occidentale, mentre la spesa nell'Italia nord-orientale si colloca di poco al di sopra della media (+1,55 per cento) e nell'Italia meridionale (-22,6 per cento) e insulare (-26,4 per cento) scende molto al di sotto;

praticamente i cittadini delle regioni meridionali beneficiano di una spesa statale *pro capite* inferiore rispetto ai cittadini del centro-nord;

la situazione non si riequilibra nemmeno considerando la distribuzione della spesa previdenziale *pro capite*. Infatti, ai cittadini dell'area nord-occidentale vanno mediamente 4.910.000 lire; a quelli dell'area nord-orientale lire 4.341.000; a quelli dell'Italia centrale 3.887.000 lire ed ai cittadini del sud e delle isole poco più di 2.800.000 lire —;

se il Governo, di fronte a questo quadro, non intenda promuovere una giusta azione per riequilibrare i dati e creare sviluppo anche nelle regioni meridionali e insulari, che hanno sempre subito torti di ogni genere e sono state sfruttate e abbandonate — ad avviso dell'interrogante — in modo crudele; la verità deve infatti venire fuori, anche per sfatare la tesi aberrante di un sud assistito e parassita; il sud è stato ed è vittima, ha subito e subisce torti di ogni genere ed è giunto il momento di porvi fine;

se il Governo intenda, in base ai su richiamati dati, dire al popolo la verità e studiare un piano per rimediare alle ingiustizie che sono sempre state perpetrate verso le regioni meridionali, e verso la Sicilia in particolare, sempre sfruttata peggio di una colonia;

cosa intenda fare il Governo, quali iniziative abbia in animo di portare avanti, quali investimenti concreti intenda effettuare per rimediare ad una situazione aberrante, che ha lasciato nel sottosviluppo il sud del Paese, che ha subito queste ingiustizie ed ha pagato sempre il prezzo più alto. (4-10246)

RISPOSTA. — *Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto facendo presente che, in merito, chiarimenti sono stati richiesti allo stesso CNEL, al cui documento l'On.le Interrogante ha fatto esplicito riferimento.*

Il rapporto tra entrate fiscali complessive (Stato + Regioni + Enti Locali) e reddito privato non può di per se stesso essere assunto a indice di incidenza fiscale, poiché a denominatore non compare il valore dei servizi non destinabili alla vendita (la Pubblica Amministrazione).

L'incidenza fiscale effettiva, i cui dati sono presentati nell'ultima colonna della tabella 7 a pag. 19 del Rapporto CNEL (accanto ai dati citati nell'interrogazione), è del 43,7% nell'Italia Meridionale e del 54,7% nell'Italia Insulare, rispettivamente circa 3 punti percentuali al di sotto della media nazionale (46,4%) la prima e 8 punti percentuali al di sopra la seconda.

L'incidenza fiscale eccessiva si verifica, quindi, secondo le elaborazioni presentate nel Rapporto e basate su dati stimati risalenti all'anno 1994, solo nell'Italia Insulare, probabilmente per effetto del sistema fiscale delle Regioni a statuto speciale. È peraltro da notare che il reddito del settore privato è proporzionalmente molto più basso nel sud che nel centro-nord del Paese (chiaro sintomo del fatto che la spesa pubblica non è stata sinora in grado di favorire un processo endogeno e autopropulsivo dell'economia privata nel Mezzogiorno).

Sulla distribuzione della spesa statale presentata nella tabella 8 del suddetto Rapporto grava con un peso niente affatto trascurabile l'onere del debito pubblico, che è ripartito tra le regioni in funzione dei percettori dei pagamenti degli interessi sui titoli (persone fisiche e giuridiche), che notoriamente sono maggiormente concentrati nelle regioni ricche del centro-nord. In altra parte del Rapporto (tabella 12 a pag. 36) viene analizzata la spesa di funzionamento, al netto degli oneri del debito pubblico, e sommando le spese effettuate dall'insieme della Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni ed Enti Locali). Questo dato è sicuramente più corretto perché riguarda la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta per l'erogazione delle funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo. Da esso si desume che comunque nel Mezzogiorno la spesa pubblica pro capite è inferiore alla media nazionale, ma non in misura così elevata come si afferma nell'interrogazione.

La politica di sviluppo in atto nelle regioni meridionali rappresenta un fattore progressivamente perequativo dello squilibrio segnalato dall'On. Interrogante, contenuto già oggi, peraltro, in limiti meno elevati rispetto a quanto ritenuto nell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Giorgio Macciotta.

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

quale sia lo stato dei rapporti diplomatici tra l'Italia e l'Afghanistan dopo la conquista del potere dei Talebani;

se non intenda promuovere iniziative tese a far rispettare i diritti umani calpestatosi dal nuovo regime di Kabul;

se non ritenga di elevare formali proteste nei confronti del governo afgano in riferimento ai gravi episodi di intolleranza compiuti dai governanti integralisti soprattutto a danno delle donne afgane;

se non ritenga doveroso accertare quanto ha denunciato la commissaria europea, onorevole Emma Bonino, secondo la quale non meglio precisati interessi economici e strategici spingerebbero i governi occidentali ad accettare passivamente l'affermarsi di un regime che nega i diritti scritti in tutte le convenzioni dell'organizzazione delle Nazioni unite;

se non ritenga moralmente e politicamente corretto che il Governo di un grande paese civile come l'Italia prenda aperta posizione contro il regime instaurato a Kabul che pratica, da quanto viene riferito dai giornali occidentali, la tortura e l'assassinio politico per dissenzienti.

(4-03946)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato si fa presente che il Governo italiano, che non ha riconosciuto al pari degli altri partners dell'Unione Europea il regime instaurato dai Talibani dopo la conquista di Kabul, continua a seguire con particolare preoccupazione l'evoluzione della situazione in Afghanistan, adoperandosi in tutte le sedi utili, in particolare alle Nazioni Unite ed in coordinamento con i partners dell'Unione Europea, per richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulla gravità degli eventi in quel Paese e per contribuire ai tentativi della comunità internazionale di trovare una soluzione pacifica al conflitto.*

Per quanto riguarda più in particolare i diritti umani, il Governo italiano ha svolto un ruolo propulsivo, attivandosi da subito per far sentire la sua voce di condanna delle gravi violazioni in quel Paese. Nel corso degli ultimi due anni, l'Italia, nella sua veste di membro del Consiglio di Sicurezza, ha a più riprese partecipato attivamente al dibattito sulla situazione in Afghanistan. Il Governo italiano ha concorso all'adozione, il 30 settembre 1996, di un testo di dichiarazione presidenziale del CdS nel quale si fa appello alle parti per una immediata cessazione delle ostilità e per il perseguimento di un dialogo politico mirato alla riconciliazione nazionale. Nella dichiarazione presidenziale si chiede inoltre alle parti di cooperare con le Nazioni Unite e con tutte

le organizzazioni umanitarie presenti in Afghanistan affinché le popolazioni afgane possano beneficiare degli aiuti di emergenza della comunità internazionale. L'Italia ha concorso inoltre all'elaborazione della seconda delibera adottata dal Consiglio di Sicurezza il 22 ottobre 1996, la Risoluzione 1076, che contiene un paragrafo, predisposto su iniziativa italiana, che fa esplicito riferimento alla condizione delle donne.

2. In questo quadro, il Governo italiano, già impegnato a contribuire agli sforzi umanitari in corso per alleviare le sofferenze della popolazione civile, ritiene che altre iniziative debbano essere prese nei fori opportuni per sensibilizzare ulteriormente la comunità internazionale su questo problema. Attenzione verrà prioritariamente data alla condizione delle donne.

3. Oltre al Consiglio di Sicurezza, le Nazioni Unite si sono da sempre interessate della situazione dei diritti umani in Afghanistan, sia a New York presso l'Assemblea Generale che a Ginevra presso la Commissione dei diritti umani. Viene discussa ed approvata a Ginevra una risoluzione (da ultimo Ris. 65/1997) che rinnova il mandato di un Relatore Speciale, incaricato di fare rapporto, oltre alla Commissione, anche all'Assemblea Generale. Il contenuto del prossimo rapporto fornirà elementi aggiuntivi a quelli già attualmente in nostro possesso. L'Italia ha da sempre svolto un ruolo propositivo sui diritti umani in Afghanistan. Il Governo italiano continuerà a seguire la questione affinché il testo della risoluzione mandi un messaggio inequivoco ai responsabili delle gravi violazioni nei confronti delle donne, esprimendo una ferma condanna di tutte le pratiche discriminatorie già poste in atto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MALGIERI — *A Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

a seguito di una recente decisione del direttore della filiale di Salerno, l'agenzia postale di Rodio, frazione del comune di

Pisciotta, in provincia di Salerno, resta aperta al pubblico soltanto dalle ore 8,15 alle ore 10,15;

un così ridotto orario di apertura dell'ufficio postale sta causando gravi disagi all'utenza, in particolare agli anziani, i quali hanno difficoltà a raggiungere agenzie postali vicine, la più vicina delle quali si trova a Pisciotta, distante molti chilometri da Rodio —:

se non ritenga di sollecitare il direttore di filiale di Salerno a ripristinare immediatamente, senza attendere il 22 settembre 1997, l'orario normale di apertura al pubblico dell'agenzia di Rodio, atteso che la sperimentazione ha già dato esito negativo. (4-11586)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, N. 662 l'ente Poste Italiane ha presentato un « piano di impresa » per gli anni 1997-1999 nel quale vengono prefigurate le alternative possibili per raggiungere l'obiettivo indicato dalla stessa legge, che è quello di arrivare alla trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni entro il 1997.

Tale piano individua i provvedimenti necessari per il riassetto ed il riequilibrio dell'ente stesso in modo da conseguire risultati operativi in linea con gli standard europei in tema di qualità e di caratteristiche dei servizi prestati, di produttività e di equilibrio economico, con la eliminazione di qualsiasi aggravio sul bilancio dello Stato derivante da condizioni di non efficienza.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la specifica situazione dell'agenzia di Rodio il citato ente ha comunicato che in considerazione del bassissimo volume di traffico registrato, della consistenza numerica della popolazione residente, nonché dei parametri produttivi dell'agenzia in parola, è stata decisa la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo che prevede l'apertura dell'ufficio con orario ridotto — dalle ore 8,30 alle ore 11,50 — allo scopo di raggiungere il duplice obiettivo di utilizzare meglio le risorse umane disponibili e di rispettare le esigenze dell'utenza.

Tale fase sperimentale si è conclusa il 20 settembre, per cui a decorrere dal 22 settembre 1997 è stato ripristinato il normale orario.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MAMMOLA, DI LUCA, ROSSO, ARMO-SINO e VINCENZO BIANCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il telefono pubblico deve essere considerato un servizio reso al cittadino; spesso infatti gli apparecchi telefonici pubblici sono ubicati su territorio comunale e questa circostanza rafforza il loro carattere di servizio di pubblica utilità;

l'uso del telefono pubblico deve essere facilitato in ogni modo, perché può capitare che i cittadini debbano farvi ricorso, in qualunque ora del giorno e della notte, in condizioni di emergenza;

da alcuni anni a questa parte, la Telecom Italia ha progressivamente modificato i telefoni pubblici, sostituendo quelli utilizzabili solo con i gettoni con altri in grado di funzionare anche con monete metalliche; successivamente, la società telefonica attivava una « terza generazione » di telefoni pubblici, che, oltre che con il tradizionale gettone e con le monete poteva essere utilizzato anche con carte telefoniche; infine, nella fase di espansione del servizio e della moltiplicazione degli apparecchi, sono stati installati telefoni abilitati solo alla carta telefonica, o, innovazione più recente, utilizzabili esclusivamente con la « carta di credito telefonica »;

le carte telefoniche emesse dalla Telecom Italia hanno una scadenza e possono essere utilizzate solo entro la data su di esse indicata, dopo di che si smagnetizzano e, come scritto con chiarezza sulla carta stessa, non sono rimborsabili, anche se mai utilizzate od utilizzate parzialmente, ciò di fatto assicura alla Società telefonica un

introito supplementare, che viene pagato anticipatamente per un servizio in realtà non fornito;

la presenza nelle strade della città di telefoni pubblici che possono essere attivati solo con la carte di credito telefonica, strumento che, per sua natura, non può che avere una diffusione limitata, costituisce un grave impedimento, che può ridurre la possibilità di accesso ad un servizio pubblico a moltissimi cittadini —:

se non intenda porre fine a questa forma di indebito arricchimento della Telecom Italia, invitando la società telefonica a ritirare dal commercio le schede telefoniche con scadenza ed a sostituirle con altra di durata illimitata nel tempo, come del resto avviene in altre nazioni europee;

se non ritenga opportuno vietare alla Telecom Italia di installare su aree pubbliche telefoni in grado di funzionare esclusivamente con carta di credito telefonica. (4-03740)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che tutti gli apparecchi telefonici a scheda accettano oltre alla carta di credito telefonica anche le schede telefoniche prepagate e, in alcuni specifici casi — quali stazioni, aeroporti e alberghi — anche le carte di credito commerciali.*

In particolare, ha proseguito la medesima concessionaria, su una consistenza complessiva di apparecchi telefonici a disposizione del pubblico pari a 384.300 impianti, in tutto il territorio nazionale, solo n. 58.800 (ovvero il 15,3%) sono abilitati al pagamento esclusivamente tramite carte di credito telefoniche o schede prepagate.

Ciò premesso, la medesima Telecom ha significato che le carte di credito hanno validità illimitata poiché il costo delle telefonate effettuate viene automaticamente addebitato sulla bolletta telefonica dell'utente senza alcun costo aggiuntivo; le schede telefoniche, invece, hanno attualmente una validità media di due anni e mezzo: tale

validità è determinata dalla capacità tecnica di mantenimento del segnale magnetico impresso sulla banda della scheda, in quanto oltre tale periodo non è tecnicamente possibile garantire la lettura del livello minimo del segnale che consente una corretta accettazione della scheda stessa.

D'altra parte, i tempi di distribuzione e la vendita, consentita fino a sei mesi prima della data di scadenza, nonché il periodo di validità della scheda, sono tali da lasciare al cliente ampi margini temporali di utilizzo.

Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle esigenze dell'utenza, la concessionaria predetta ha in corso di sperimentazione le modalità operative che consentiranno alla clientela di ottenere il rimborso o la sostituzione della scheda telefonica scaduta sia presso ogni filiale, sia presso il corrispondente negozio sociale.

A completamento di informazione si evidenzia che l'utilizzo delle schede telefoniche risulta particolarmente comodo e gradito alla clientela e, inoltre, ha permesso alla ripetuta Telecom di limitare i continui atti vandalici perpetrati su telefoni a disposizione del pubblico, con conseguente maggiore disponibilità operativa degli apparecchi stessi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 7 aprile 1997, il consiglio comunale di Campo San Martino (Padova), governato da una giunta leghista, ha approvato un nuovo regolamento per l'assunzione del personale, in base al quale si riconosceranno ai veneti « doc » quattro punti in più nei concorsi pubblici;

in questo modo si è introdotto il cosiddetto criterio del « privilegio territoriale » che è contrario a qualsiasi norma sull'eguaglianza tra i cittadini italiani —:

se ritenga che la delibera in questione costituisca una grave violazione della Costituzione e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere al riguardo;

se ritenga che queste continue « provocazioni » attuate da giunte a guida leghista possano favorire il crescere ed il propagarsi di gruppi come la « Serenissima Armata Veneta », che, in nome di una presunta volontà secessionista, rischiano di determinare una situazione di grave allarme sociale e di pericolo per le stesse popolazioni venete. (4-11310)

RISPOSTA. — *La norma inserita nel nuovo regolamento dei concorsi e delle procedure di assunzione approvata dal consiglio comunale di Campo S. Martino (Padova), in cui viene previsto un punteggio aggiuntivo da assegnare ai residenti nel Veneto, presenta evidenti difformità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 9, della legge n. 127 del 1997, norma sopravvenuta, alla quale, tuttavia, il regolamento dovrebbe conformarsi.*

Tale disposizione prevede, infatti, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali deve disciplinare le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/1993, laddove è stabilito che i pubblici concorsi devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità. La norma regolamentare in questione, così come formulata, viola, invece, il principio di uguaglianza dei cittadini, sotto il profilo delle condizioni personali e sociali, previsto dall'articolo 3 della Costituzione, nonché i principi di accesso al pubblico impiego che, in quanto tali, sono coperti da riserva di legge (articolo 97).

Peraltro, il sistema dei controlli previsto dalla legge n. 127 del 1997 rimette alla giunta comunale l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi. Poiché tale atto non è sottoposto a controllo — ad eccezione di quella forma di controllo « eventuale » di cui all'articolo 17, commi 38 e 39, della stessa legge n. 127 del 1997 — l'illegittimità della norma regolamentare indicata potrebbe essere dichiarata, con conseguente annullamento, in sede di applicazione, a

seguito di impugnazione del bando di concorso che ne richiamasse lo specifico contenuto.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

MANZIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

molti organi di informazione (da ultimo, il Mattino del 15 settembre 1997, in cronaca di Salerno) danno conto della probabile predisposizione di un decreto-legge che possa modificare la statuizione contenuta nel sesto comma, dell'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, al fine di consentire al candidato sindaco, eletto al primo turno, di conseguire il premio di maggioranza anche nell'ipotesi in cui la lista o il gruppo di liste ad esso collegate non abbia superato il cinquanta per cento di voti validi;

a tal proposito, gli organi di informazione riferiscono di un incontro che a breve dovrebbe avvenire fra il Ministro interrogato, il segretario del Pds onorevole D'Alema ed alcuni sindaci uscenti, riconducibili al Pds, al fine di ottenere garanzie in tal senso;

appare evidente come la modifica prospettata consentirebbe ipoteticamente ad alcuni sindaci, peraltro ben individuabili, di non collegarsi a gruppi di liste ma ad una sola lista, nella speranza di ottenere così una maggioranza « personale » in consiglio, certamente non riconducibile né al criterio delle coalizioni contrapposte, né ad un programma politico-amministrativo di ampio respiro —:

se rispondano al vero tali illazioni;

se non ritengano invece che una modifica di tal fatta, introdotta peraltro con un decreto-legge, violerebbe le regole di una corretta democrazia, intervenendo — ad introdurre — peraltro in un periodo fortemente sospetto, qual è quello precedente alle consultazioni elettorali, innovazioni senz'altro riconducibili ad interessi

particolari e facilmente individuabili, piuttosto che ad interessi generali, connessi alla effettiva governabilità degli enti locali.
(4-12475)

RISPOSTA. — *Il disegno di legge d'iniziativa governativa recante « Disposizione in materia di durata e di elezione degli organi di comuni e province » (AC 4051) è stato presentato in data 28 luglio 1997 ed è, attualmente, all'esame della 1° Commissione della Camera dei Deputati.*

Il suddetto disegno di legge, tra l'altro, prevede, all'articolo 3, l'attribuzione di un premio di maggioranza a favore della coalizione di liste collegate al sindaco eletto al primo turno, al fine di ridurre il rischio che un sindaco eletto sin dal primo turno debba coabitare con una maggioranza consiliare di esponenti delle liste a lui avverse.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

MARENGO e IACOBELLIS. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio centrale per la giustizia minorile, nell'ambito dei propri ed esclusivi compiti in materia internazionale, è stato designato quale autorità centrale per l'espletamento dei compiti previsti dalle seguenti convenzioni: convenzione tra Repubblica italiana e Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori (entrata in vigore il 1° marzo 1995 - Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1995, supplemento n. 42); convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e di ristabilimento dell'affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980); convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (L'Aja 25 ottobre 1980); convenzione in materia di protezione di minori (L'Aja 5 ottobre 1961); convenzioni in materia di rimpatrio di minori (L'Aja 28 maggio 1970); Leggi 15 gennaio 1994 n. 64 e 23 dicembre 1992 n. 524;

quanto prima sarà sottoposta al Parlamento italiano la ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozione, aperta alla firma all'Aja il 29 maggio 1993 —:

se corrisponda al vero che l'Autorità Centrale prevista dalla citata ultima convenzione (Aja 29 maggio 1993), pur dovendo essa svolgere compiti anche di tipo paragiudiziario, non verrà più incardinata, al pari delle altre autorità centrali, presso l'ufficio centrale per la giustizia minorile del ministero di grazia e giustizia, bensì presso il ministero per la solidarietà sociale, da cui, ovviamente, dipenderanno, in materia di adozione internazionale, i tribunali per i minorenni;

se corrisponda al vero che l'adozione internazionale di minori dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo di enti privati e non tramite i tribunali per i minorenni, così come previsto per l'adozione nazionale;

se siano a conoscenza, e condividano, che con tale nuova procedura, diversa da quella prevista per minori italiani, si viene ad introdurre illegittimamente una distinzione tra minori di serie a e di serie b, a seconda che si tratti di italiani o stranieri, in palese violazione, oltre che di normative internazionali anche e soprattutto della nostra Carta costituzionale;

se siano a conoscenza, e condividano, che con tale procedura si viene ad affidare alla valutazione arbitraria degli enti privati la scelta della coppia adottante e l'abbinamento della stessa al minore adottando, con ciò alimentando, in concreto, il « mercato » dei minori stranieri attraverso una vera e propria compravendita legalizzata;

se siano a conoscenza e condividano che tali enti, così come hanno operato finora, continuano a privilegiare in modo discriminatorio le coppie più abbienti che spontaneamente od indotte sono in grado di versare cospicui « contributi » (fino a sessanta-ottanta milioni di lire), sottraendo così al ministero di grazia e giustizia spe-

cifiche competenze in materia di adozione internazionale, previste per legge e da esso espletate gratuitamente;

se siano a conoscenza che all'attuale direttore dell'ufficio centrale giustizia minorile, cons. Magno — che, appena nominato, risulta agli interroganti aver subito provveduto a modificare precedenti disposizioni delegando agli enti privati tutta l'attività dell'autorità centrale in materia di adozione di minori peruviani — sia stata assicurata la nomina a direttore dell'istituenda autorità centrale della convenzione dell'Aja 29 maggio 1993 presso il ministero della solidarietà sociale;

se siano a conoscenza che lo stesso direttore, a sua volta, avrebbe assicurato al personale che attualmente svolge i suoi compiti all'interno delle autorità centrali costituite presso l'ufficio giustizia minorile, l'inserimento nei ruoli del personale dell'istituenda autorità centrale per le adozioni internazionali, lasciando che il restante personale, che si occupa dell'importante funzione istituzionale dell'intervento e del trattamento dei minori del circuito penale e della prevenzione e del recupero dei minori disadattati sul territorio in stretto collegamento con gli enti locali, venga riassorbito dall'amministrazione specializzata nell'importante compito, di alta rilevanza sociale, della tutela dei diritti dei minori;

se nell'interesse dei minori, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia vogliano intervenire visto che l'ufficio giustizia minorile, che fino a poco tempo fa stava decollando con grande sforzo ed impegno di tutti i suoi componenti, in questi ultimi tempi, sembra essere diventato merce di scambio per soddisfare appetiti politici o di carriera nel più completo disinteresse dei minori e della tutela dei loro diritti continuamente calpestati da chi dovrebbe istituzionalmente difenderli. (4-10140)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione indicata in oggetto si premette:

1 — che l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, già designato quale Autorità

Centrale per l'espletamento dei compiti previsti da diverse convenzioni internazionali, non verrebbe, presumibilmente, investito di analoghi compiti dopo la futura ratifica della Convenzione sull'adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, in quanto essi verrebbero attribuiti al Dipartimento per la solidarietà sociale;

2 — che l'adozione di minori stranieri sarebbe effettuata esclusivamente per mezzo di enti privati e non tramite i tribunali per i minorenni, come previsto invece per l'adozione di minori italiani, così introducendo un'illegittima distinzione fra adottandi italiani e stranieri ed attribuendo alla valutazione arbitraria di enti privati la scelta della coppia adottante e l'abbinamento con l'adottando, in modo tale da alimentare il mercato di minori stranieri attraverso una vera e propria compravendita legalizzata;

3 — che i suddetti enti privati, proseguendo nel loro attuale operato, privilegierebbero in modo discriminatorio le coppie più abbienti, capaci di versare cospicui « contributi », a danno di quelle non abbienti che sarebbero private della possibilità di ricorrere all'opera gratuita del Ministero di grazia e giustizia, prevista dalla legge;

4 — che l'attuale direttore dell'U.C.G.M., dopo aver modificato precedenti disposizioni e delegato ad enti privati tutta l'attività dell'Autorità Centrale in materia di adozione di minori peruviani, avrebbe avuto assicurazione di essere nominato direttore della futura Autorità Centrale prevista dalla citata Convenzione de l'Aja, presso il Dipartimento della solidarietà sociale; che lo stesso direttore avrebbe assicurato l'inserimento nei ruoli di tale ultima Autorità Centrale al personale che attualmente presta servizio negli analoghi organismi funzionanti presso l'U.C.G.M. mentre il restante personale, che ora si occupa del trattamento dei minori nel circuito penale, sarebbe assorbito « dall'amministrazione specializzata nell'importante compito, di alta rilevanza sociale, della tutela dei diritti dei minori ».

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio

dei Ministri ed al Ministro di grazia e giustizia d'intervenire per evitare che l'U.C.G.M. divenga « merce di scambio per soddisfare appetiti politici o di carriera nel più completo disinteresse dei minori e della tutela dei loro diritti continuamente calpestati da chi dovrebbe istituzionalmente difenderli ».

In merito, si osserva quanto segue.

Sui primi due punti, si segnala che il disegno di legge governativo, di autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'adozione internazionale dei minori, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri ed è stato trasmesso al Senato. Nella sede parlamentare, pertanto, sarà possibile affrontare la discussione sulla collocazione dell'Autorità Centrale e sui compiti degli enti, pubblici e privati, autorizzati a svolgere, sotto determinati controlli, alcune pratiche relative a dette adozioni. Si osserva, per inciso, che la menzionata Convenzione contiene molte clausole relative a tali argomenti, su cui, come su tutto il resto, non ammette riserve (articolo 40). D'altra parte, l'intervento di enti specializzati per l'adozione internazionale è già previsto dalla legislazione italiana vigente (articolo 38, legge 4 maggio 1983, n. 184) ed è generalmente considerato indispensabile per una maggior correttezza e speditezza dei rapporti in questo campo, in quanto serve ad eliminare gli inconvenienti delle cc.dd. adozioni « indipendenti » (quelle stesse che, con linguaggio giornalistico, sono dette « adozioni fai da te »). La Convenzione ed il d.d.l. citati, peraltro, non prevedono affatto l'esclusione della competenza attuale dei tribunali per i minorenni quanto all'accertamento dell'idoneità degli aspiranti all'adozione ed alla pronunzia dei provvedimenti definitivi.

Sul terzo punto, si osserva che, a differenza di quanto accade per l'adozione di un bambino italiano, l'adozione internazionale comporta dei costi, quale che sia l'ente interessato (Autorità Centrale ministeriale o ente privato o entrambi), perché gli adottanti debbono recarsi all'estero e soggiornarvi per un certo periodo, più o meno lungo, secondo le normative dei diversi Paesi; inoltre, debbono rivolgersi a profes-

sionisti del posto, le cui prestazioni professionali sono sovente molto costose, e debbono soddisfare altre condizioni, di natura fiscale, imposte dalla legge del Paese « donatore ». Gli enti privati autorizzati garantiscono, sotto la sorveglianza che il provvedimento di legge all'esame del Parlamento vorrà disporre, uniformità di trattamento, gestione sollecita delle pratiche, professionalità degli interventi ed esclusione delle varie forme possibili di speculazione: l'intervento di questi enti assicura, pertanto, maggiore correttezza ed anche risparmio ed è stato perciò accolto dalla Convenzione de L'Aja in modo vincolante (esclusione delle riserve), essendo praticato da tutti i Paesi che accolgono minori stranieri in adozione; è quindi auspicabile che sia attuato su più vasta scala anche in Italia giacché il nostro Paese, pur essendo ai primi posti nel mondo per adozione di minori stranieri, registra tuttora un numero eccessivo di adozioni « indipendenti » (oltre l'85%). La discriminazione che, purtroppo, si determina per effetto della ineliminabile onerosità dell'adozione internazionale, può essere superata soltanto attraverso forme di sostegno pubblico a favore dei meno abbienti, come il menzionato d.d.l., appunto, prevede.

Sul quarto punto, — provvedimenti dell'attuale Direzione dell'U.C.G.M., di delega di funzioni ad enti privati, per il disbrigo di pratiche inerenti all'adozione di minori peruviani, e di « riassorbimento » del dipendente personale nell'istituenda Autorità Centrale ed in una « amministrazione specializzata », con conseguente vanificazione della funzione e dell'opera dello stesso U.C.G.M. — si rileva che gli enti delegati a svolgere alcune funzioni (non tutte) previste dalla Convenzione Italia-Perù sull'adozione di minori sono quelli stessi cui già la precedente direzione dell'Ufficio aveva conferito una delega parziale con provvedimento in data 23 febbraio 1996. Con provvedimento in data 23 gennaio 1997, tale delega è stata soltanto ampliata, allo scopo di far coincidere l'attività di detti enti con le previsioni contenute nella citata Convenzione, fatta a Lima il 17 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1° marzo 1995 (Suppl. ord. n. 42 alla G.U. n. 89 del 15 aprile 1995).

Quanto alla denunciata intenzione di disperdere il personale dell'U.C.G.M., inserendolo nei ruoli della futura Autorità Centrale o in quelli di altra « amministrazione specializzata », si osserva che non solo tale intenzione non esiste affatto, ma che, al contrario, la Direzione di detto Ufficio si è fortemente adoperata, vincendo anche talune resistenze, per l'approvazione definitiva delle dotazioni organiche dell'U.C.G.M., avvenuta con D.P.C.M. 23 aprile 1997, registrato alla Corte dei Conti il 28 maggio 1997 e recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U., suppl. ord. n. 129 del 28.6.1997).

Quanto all'affermazione secondo cui al Direttore dell'U.C.G.M. sarebbe stata assicurata la nomina ad altro incarico, l'interessato smentisce tale circostanza nel modo più fermo e categorico.

Si rimette alla competente sede parlamentare, com'è doveroso ed opportuno, la discussione in ordine alle problematiche concernenti la ratifica della Convenzione de L'Aja sull'adozione internazionale dei minori e le conseguenti disposizioni di carattere amministrativo.

Il Ministero per la Solidarietà sociale, in riferimento all'atto ispettivo in oggetto, fornisce i seguenti elementi di competenza.

Com'è noto l'iter adozionale, e la stessa adozione in sé, non si sostanzia in una mera procedura giudiziaria coinvolgendo aspetti psicologici, sanitari, sociali e antropologici in maniera consistente se non prevalente.

Anche sul piano delle professionalità e delle amministrazioni coinvolte nell'adozione internazionale è appena il caso di rilevare come siano fondamentali le funzioni espletate dai servizi psico-socio-sanitari che sviluppano la loro attività sulla base di valutazioni e decisioni politiche regionali o locali.

Contrariamente, dunque, alle altre Convenzioni richiamate dall'interrogante nel caso delle adozioni internazionali l'autorità centrale non rappresenta solo lo strumento di cooperazione ed interlocuzione intergiudiziaria ma l'organo che deve corrispondere alla funzione di coordinamento e di raccordo delle attività di Regioni, Enti locali e dell'associazionismo (particolarmente vitale

ed importante in questo settore). Tanto più quest'ultima appare la funzione principale dell'autorità centrale per le adozioni internazionali (che nel testo del disegno di legge di ratifica si chiama Alta Commissione) se si considera che nel nostro sistema giuridico non può in alcun modo configurarsi un coordinamento delle attività dei tribunali da parte di qualsivoglia amministrazione.

Essendo, pertanto, per la stessa delicatezza e complessità della materia, impossibile la sua riduzione ad attività esclusivamente giudiziaria ed essendo stata unanimemente ritenuta opportuna la collocazione dell'autorità centrale, da istituirsi ai sensi della Convenzione dell'Aja al di fuori del Ministero di Grazia e Giustizia, il Governo ha ritenuto utile e significativa l'istituzione della suddetta autorità centrale (in maniera consimile ad altri organismi con funzionari autorevoli di garanzia e di coordinamento) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MARTINAT. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

la recente legislazione ha posto in evidenza l'annosa questione dell'aberrante fenomeno dell'usura, che tanti danni e lutti ha causato e causa a centinaia di migliaia di cittadini italiani;

dalle associazioni degli imprenditori, ma anche dalla Chiesa, dai partiti e dai sindacati continua la quasi quotidiana denuncia del vessatorio atteggiamento del sistema bancario italiano, che con farraginosi ed incomprensibili sistemi amministrativi di fatto fa notevolmente lievitare i già elevatissimi tassi applicati su prestiti, fidi e massimo scoperto di conto;

gli effetti di questa politica vessatoria del sistema bancario italiano si traducono in gravissimi disagi sociali per una vasta parte della popolazione, spesso la più indifesa, di cui fa parte un considerevole

numero di artigiani, di commercianti, di professionisti, di imprenditori medio-piccoli, la maggior parte residente nel centro-sud d'Italia, con conseguenze gravissime sul tessuto sociale e nella perversa alimentazione degli illeciti affari della criminalità organizzata;

le stesse associazioni degli imprenditori, del lavoro autonomo, dei dipendenti, oltre alla Chiesa, hanno più volte lamentato quantomeno la lentezza, se non la colpevole inerzia, di molte procure, presso cui giacciono migliaia di esposti che fanno anche riferimento ad atteggiamenti bancari non solo poco limpidi, ma spesso in collusione con organizzazioni usuraie;

l'attuale disastroso momento economico è vieppiù aggravato dai superficiali ed incongruenti provvedimenti — tra i quali la legge finanziaria — colpevolmente approvati dalla maggioranza governativa, per cui si impone, per giustizia, ogni provvedimento atto a restituire ai cittadini, ed in particolar modo a coloro che con la propria attività producono ricchezza e posti di lavoro, quelle quote di reddito illecitamente sottratte dal sistema bancario a mezzo di meccanismi contabili di assoluta incomprendenza ai più —:

quali iniziative intendano intraprendere con criteri di urgenza per fare chiarezza sui meccanismi di fido bancario, ma anche di spese e commissioni, cui pare sia da ascrivere una incredibile lievitazione degli importi addebitati ai correntisti che operano per lavoro sul conto corrente bancario;

se tramite le forze di polizia e della guardia di finanza, gli uffici di ispezione e di vigilanza della Banca d'Italia e le procure della Repubblica, sia possibile appurare in tempi brevissimi la reale correttezza del sistema bancario italiano, la giusta ed equa applicazione degli interessi attivi a carico della clientela, una poco onerosa quantità di commissioni, spese e arrotondamenti, specialmente negli addebiti per imposte e bolli, l'esatta valuta per versamenti di titoli fuori piazza e per bonifici, la cui applicazione distorta ri-

spetto ai reali tempi di stanza di compensazione pare sia endemicamente diffusa ed i cui risultati di fatto costituiscono una vera e propria decurtazione della disponibilità monetaria dei titolari di conto corrente. (4-04528)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

Al riguardo, si fa presente che la succitata legge ha modificato il regime penalistico del reato di usura, introducendo misure volte a favorire la prevenzione e la repressione del fenomeno, nonché a regolamentare attività che possono costituire un veicolo privilegiato per condotte usurarie.

La Banca d'Italia ha osservato, in più occasioni, che l'usura determina distorsioni nell'allocazione delle risorse ed alterazioni nei mercati finanziari, colpisce particolarmente le famiglie e le piccole e medie imprese, agevola l'ingresso della criminalità nelle attività economiche legali e nel tessuto produttivo. Il sistema bancario si è impegnato, perciò, a porre maggiore attenzione alle esigenze economiche dei piccoli imprenditori e ha avviato specifiche iniziative di sostegno a favore delle vittime effettive o potenziali dell'usura.

Le iniziative legislative e quelle del sistema bancario non potranno, comunque, determinare un'effettiva diminuzione della domanda di crediti illegali senza una maggiore consapevolezza dei pericoli insiti nella richiesta di prestiti a soggetti non autorizzati e senza una maggiore correlazione tra gli impegni di spesa e le possibilità economiche delle famiglie e degli operatori economici.

L'aspetto qualificante e di più difficile applicazione della citata legge n. 108 del 1996 è quello che prevede l'introduzione di un tasso di interesse usurario per le diverse categorie di operazioni creditizie, quale riferimento oggettivo per l'individuazione del reato; in particolare, il tasso di interesse usurario è fissato nella misura del 50% in aumento rispetto al tasso medio praticato dal sistema legale per quella determinata categoria di operazioni.

A tal fine è previsto che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, effettui, con decreto da emanarsi, per la prima volta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24.3.1996) e poi annualmente, una classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee. Quest'ultima classificazione deve tener conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie delle operazioni. Deve rilevare, inoltre, con altro decreto da emanarsi per la prima volta entro 180 giorni dall'emanazione della prima classificazione e poi con cadenza trimestrale, la media dei tassi effettivi globali, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni classificate.

In attuazione di tali previsioni, sono state, innanzi tutto, individuate le categorie omogenee di operazioni di finanziamento. Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996 prevede, infatti, le seguenti categorie: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring e leasing, mutui e altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine.

Lo stesso provvedimento rinvia, per la definizione delle modalità della rilevazione del tasso, ad un successivo intervento normativo, realizzato mediante « circolari » indirizzate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi alle banche ed agli intermediari finanziari. Le tipologie di operazioni sono state, perciò, suddivise in funzione della natura e dell'oggetto ed ulteriormente ripartite per classi di durata e di importo; limitatamente invece a talune categorie, ha assunto rilevanza il criterio della garanzia o quello della controparte.

Le particolari finalità dell'indagine hanno determinato l'esigenza di strutturare un'apposita rilevazione. L'ambito di applicazione di tale rilevazione, le metodologie di calcolo seguite, i criteri con i quali sono stati elaborati ed analizzati i dati forniti dagli intermediari bancari e finanziari sono stati riportati nella « nota metodologica »

pubblicata sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 1997, in allegato al decreto del Ministro del tesoro del 22 marzo 1997, recante la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi risultanti dalla rilevazione.

L'esigenza di approntare, per l'Autorità Giudiziaria e per i clienti degli intermediari, un parametro di agevole utilizzo, ha fatto ritenere preferibile l'enucleazione di un numero abbastanza contenuto di tassi e categorie di operazioni; ciò dovrebbe consentire una più agevole comparazione tra le operazioni lecite e le operazioni poste in essere da operatori illegali, talora difficilmente accostabili alle prime. Infine, onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa ed una corretta valutazione tecnica da parte del giudice penale, gli intermediari sono stati invitati ad attenersi, nella prassi corrente, ai criteri fissati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Per quanto concerne l'emanazione dei decreti attuativi, risultano rispettati i tempi previsti dalla legge.

In ordine alla determinazione del « tasso-soglia », va precisato che la rilevazione è stata condotta in modo da riflettere, per quanto possibile, la struttura e l'effettivo campo di variazione dei tassi nel mercato; tuttavia l'esperienza potrà suggerire affinamenti delle metodologie di classificazione e di aggregazione dei dati.

Si segnala, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie finalità di vigilanza e delle metodologie di controllo ispettivo, non può che assicurare il proprio impegno in merito alla verifica del rispetto della legge sull'usura da parte delle banche e degli altri intermediari.

A tal fine, si fa presente che gli intermediari bancari e finanziari sono stati invitati ad effettuare la segnalazione dei tassi con tempestività e precisione, consapevoli dell'importanza che vengano applicati criteri interpretativi uniformi.

In particolare, è stata richiesta una verifica dell'idoneità delle procedure interne, assumendo ogni iniziativa organizzativa atta ad esercitare il costante monitoraggio sulle condizioni da applicare alle operazioni di finanziamento che la nuova legge sull'usura richiede.

Con riferimento ad altri aspetti della nuova legge sull'usura, si precisa che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1997, è stata disciplinata l'operatività del « Fondo di solidarietà », destinato a concedere mutui di importo commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima dell'usura. L'erogazione dei mutui sarà effettuata da parte delle banche segnalate dalla Banca d'Italia per la loro maggiore presenza territoriale e per aver aderito, mediante il contributo tecnico dell'ABI, ad un protocollo stipulato con il Commissario Antiracket.

In merito all'operatività del « Fondo di prevenzione », previsto anch'esso dalla legge n. 108, si comunica che il regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.9.1997.

Per quanto attiene alle nuove iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'usura, si segnala che il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket ha costituito un apposito « Osservatorio permanente », che ha promosso un'azione di monitoraggio del fenomeno in questione, alla quale anche la Banca d'Italia sta fornendo il proprio contributo.

In sede locale meritano attenzione, infine, le iniziative intraprese da alcuni prefetti, volte alla sottoscrizione di « protocolli d'intesa » tra le banche e le associazioni imprenditoriali, per facilitare l'accesso al credito da parte degli operatori economici e favorire una trasparente valutazione del merito creditizio.

Tali « protocolli », redatti con la collaborazione tecnica della Banca d'Italia, prevedono l'impegno degli aderenti alle associazioni a trasmettere alle banche una documentazione minimale e l'impegno delle banche a fornire risposta entro tempi prefissati sull'esito della domanda di fido, nonché a dare in ogni momento informazioni sullo stato della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

MASI e LA MACCHIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

le dichiarazioni del dottor Demattè, presidente della Carical, hanno creato allarmismo e preoccupazione nei cittadini, nei risparmiatori e nei dipendenti;

in seguito a queste dichiarazioni, sembra che molti risparmiatori hanno ritirato i propri risparmi, affollando gli sportelli dell'istituto;

sono proprio questi risparmiatori, che rappresentavano il cuore antico della gloriosa Cassa di risparmio di Calabria, che hanno permesso, nel Sud, un credito moderno che aveva facilitato l'espansione industriale, agricola, turistica e commerciale —:

se le dichiarazioni rilasciate dal dottor Demattè corrispondano al vero e in questo caso, cosa si intenda fare per dare certezze occupazionali ai dipendenti e garanzie ai risparmiatori su un auspicabile rilancio della Cassa di risparmio di Calabria. (4-05441)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente aspetti della gestione della Carical, facente parte del gruppo Cariplo.

Al riguardo, si fa presente che la banca calabrese fu sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dal mese di marzo 1987 al mese di luglio 1988, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti nel 1986.

I commissari predisposero un piano di risanamento che, nel porre le premesse per un generale riassetto organizzativo, prevedeva, tra l'altro, la modifica di alcune norme dello statuto, nonché l'aumento del fondo di dotazione, in modo da consentire l'ingresso di un « pool » di soci bancari. La Fondazione calabrese mantenne, tuttavia, circa il 75 per cento del citato fondo.

All'atto della consegna dell'azienda alla gestione ordinaria, sulla base di quanto rappresentato dai Commissari, i nuovi organi aziendali furono invitati a proseguire nell'azione di riassetto organizzativo, al fine di rimuovere le strutturali carenze della

banca ed, in particolare, quelle concernenti l'attività di erogazione e di controllo dei crediti.

Nella seconda metà del 1992, la Carical fu trasformata in società per azioni, mediante il conferimento delle attività e delle passività, facenti capo all'ente pubblico, ad una nuova società bancaria.

Il pacchetto di controllo della nuova società fu successivamente conferito ad una finanziaria di partecipazione, denominata Fincarical, con contestuale sottoscrizione da parte di quest'ultima di un aumento di capitale della Carical SpA. La Cariplo sottoscrisse, nel contempo, un aumento di capitale di pari ammontare della Fincarical. Per effetto di quest'ultima operazione la banca milanese e la Fondazione Carical assunsero partecipazioni paritetiche del 50 per cento e stipularono appositi patti parasociali. Di fatto, venne a crearsi una situazione di controllo congiunto sulla banca calabrese da parte della Cariplo e della Fondazione Carical.

Nell'aprile del 1994, la Fincarical deliberò un aumento di capitale riservato alla Cariplo, al fine di acquisire l'interessenza detenuta nella Carical dalla Cassa di Risparmio di Torino. La sottoscrizione di tale aumento di capitale consentì alla Cariplo di elevare al 57,1 per cento l'interessenza nella Fincarical. In conseguenza di tale operazione, nel giugno del 1994, l'intero conglomerato facente capo alla finanziaria calabrese, inclusa quindi la Carical, fu iscritto nel gruppo Cariplo. Nonostante le modifiche intervenute nell'assetto proprietario, rimase tuttavia inalterato il contenuto degli accordi parasociali, che avrebbero richiesto la concertazione con la Fondazione Carical sulle decisioni di maggior rilievo.

Alla fine del 1994, la Fondazione calabrese e la Cariplo si accordarono per uno scambio di pacchetti azionari. In particolare, la Fondazione acquisì dalla Fincarical il 37,5 per cento del capitale della Carical, ma contestualmente cedette alla Cariplo il 42,9 per cento della finanziaria calabrese, che nell'occasione mutò anche la propria denominazione in « Fincarime ».

Dal mese di settembre '95 al mese di febbraio '96, la Carical è stata sottoposta ad

accertamenti ispettivi di vigilanza, che hanno posto in luce carenze di ordine gestionale-strategico e disfunzioni degli assetti interni.

In relazione agli esiti ispettivi, la Banca d'Italia ha sensibilizzato la Cariplo e la Fondazione Carical in merito alla indifferibile necessità di promuovere interventi destinati ad incidere sui fattori di strutturale criticità della banca.

Gli interventi effettuati da Cariplo a favore della Carical, dalla trasformazione ad oggi, sono stati rilevanti.

Peraltro, nonostante le azioni già intraprese e gli iniziali miglioramenti della situazione gestionale della Carical, il netto peggioramento della congiuntura economica ha generato nuove sofferenze, rendendo necessarie ulteriori, cospicue rettifiche di valore nei bilanci della banca.

Tuttavia, l'azione di risanamento appare positivamente influenzata dalle risorse e dalle capacità della Cariplo, che possiede un'articolata presenza in Italia e all'estero, un'ampia dimensione dell'operatività ed una notevole dotazione patrimoniale. Inoltre, vanno considerate le potenzialità della Carical, dovute al forte radicamento in zone del meridione d'Italia, dove la propensione al risparmio è molto elevata ma ancora scarsa la diffusione di alcuni prodotti bancari che possono offrire interessanti prospettive di sviluppo.

La situazione di crisi della banca richiede l'immissione di ingenti risorse finanziarie. Il conferimento di tali risorse non è di per sé risolutivo, in quanto quest'ultimo deve affiancarsi ad interventi concreti sulla struttura della banca; è necessario, poi, che si concludano accordi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, finalizzati alla riduzione del costo del lavoro.

Dall'attuazione del piano di ristrutturazione dipende la possibilità per la Carical di rimanere sul mercato e svolgere un ruolo di efficiente allocazione delle risorse nelle regioni d'insediamento, contribuendo positivamente allo sviluppo dell'economia meridionale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nella seduta del 20 febbraio 1997, il Consiglio di Amministrazione della Cariplo, nel prendere atto della succitata situazione di squilibrio economico-patrimoniale, nella quale versano anche le altre controllate meridionali, ha approvato un articolato piano di ristrutturazione, allo scopo di realizzare una progressiva, sinergica integrazione tra Carical, Caripuglia e Carisal.

Tale piano, che verrà attuato in più fasi, prevede, oltre ad interventi di ripatrimonializzazione delle tre banche, il conferimento delle partecipazioni detenute dalla Cariplo nelle tre banche meridionali alla Fincarime, società che attualmente controlla la Carical e presso la quale verrebbero accentrare sia funzioni di coordinamento e pianificazione strategiche, sia funzioni di contenuto operativo; una sensibile riduzione dei costi operativi ed, in particolare, di quelli del personale; ed, infine, il rafforzamento commerciale delle tre controllate meridionali nell'area di influenza, anche per effetto dell'ampliamento della gamma dei servizi offerti (gestioni patrimoniali, fondi comuni ecc.).

Le misure di riassetto contenute nel piano dovrebbero consentire il riequilibrio economico-gestionale delle tre banche entro il 1998, garantendo in prospettiva alla Cariplo un adeguato ritorno degli investimenti effettuati.

In particolare, nel corso del 1996, la Carical ha stipulato accordi con le organizzazioni sindacali, che comporteranno una sensibile riduzione della dinamica salariale. Per il raggiungimento di tale obiettivo è previsto un articolato ventaglio di interventi che contempla, tra l'altro, una politica di incentivazione degli esodi, un ampio ricorso al part-time, la riduzione dell'orario di lavoro e delle voci retributive non previste dal contratto collettivo nazionale.

Tra la fine del 1996 e i primi cinque mesi del 1997, la Cariplo ha, inoltre, effettuato interventi di ripatrimonializzazione delle tre banche meridionali, anche per consentire alle stesse il rispetto dei limiti prudenziali di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

all'interrogante risultano i seguenti fatti:

con interrogazione pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 9 novembre 1994 è stata posta all'attenzione dell'onorevole Ministro la questione relativa all'uso disinvolto ed arbitrario che il dottor Saverio Mannino, allorché presiedeva la prima sezione penale del tribunale di Reggio Calabria, era solito fare dell'istituto processuale dell'astensione;

a parte gli aspetti già segnalati di assoluta singolarità nella valutazione personalissima delle varie situazioni, va in questa sede rimarcato che la richiesta di autorizzazione ad astenersi avanzata nell'ambito del procedimento penale n. 598/83 R.G.T. è di fine novembre (22) 1990, mentre la trattazione in fase dibattimentale del processo n. 23/93 R.G.T., nel quale figurava quale imputato, fra gli altri, la stessa persona che — « per i rapporti personali e familiari » intercorrenti con il dottor Mannino e la di lui consorte — aveva determinato la succitata richiesta di astensione, è soltanto di 2 anni e 3 mesi successiva, atteso che il procedimento cosiddetto « mani pulite » n. 28/93 R.G.T. testé richiamato ha avuto inizio, appunto, a fine febbraio 1993;

quindi, il lasso di tempo intercorso tra i due processi è oggettivamente, quanto chiaramente, talmente breve, che riesce estremamente difficile soltanto immaginare che potessero *medio tempore* essere del tutto venuti meno quei ricordati « rapporti personali e familiari » con lo stesso imputato coinvolto in entrambi i procedimenti suindicati;

in conseguenza, la successiva analoga « richiesta » che il dottor Mannino sembrerebbe abbia avanzato per iscritto, sempre al presidente del tribunale di Reggio Calabria, intesa ad ottenere una specie — assolutamente non prevista né rientrante, in alcuna prassi — di autorizzazione a

celebrare il processo mani pulite n. 28/93 R.G.T., oltre che essere — ripetersi — del tutto inusuale, addirittura « unica » nei suoi contenuti e finalità e, per ciò stesso, al limite dell'inverosimile, deve peraltro contenere una rappresentazione della realtà dei più volte ricordati « rapporti » sicuramente non fedele e sostanzialmente inventata:

sempre tale strana seconda « richiesta » del dottor Mannino, porta una data — 19 febbraio 1993 — diversa da quella — 4 marzo 1993 — del protocollo del tribunale e, per più, solo di qualche giorno successiva all'inizio del processo « mani pulite »: il che, potrebbe per sé solo autorizzare ogni più malevola illazione, sia per quel che attiene ai « tempi » che per quel che riguarda i « contenuti » della richiesta stessa;

ancora con riferimento a siffatta insolita « richiesta scritta » del 19 febbraio 1993, appare veramente strano che se ne conservi traccia non già nel fascicolo processuale relativo, come correttezza e trasparenza i comportamenti avrebbero senz'altro richiesto, bensì in un informale contenitore — parrebbe — nella disponibilità del presidente del tribunale e del cancelliere capo. E ciò, è tanto più strano ed inquietante, sol che si consideri che della prima — e sicuramente rituale — richiesta di autorizzazione ad astenersi del 22 novembre 1990 non v'è traccia alcuna, né agli atti del relativo fascicolo processuale né tra le carte del « contenitore » cui si è fatto cenno:

alle anomalie già denunciate e riscontrabili cartolarmente, vanno ad aggiungersi aspetti ancor più singolari e preoccupanti, se è vero — come si ha ragione di credere — che, pur avendo l'ex deputato avvocato Francesco Quattrone affermato — per bocca del suo difensore nel processo « mani pulite » n. 28/93 R.G.T. e nel corpo di un'articolata richiesta di rimessione ad altra sede dello stesso processo — che con il dottor Mannino intercorrevano rapporti di antica amicizia e grande confidenza per essere stati, fra l'altro, compagni di scuola

« dalla prima media alla seconda liceo », nessuna conseguenza aveva il dottor Mannino medesimo ritenuto di dover trarre ai fini di una sua possibile astensione, malgrado la richiesta in parola risultasse depositata in cancelleria a pochi giorni soltanto dall'inizio del processo (9 marzo 1993). Né basta, che, pur avendo sempre il predetto avvocato Francesco Quattrone ritenuto di dovere in un secondo momento formalizzare il problema della già segnalata opportunità che il dottor Mannino si astenesse dalla ulteriore trattazione del processo, depositando in cancelleria l'11 gennaio 1994 una ricca « memoria » in tal senso, con riferimento a numerose occasioni nelle quali lo stesso dottor Mannino aveva manifestato inequivoche anticipazioni di giudizio, nessuna iniziativa aveva sempre il dottor Mannino, ritenuto di adottare, ma si era solo limitato ad annotare in calce un semplice « visto, agli atti »;

stante il « precedente » sopra menzionato del 19 febbraio 1993 (?), ci si sarebbe senz'altro aspettati che il dottor Mannino, consultasse nuovamente per iscritto il presidente del tribunale, per vedersi eventualmente confermata quella strana, inverosimile, inusuale « autorizzazione » a continuare nella trattazione del procedimento;

invece, nulla di tutto questo era accaduto, rendendo così più incomprensibili i comportamenti che volta a volta il dottor Mannino, a suo esclusivo giudizio e senza alcuna garanzia di oggettività, ritiene di assumere;

infine, la diversità dei comportamenti come sopra esposti, sembra collidere clamorosamente con la tanto sbandierata, quanto certamente sospetta, « sensibilità » che si è tentato di contrabbandare con l'anomala « richiesta » del 19 febbraio 1993, peraltro depositata — è opportuno sottolinearlo ancora — in cancelleria solo il 4 marzo successivo, a processo cioè già iniziato —:

se non si ritenga opportuno, al di là delle parziali « notizie » eventualmente acquisite nelle more, non più dilazionabile l'invocata ispezione ministeriale che, veri-

ficata la fondatezza degli elementi come sopra forniti in dettaglio, accerti se nei comportamenti del dottor Mannino non siano ravvisabili sicuri aspetti di rilevanza disciplinare e fors'anche di rilievo penale, con conseguente denuncia agli organi competenti. (4-02696)

RISPOSTA. — *I fatti oggetto dell'interrogazione sono stati a suo tempo oggetto di approfonditi accertamenti da parte dell'ispettorato generale di questo Ministero.*

Da tale indagine, è emerso, in sintesi quanto segue.

Nel novembre del 1990 il giudice Mannino avrebbe dovuto presiedere il collegio giudicante del processo n. 598/83 che si svolgeva col vecchio rito e nel quale era imputato il dott. Luigi Meduri.

Il magistrato rappresentò di aver avuto rapporti di frequentazione con il fratello dell'imputato dovuti al fatto che i figli erano compagni di scuola e chiese — in conseguenza — di astenersi.

Tale richiesta fu accolta dal Presidente del Tribunale.

Successivamente il dott. Mannino non si astenne, invece, dal trattare altro procedimento a carico del medesimo imputato.

In tale occasione il magistrato indirizzò al Presidente del Tribunale una nota in data 19 febbraio 1993, nella quale rappresentava che, cessata l'occasione che aveva determinato il riavvicinamento, la frequentazione era del tutto finita, sicché non ravvisava la sussistenza di motivi idonei a determinare la sua astensione. Tale nota rimetteva al Presidente la ponderazione della fondatezza di tali valutazioni. Lo stesso Presidente, con annotazione in calce al documento prese atto di quanto rappresentato e rilevò di non riscontrare motivi di astensione.

L'ispettorato ritenne legittimo il diverso orientamento del magistrato nelle due situazioni sinteticamente descritte in considerazione del fatto che, all'epoca del secondo processo, i rapporti con il fratello dell'imputato erano cessati da tempo e che — comunque — rapporti diretti e personali con lo stesso imputato non vi erano mai stati.

L'Ufficio ispettivo esaminò altresì in dettaglio la nota, indirizzata al Presidente del

Tribunale, cui si è prima fatto cenno. In proposito fu osservato che l'articolo 36 c.p.p., a differenza dell'articolo 63 del c.p.p. previgente, delinea un meccanismo in materia di astensione che attribuisce al giudice, allorché ritiene si sia verificata una delle situazioni previste, l'obbligo di manifestare la volontà di astenersi.

Poiché il Mannino — come si è visto — reputava che non vi fossero le condizioni per doversi astenere, egli non avrebbe dovuto segnalare alcunché, e la nota richiamata appariva perciò superflua.

Tuttavia da tale superfluità l'organo ispettivo non ritenne di trarre implicazioni negative sul piano disciplinare. Infatti si osservò che tale informativa poteva essere spiegata col desiderio, tutt'altro che riprovevole, di informare il Presidente del Tribunale sullo stato dei rapporti con gli imputati, per un'esigenza di trasparenza e di linearità di condotta meritevole di apprezzamento.

Lo stesso Ufficio ispettivo segnalò che la sentenza assolutoria emessa nel processo in questione non era stata impugnata né dal Procuratore della Repubblica né dal Procuratore Generale.

In conseguenza di tali valutazioni non fu a suo tempo assunta alcuna iniziativa disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MAURO, GIULIETTI e RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 marzo 1997 al comune di Squillace perveniva il provvedimento del Coreco, sezione decentrata di Catanzaro, notificato ai singoli consiglieri il giorno successivo, con cui il consiglio comunale veniva diffidato ad approvare entro venti giorni il bilancio di previsione 1997;

il consiglio comunale, quindi, appositamente convocato per il giorno 21 marzo 1997 approvava il bilancio in quella stessa data (deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 21 marzo 1997);

atteso che il bilancio era stato approvato in assenza della propedeutica delibe-

razione di ricognizione e di determinazione del prezzo di cessione delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, adottate successivamente con atto n. 10 del 21 marzo 1997, il consiglio comunale con delibera n. 11 del 2 aprile 1997 disponeva, da un lato, di annullare la citata delibera n. 8 del 21 marzo 1997, dall'altro, di approvare nuovamente il bilancio (sempre nei limiti dei venti giorni assegnati);

la delibera n. 11 del 2 aprile 1997, unitamente all'ormai annullata delibera n. 8 del 21 marzo 1997, veniva pertanto trasmessa al Coreco per l'approvazione del visto di legittimità;

l'organo di controllo, invece, con le ordinanze, 1570/175 e 1570/176 del 6 maggio 1997, chiedeva al comune di Squillace chiarimenti e controdeduzioni in relazione ad un ricorso presentato allo stesso Coreco dai consiglieri di minoranza;

il comune, di conseguenza, al fine di trasmettere i chiarimenti richiesti, inviava la delibera del consiglio comunale n. 13 del 20 maggio 1997 materialmente pervenuta al Coreco in data 27 maggio 1997;

il Coreco si riuniva in data 9 giugno 1997 e dapprima dichiarava decaduta la delibera n. 13, applicando erroneamente la legge n. 127 del 1997, che prevede il limite di 5 giorni per l'invio degli atti, e successivamente, dopo avere stabilito di decidere a prescindere dalle controdeduzioni fornite dal comune di Squillace, annullava sia la delibera n. 8 del 21 marzo 1997, sia la delibera n. 11 del 2 aprile 1997, nominando contestualmente un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

il provvedimento di annullamento delle delibere di cui sopra assunto dal Coreco, avveniva senza che venissero riassegnati i termini per la riapprovazione del bilancio, atteso che la procedura di scioglimento del consiglio comunale, nella sostanza attivata dal Coreco, è una sanzione gravissima che la legge n. 142 prevede solo per i casi di inadempienza dell'amministrazione;

nel caso specifico non pare sussistano motivazioni tali da produrre un provvedimento di scioglimento, atteso che il bilancio era stato approvato dal consiglio comunale per ben due volte, e che, il sindaco e la giunta comunale non hanno subito da parte della maggioranza dei consiglieri alcun atto di sfiducia;

se ritenga legittimo il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Squillace, attivato dal Coreco;

se non ritenga che tale provvedimento non rientri nei casi previsti dall'articolo 39 della 142 del 1990, e l'eventuale scioglimento del consiglio comunale di Squillace, sulla base della procedura attivata dal Coreco sezione decentrata di Catanzaro rappresenterebbe perlomeno un caso « anomalo » e pressoché unico. (4-12350)

RISPOSTA. — La situazione determinatasi nel comune di Squillace, a seguito dell'annullamento da parte del CO.RE.CO. della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 1997, non configura ipotesi di scioglimento. L'articolo 39, comma 1, lett. c) e comma 2 della legge n. 142/90 prevede, infatti, il preventivo esperimento di una analitica procedura di competenza dell'organo regionale di controllo, che riveste carattere di presupposto rispetto al decreto di scioglimento.

Nel caso in esame, la procedura di scioglimento non sembra praticabile in quanto, dopo l'annullamento della delibera di adozione del bilancio, il consiglio comunale non è stato formalmente messo in mora. D'altro canto, non si tratterebbe di inadempienza del consiglio comunale, dato che tale organo si è favorevolmente espresso per l'approvazione.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

MIGLIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 1997, parte I, IV serie speciale, pub-

blica il bando di un concorso pubblico dell'Inail per dodici posti di «ingegnere informatico»;

per la partecipazione a tale concorso necessita l'iscrizione all'albo degli ingegneri, comportando con ciò una inammissibile discriminazione nei confronti dei laureati in scienze dell'informazione e dell'informatica, incredibilmente sprovvisti fino ad oggi di specifico albo professionale —:

quali direttive urgenti si intendano diramare nei confronti delle pubbliche amministrazioni affinché tali discriminatorie scelte siano evitate e se il Governo intenda assumere una specifica iniziativa legislativa, che affianchi quelle di iniziativa parlamentare già depositate, al fine del riconoscimento dell'ordine professionale degli informatici. (4-08001)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, l'INAIL ha comunicato che il concorso pubblico nazionale a 12 posti di Ingegnere informatico di recente indetto trova la sua disciplina nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988.*

Tale disposizione, oltre agli altri requisiti di carattere generale, espressamente richiede per la X qualifica funzionale, nella quale viene inquadrato il personale dei rami professionali da assumersi a rapporto d'impiego tramite concorso pubblico, il possesso dell'iscrizione all'albo professionale.

La disposizione richiamata ha trovato ulteriore conferma nel testo aggiornato del regolamento — di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 — recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni. All'articolo 2 punto 2, il testo in questione prevede che per l'assunzione a particolari profili professionali, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possano prescrivere ulteriori requisiti.

Stante tale quadro di riferimento normativo, da parte dell'istituto non poteva che procedersi, come avvenuto, all'indizione del bando riservato alla categoria dei laureati per i quali è prevista l'iscrizione allo specifico albo professionale, non esteso, quindi,

ai laureati in scienze informatiche e dell'informazione per i quali, allo stato, non esiste un albo.

Nel presente, presso questo Ministero non sono allo studio specifiche iniziative finalizzate alla creazione di un albo professionale per i laureati in scienza dell'informazione e dell'informatica. Tuttavia il suggerimento proposto nell'atto ispettivo sarà attentamente considerato nell'ambito delle future iniziative e proposte tese ad evitare possibili discriminazioni tra i professionisti iscritti negli albi degli ordini professionali ed i laureati nella disciplina in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MOLINARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

alcuni lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e disoccupati, ai sensi del decreto legge n. 31 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge n. 608 del 1995, sono temporaneamente utilizzati presso il distretto della Corte d'appello di Potenza;

detto personale, in tutto dieci unità, rientra nell'ambito della disciplina sui lavori socialmente utili ed è stato assegnato all'ufficio del deferente per l'informatica (uno), alla procura circondariale di Potenza (uno), alla procura della Repubblica presso il tribunale (due), al tribunale (due), alla procura generale (uno), alla procura della Repubblica presso il tribunale (uno), alla Corte d'appello (uno) ed alla pretura circondariale di Potenza (uno);

il lavoro di costoro, prezioso e proficuo, ha in parte limitato il problema della carenza di organico negli uffici del distretto. Ciò nonostante, l'utilizzo delle citate risorse umane è previsto per un solo anno, al termine del quale il rischio dell'inefficienza e della paralisi nel funzionamento degli uffici appare scontato —:

quali provvedimenti intendano assumere per il personale-precario attualmente utilizzato;

se, nello specifico, intendano ricorrere all'espletamento di concorsi, stabilendo all'uopo criteri di selezione che privilegino i lavoratori in parola, i quali hanno acquisito idonea professionalità e competenza;

se intendano prorogare per un altro anno l'efficacia del progetto dei lavori socialmente utili o, infine, promuovere *ex lege* n. 608 del 1996, una società mista per l'affidamento di alcuni servizi. (4-08418)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Questo Ministero gestisce il Progetto interregionale per l'utilizzazione temporanea di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, mobilità e disoccupati per l'effettuazione di lavori socialmente utile, approvato dalla Commissione centrale per l'impiego presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il 31 luglio 1995.

La normativa vigente non permette l'indizione di concorsi riservati ad una categoria specifica di personale, né è possibile prevedere nei concorsi pubblici una riserva di posti se non per il personale già dipendente da Pubbliche amministrazioni.

Tuttavia i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili « costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori » (Art. 1 della legge 28 novembre 1996 n. 608).

La competente Direzione generale ha avviato un'indagine conoscitiva in ordine ai risultati ottenuti ed alle eventuali problematiche emerse nel corso della prima fase di attuazione del progetto, ai fini del suo eventuale rinnovo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MOLINARI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedi-

menti di decisione e di controllo », ha innovato radicalmente la disciplina normativa attinente ai segretari comunali e provinciali, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, articolato in sezioni regionali, e dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, avente personalità giuridica di diritto pubblico;

la previsione opportuna di una disciplina transitoria tra la fase di prima attuazione della legge richiamata, i regolamenti attuativi e l'istituzione, a cura del Ministero dell'interno, di un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali, non appaiono, al momento, misure sufficienti a superare le difficoltà in cui si trovano moltissimi comuni in questa difficile fase di passaggio;

molte amministrazioni comunali vanno incontro a notevoli difficoltà in quanto, trovandosi senza segretari, a causa di domande anticipate di pensionamento, richieste di congedo o per altri motivi, non possono adempiere alle normali attività;

le prefetture, peraltro, non rispondono più come prima alle richieste dei vari comuni, inviando presso tali sedi segretari « a scavalco », ma si limitano ad inviare personale per le sole sedute di consigli —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per sopperire alla situazione di crisi amministrativa creatasi nei comuni attualmente sprovvisti di segretari comunali. (4-11230)

RISPOSTA. — *Per illustrare tempi e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 15 maggio 1997, n. 127, in data 19.6.1997 è stata diramata agli uffici periferici apposita circolare n. 15/1997.*

Detta legge contiene, infatti, alcune norme di immediata applicazione, tra cui quelle riguardanti le nuove funzioni svolte dai segretari comunali, la facoltà di istituire la figura del direttore generale nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti e l'abrogazione delle disposizioni relative al parere di legittimità sulle deli-

berazioni degli organi collegiali municipali (articolo 17, commi 68 e 85, e articolo 6, comma 10).

Il problema più delicato, che si è posto immediatamente, è stato di verificare se, con l'entrata in vigore della legge 127/97, dovessero considerarsi abrogate con effetto immediato le disposizioni normative (alcune delle quali contenute nel T.U.L.C.P. n. 383 del 1934) concernenti l'amministrazione della categoria, fatte salve dall'articolo 52 della legge 142/90; norma, quest'ultima, abrogata « tout court » dal comma 86 dell'art. 17 della legge in argomento.

È prevalsa l'interpretazione sistematica, secondo la quale l'assetto normativo vigente non può che essere sostituito globalmente, non appena sarà entrato in vigore il regolamento attuativo della legge 127/97.

Nella circolare è stato, perciò, precisato che, fino all'entrata in vigore di tale regolamento — prevista peraltro in tempi brevi — resta applicabile la disciplina previgente e che, nella fase di transizione, il ricorso agli istituti del trasferimento, della reggenza e della supplenza dovrà essere, tuttavia, limitato alle sole obiettive esigenze di servizio collegate alla indifferibile necessità di assicurare il regolare funzionamento delle sedi vacanti o temporaneamente vacanti.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

NAPOLI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la Carical Spa, con atto del 30 settembre 1996 ha disdetto unilateralmente il contratto integrativi aziendali per impiegati e funzionari, sia per la parte normativa che per quella economica;

detta iniziativa — che appare peraltro illegittima, in quanto i contratti non vanno a scadere, per come evidenziato, il 1° gennaio 1997, bensì il 30 giugno 1997 — prende le mosse da una asserita grave difficoltà della Cassa, senza che si sia proceduto, in un corretto contraddittorio delle

parti, all'accertamento della eccessiva onerosità sopravvenuta;

tale atto va a colpire i circa 2.800 dipendenti della Carical e, con essi, le loro famiglie ed anche le popolazioni meridionali di risparmiatori ed operatori economici che finora hanno visto nell'istituto calabrese-lucano un punto di riferimento per l'aiuto alle loro economie disastrose;

la disdetta unilaterale del contratto potrebbe comportare l'istituto della mobilità per i lavoratori, con conseguenti gravi disagi per l'economia meridionale;

sembrerebbe che la Carical Spa, guidata dalla capogruppo Cariplo, negli ultimi anni abbia depauperato le risorse finanziarie della banca meridionale, colpendo gravemente il tessuto economico già fragile del Meridione —:

quali urgenti iniziative intendano assumere, per le parti di competenza, al fine di accertare le responsabilità degli organi gestionali della Carical Spa, dopo aver verificato l'esito dei controlli effettuati dalla Banca d'Italia. (4-04213)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente aspetti della gestione della Carical, facente parte del gruppo Cariplo.*

Al riguardo, si fa presente che la banca calabrese fu sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dal mese di marzo 1987 al mese di luglio 1988, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti nel 1986.

I commissari predisposero un piano di risanamento che, nel porre le premesse per un generale riassetto organizzativo, prevedeva, tra l'altro, la modifica di alcune norme dello statuto, nonché l'aumento del fondo di dotazione, in modo da consentire l'ingresso di un « pool » di soci bancari. La Fondazione calabrese mantenne, tuttavia, circa il 75 per cento del citato fondo.

All'atto della consegna dell'azienda alla gestione ordinaria, sulla base di quanto rappresentato dai Commissari, i nuovi organi aziendali furono invitati a proseguire

nell'azione di riassetto organizzativo, al fine di rimuovere le strutturali carenze della banca ed, in particolare, quelle concernenti l'attività di erogazione e di controllo dei crediti.

Nella seconda metà del 1992, la Carical fu trasformata in società per azioni, mediante il conferimento delle attività e delle passività, facenti capo all'ente pubblico, ad una nuova società bancaria.

Il pacchetto di controllo della nuova società fu successivamente conferito ad una finanziaria di partecipazione, denominata Fincarical, con contestuale sottoscrizione da parte di quest'ultima di un aumento di capitale della Carical SpA. La Cariplo sottoscrisse, nel contempo, un aumento di capitale di pari ammontare della Fincarical. Per effetto di quest'ultima operazione la banca milanese e la Fondazione Carical assunsero partecipazioni paritetiche del 50 per cento e stipularono appositi patti parasociali. Di fatto, venne a crearsi una situazione di controllo congiunto sulla banca calabrese da parte della Cariplo e della Fondazione Carical.

Nell'aprile del 1994, la Fincarical deliberò un aumento di capitale riservato alla Cariplo, al fine di acquisire l'interessenza detenuta nella Carical dalla Cassa di Risparmio di Torino. La sottoscrizione di tale aumento di capitale consentì alla Cariplo di elevare al 57,1 per cento l'interessenza nella Fincarical. In conseguenza di tale operazione, nel giugno del 1994, l'intero conglomerato facente capo alla finanziaria calabrese, inclusa quindi la Carical, fu iscritto nel gruppo Cariplo. Nonostante le modifiche intervenute nell'assetto proprietario, rimase tuttavia inalterato il contenuto degli accordi parasociali, che avrebbero richiesto la concertazione con la Fondazione Carical sulle decisioni di maggior rilievo.

Alla fine del 1994, la Fondazione calabrese e la Cariplo si accordarono per uno scambio di pacchetti azionari. In particolare, la Fondazione acquisì dalla Fincarical il 37,5 per cento del capitale della Carical, ma contestualmente cedette alla Cariplo il 42,9 per cento della finanziaria calabrese, che nell'occasione mutò anche la propria denominazione in « Fincarime ».

Dal mese di settembre '95 al mese di febbraio '96, la Carical è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi di vigilanza, che hanno posto in luce carenze di ordine gestionale-strategico e disfunzioni degli assetti interni.

In relazione agli esiti ispettivi, la Banca d'Italia ha sensibilizzato la Cariplo e la Fondazione Carical in merito alla indifferibile necessità di promuovere interventi destinati ad incidere sui fattori di strutturale criticità della banca.

Gli interventi effettuati da Cariplo a favore della Carical, dalla trasformazione ad oggi, sono stati rilevanti.

Peraltro, nonostante le azioni già intraprese e gli iniziali miglioramenti della situazione gestionale della Carical, il netto peggioramento della congiuntura economica ha generato nuove sofferenze, rendendo necessarie ulteriori, cospicue rettifiche di valore nei bilanci della banca.

Tuttavia, l'azione di risanamento appare positivamente influenzata dalle risorse e dalle capacità della Cariplo, che possiede un'articolata presenza in Italia e all'estero, un'ampia dimensione dell'operatività ed una notevole dotazione patrimoniale. Inoltre, vanno considerate le potenzialità della Carical, dovute al forte radicamento in zone del meridione d'Italia, dove la propensione al risparmio è molto elevata ma ancora scarsa la diffusione di alcuni prodotti bancari che possono offrire interessanti prospettive di sviluppo.

La situazione di crisi della banca richiede l'immissione di ingenti risorse finanziarie. Il conferimento di tali risorse non è di per sé risolutivo, in quanto quest'ultimo deve affiancarsi ad interventi concreti sulla struttura della banca; è necessario, poi, che si concludano accordi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, finalizzati alla riduzione del costo del lavoro.

Dall'attuazione del piano di ristrutturazione dipende la possibilità per la Carical di rimanere sul mercato e svolgere un ruolo di efficiente allocazione delle risorse nelle regioni d'insediamento, contribuendo positivamente allo sviluppo dell'economia meridionale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nella seduta del 20 febbraio 1997, il Consiglio di Amministrazione della Cariplo, nel prendere atto della succitata situazione di squilibrio economico-patrimoniale, nella quale versano anche le altre controllate meridionali, ha approvato un articolato piano di ristrutturazione, allo scopo di realizzare una progressiva, sinergica integrazione tra Carical, Caripuglia e Carisal.

Tale piano, che verrà attuato in più fasi, prevede, oltre ad interventi di ripatrimonializzazione delle tre banche, il conferimento delle partecipazioni detenute dalla Cariplo nelle tre banche meridionali alla Fincarime, società che attualmente controlla la Carical e presso la quale verrebbero accentrare sia funzioni di coordinamento e pianificazione strategiche, sia funzioni di contenuto operativo; una sensibile riduzione dei costi operativi ed, in particolare, di quelli del personale; ed, infine, il rafforzamento commerciale delle tre controllate meridionali nell'area di influenza, anche per effetto dell'ampliamento della gamma dei servizi offerti (gestioni patrimoniali, fondi comuni ecc.).

Le misure di riassetto contenute nel piano dovrebbero consentire il riequilibrio economico-gestionale delle tre banche entro il 1998, garantendo in prospettiva alla Cariplo un adeguato ritorno degli investimenti effettuati.

In particolare, nel corso del 1996, la Carical ha stipulato accordi con le organizzazioni sindacali, che comporteranno una sensibile riduzione della dinamica salariale. Per il raggiungimento di tale obiettivo è previsto un articolato ventaglio di interventi che contempla, tra l'altro, una politica di incentivazione degli esodi, un ampio ricorso al part-time, la riduzione dell'orario di lavoro e delle voci retributive non previste dal contratto collettivo nazionale.

Tra la fine del 1996 e i primi cinque mesi del 1997, la Cariplo ha, inoltre, effettuato interventi di ripatrimonializzazione delle tre banche meridionali, anche per consentire alle stesse il rispetto dei limiti prudenziali di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

NARDINI, GIORDANO, PISTONE, BONATO e BRUNETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa di risparmio di Puglia, la Cassa di risparmio della Calabria e la Cassa di risparmio di Salerno, fanno parte del gruppo Cariplo che ne detiene la maggioranza assoluta;

le direzioni generali delle suddette Casse di risparmio — dietro precise indicazioni della Cariplo — hanno comunicato — a mezzo raccomandata — alle organizzazioni sindacali aziendali la disdetta integrale dei contratti integrativi, degli annessi accordi economici e degli ulteriori accordi aziendali a partire dal 1° gennaio 1997;

tale atto precede e in qualche modo sostituisce gli incontri con le stesse organizzazioni sindacali già fissati per discutere del futuro aziendale, degli aspetti contrattuali di carattere normativo ed economico, nonché dei problemi gravi inerenti la direzione e la gestione della Caripuglia, della Carical e della Carisalerno;

le ipotesi di ristrutturazione aziendale, più volte annunziate da parte della direzione del gruppo, non sono mai state presentate né tanto meno discusse con le organizzazioni dei lavoratori, e si hanno pertanto buone ragioni per credere che tali ipotesi non abbiano, allo stato, nessun livello di concretezza;

le difficoltà di fronte alle quali il gruppo Cariplo dice oggi di trovarsi, soprattutto riguardo alle sue consociate meridionali, derivano da politiche creditizie, di investimento e di prestito di masse ingenti di denaro, sbagliate e non del tutto lineari e comprensibili; dette difficoltà non rinvengono certamente dai « costi » del personale sul quale oggi si vogliono scaricare le suddette difficoltà e contraddizioni che altri, invece, devono essere chiamati a pagare;

la « comunicazione » alle organizzazioni sindacali segue già un altro atto unilaterale dell'azienda, che ha portato a non corrispondere ai dipendenti, per i mesi

di giugno, luglio e agosto il Vap (valore aggiunto di produzione);

queste scelte della Cariplo colpiscono complessivamente più di quattromila lavoratori;

si tratta di istituti di credito a grande diffusione regionale e con una raccolta di depositi estremamente ampia e articolata, che li pongono ai primissimi posti, comunque, tra gli istituti di credito meridionali;

ci si trova evidentemente di fronte ad un ulteriore attacco ai livelli occupazionali e ai livelli economici e salariali di migliaia di lavoratori in zona ad altissimo rischio occupazionale e con i noti tassi di disoccupazione;

tale episodio è l'ultimo di una lunga serie, che mette in discussione l'autonomia, la capacità e le possibilità di scelte e di crescita del sistema creditizio meridionale, pur nella consapevolezza che esso va ripulito di incrostazioni di ogni tipo, affinché possa effettivamente rispondere alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno —

se sia a conoscenza dei fatti;

quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per impedire che tali atteggiamenti e tali decisioni possano essere attuati dalla Cariplo e dalle sue consociate;

quali provvedimenti intenda prendere per impedire da subito che si inneschi pur soltanto il rischio di una messa in discussione dei livelli occupazionali della Caripuglia, della Carical e della Carisalerno, nonché del mancato rispetto degli accordi contrattuali;

quali provvedimenti e quali iniziative intenda prendere per la salvaguardia ed il rilancio del sistema creditizio meridionale, nel rispetto della sua autonomia.

(4-03930)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente aspetti della gestione della Carical, della Caripuglia e della Cassa di Risparmio di Salerno, facenti parte del gruppo Cariplo.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che le Casse di Risparmio di Puglia e di Calabria e Lucania hanno assunto la forma giuridica di società per azioni nel 1991 e nel 1992, utilizzando le procedure fissate dalla legge n. 218 del 1990.

La sfavorevole congiuntura che ha colpito negli ultimi anni il contesto economico, in cui operano le due banche, nonché i fattori endogeni di strutturale debolezza delle stesse, hanno accentuato i ritardi nell'azione di adeguamento dei criteri gestionali alle esigenze di un mercato sempre più competitivo.

Il punto di maggiore debolezza delle due Casse è rappresentato dalla scadente qualità del portafoglio crediti, che negli ultimi anni ha reso necessarie consistenti rettifiche di valore.

Il conto economico della Caripuglia e della Carical, relativo al primo semestre 1996, si è chiuso in perdita, analogamente ai precedenti esercizi.

La capacità di reddito delle due Casse è negativamente condizionata anche da altri fattori di strutturale debolezza.

Nella prima metà del 1993, la Cassa di Risparmio di Puglia fu sottoposta ad accertamenti ispettivi di vigilanza, che posero in luce significative debolezze nei profili tecnici, irregolarità e disfunzioni nell'attività di erogazione del credito, un modesto grado di coerenza, funzionalità ed affidabilità degli assetti interni.

La Caripuglia fu, pertanto, invitata dalla Banca d'Italia a ricercare un partner di elevato standing, cui affidare un ruolo preminente nella gestione aziendale, caratterizzato da potenzialità finanziarie ed organizzative idonee a consentire sia l'apporto di mezzi patrimoniali sia il necessario contributo tecnico e manageriale.

Agli inizi del 1994, il Consiglio di Amministrazione della Caripuglia approvò un progetto di rafforzamento patrimoniale basato sull'apporto di mezzi freschi da parte della Cariplo, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale riservato alla Cassa milanese.

Nel mese di dicembre 1995, la Cariplo e la Fondazione Caripuglia si accordarono per

un'operazione comprendente un aumento di capitale e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile subordinato, da riservare in sottoscrizione agli azionisti. La Cariplo si impegnò, altresì, a promuovere un'offerta pubblica di acquisto su azioni ordinarie e di risparmio della Caripuglia.

Per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale e dell'acquisto delle azioni, tramite O.P.A., la partecipazione della Cariplo nella Caripuglia si è elevata al 78,9 per cento.

Gli interventi effettuati da Cariplo a favore della Caripuglia ammontano fino ad oggi a circa 753 miliardi, dei quali 101 miliardi connessi alla sottoscrizione del prestito obbligazionario subordinato.

Per quanto concerne la Cassa di Risparmio di Calabria, quest'ultima è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria dal mese di marzo 1987 al mese di luglio 1988, a seguito delle gravi irregolarità riscontrate dalla Banca d'Italia nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza svolti nel 1986.

I commissari predisposero un piano di risanamento che, nel porre le premesse per un generale riassetto organizzativo, prevedeva, tra l'altro, la modifica di alcune norme dello statuto, nonché l'aumento del fondo di dotazione in modo da consentire l'ingresso di un « pool » di soci bancari. La Fondazione calabrese mantenne tuttavia circa il 75 per cento del fondo di dotazione.

All'atto della consegna dell'azienda alla gestione ordinaria, i nuovi organi aziendali furono invitati a proseguire nell'azione di riassetto organizzativo, al fine di rimuovere le strutturali carenze della banca e, in particolare, quelle concernenti l'attività di erogazione e di controllo dei crediti.

Nella seconda metà del 1992, la Carical fu trasformata in società per azioni mediante il conferimento delle attività e delle passività, facenti capo all'ente pubblico, ad una nuova società bancaria.

Il pacchetto di controllo della nuova società fu successivamente conferito ad una finanziaria di partecipazione, denominata Fincarical, con contestuale sottoscrizione da parte di quest'ultima di un aumento di capitale della Carical Spa. La Cariplo sot-

toscrisse nel contempo un aumento di capitale di pari ammontare della Fincarical. Per effetto di quest'ultima operazione, la banca milanese e la Fondazione Carical assunsero partecipazioni paritetiche del 50 per cento e stipularono appositi patti parasociali. Di fatto, venne a crearsi una situazione di controllo congiunto sulla banca calabrese da parte della Cariplo e della Fondazione Carical.

Nell'aprile del 1994, la Fincarical deliberò un aumento di capitale riservato alla Cariplo, al fine di acquisire l'interessenza detenuta nella Carical dalla Cassa di Risparmio di Torino. La sottoscrizione di tale aumento di capitale consentì alla Cariplo di elevare al 57,1 per cento l'interessenza nella Fincarical. In conseguenza di tale operazione, nel mese di giugno 1994, l'intero conglomerato facente capo alla finanziaria calabrese, inclusa quindi la Carical, fu iscritto nel gruppo Cariplo. Nonostante le modifiche intervenute nell'assetto proprietario, rimase inalterato il contenuto degli accordi parasociali, che avrebbero richiesto la concertazione con la Fondazione Carical sulle decisioni di maggior rilievo.

Alla fine del 1994, la Fondazione calabrese e la Cariplo si accordarono per uno scambio di pacchetti azionari. In particolare, la Fondazione acquisì dalla Fincarical il 37,5 per cento del capitale della Carical, ma contestualmente cedette alla Cariplo il 42,9 per cento della finanziaria calabrese, che nell'occasione mutò anche la propria denominazione in « Fincarime ».

Dal mese di settembre '95 al mese di febbraio '96, la Carical è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi di vigilanza, che hanno posto in luce carenze di ordine gestionale-strategico e disfunzioni degli assetti interni.

In relazione agli esiti ispettivi, la Banca d'Italia ha sensibilizzato la Cariplo e la Fondazione Carical in merito alla indifferibile necessità di promuovere interventi destinati ad incidere sui fattori di strutturale criticità della banca.

Gli interventi effettuati da Cariplo a favore della Carical, dalla trasformazione ad oggi, sono stati rilevanti.

Peraltro, nonostante le azioni già intraprese e gli iniziali miglioramenti della situazione della Carical e della Caripuglia, il netto peggioramento della congiuntura economica ha generato nuove sofferenze, rendendo necessarie ulteriori, cospicue rettifiche di valore nei bilanci delle due banche.

Le possibilità di successo dell'azione di risanamento delle due controllate appaiono positivamente influenzate, in primo luogo, dalle risorse e dalle capacità della Cariplo, che possiede un'articolata presenza in Italia e all'estero, un'ampia dimensione dell'operatività ed una notevole dotazione patrimoniale. In secondo luogo, vanno considerate le potenzialità della Carical e di Caripuglia, dovute al forte radicamento in zone del meridione d'Italia dove la propensione al risparmio è molto elevata, ma è ancora scarsa la diffusione di alcuni prodotti bancari, che possono offrire interessanti prospettive di sviluppo.

Anche se la situazione di crisi delle due banche richiede l'immissione di ingenti risorse finanziarie, il conferimento di tali risorse non è di per sé risolutivo, in quanto quest'ultimo deve affiancarsi ad interventi concreti sulla struttura delle due banche; inoltre è necessario che si concludano accordi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori finalizzati alla riduzione del costo del lavoro.

Dalla riuscita del piano di ristrutturazione dipende la possibilità per la Carical e la Caripuglia di rimanere sul mercato e svolgere un ruolo di efficiente allocazione delle risorse nelle regioni d'insediamento, contribuendo positivamente allo sviluppo dell'economia meridionale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nella seduta del 20 febbraio 1997, il Consiglio di Amministrazione della Cariplo, nel prendere atto della situazione di squilibrio economico-patrimoniale, ha approvato un articolato piano di ristrutturazione, inteso a realizzare una progressiva, sinergica integrazione tra Carical, Caripuglia e Carisal.

Tale piano, che verrà attuato in più fasi, prevede, oltre ad interventi di ripatrimonializzazione delle tre banche, il conferimento delle partecipazioni detenute dalla Cariplo

nelle tre banche meridionali alla Fincarime, società che attualmente controlla la Carical e presso la quale verrebbero accentrate sia funzioni di coordinamento e pianificazione strategiche, sia funzioni di contenuto operativo; una sensibile riduzione dei costi operativi e, in particolare, di quelli del personale; ed, infine, il rafforzamento commerciale delle tre controllate meridionali nell'area di influenza, anche per effetto dell'ampliamento della gamma dei servizi offerti (gestioni patrimoniali, fondi comuni ecc.).

Le misure di riassetto contenute nel piano dovrebbero consentire il riequilibrio economico-gestionale delle tre banche entro il 1998, garantendo in prospettiva alla Cariplo un adeguato ritorno degli investimenti effettuati.

Si soggiunge che, nel corso del 1996, la Carical e la Caripuglia hanno stipulato accordi con le organizzazioni sindacali, che comporteranno una sensibile riduzione della dinamica salariale. Per il raggiungimento di tale obiettivo è previsto un articolato ventaglio di interventi, che contempla, tra l'altro, una politica di incentivazione degli esodi, un ampio ricorso al part-time, la riduzione dell'orario di lavoro e delle voci retributive non previste dal contratto collettivo nazionale.

Tra la fine del 1996 e i primi cinque mesi del 1997, la Cariplo ha, inoltre, effettuato interventi di ripatrimonializzazione delle tre banche meridionali, anche al fine di consentire alle stesse il rispetto dei limiti prudenziali di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

NICCOLINI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la Snam è intenzionata a realizzare un terminale di Gnl, sito tra Duino e Monfalcone;

il Ministero dei beni culturali e ambientali, nel maggio 1996, ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del terminale, la cui realizzazione, pur

nel rispetto delle precauzioni progettuali indicate dalla sovrintendenza di Trieste, si ritiene arrecherebbe un danno irreparabile sul piano ambientale e paesaggistico;

come rileva una mozione del consiglio comunale di Duino Aurisina del 17 novembre 1995, l'intervento è previsto nelle vicinanze del Parco del Timavo; (...) manca uno studio sulle conseguenze delle modifiche dell'idrodinamica nella baia di Panzano e quindi del dragaggio del canale di accesso al terminale per il Villaggio del Pescatore: è evidente l'incompatibilità con la permanenza delle attività di maricoltura a causa del permanente sconvolgimento del fondale e dello specchio acqueo; (...) l'impatto visivo dell'impianto renderebbe improponibile ogni finalità di sviluppo turistico per tutto l'ambiente comunale per il Villaggio del Pescatore e per Duino; il castello di Duino, come bene culturale, nazionale e sovranazionale perderebbe il suo valore, la necessità di un nuovo metanodotto provocherebbe nuovi squarci sul territorio carsico e non va altresì sottovalutato il rischio di impatto traumatico derivante dalla sistemazione di milioni di metri cubi di materiale scavati nel dragaggio;

si provocherebbero danni ambientali e paesaggistici al territorio in zona vincolata dalla legge, danni all'ambiente marino dal dragaggio e dalla discarica, danni all'ambiente carsico, danni all'economia ed all'occupazione per la pesca, la maricoltura e le attività turistiche esistenti e in progetto, danni al patrimonio storico-artistico -:

se si intenda porre un fermo rifiuto alla realizzazione del progetto Snam;

richiamandosi ai precedenti provvedimenti governativi del giugno 1995, se s'intenda garantire la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di approvvigionamento dei combustibili. (4-03165)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare inerente la realizzazione di un terminale di rigassificazione a Monfalcone, proposto dal SNAM, si rappresenta*

che tale opzione non è più attuale alla luce dei risultati del referendum consultivo tenutosi il 29.9.1996 con il quale la maggioranza dei cittadini si è pronunciata contro l'ipotesi di costruire tale terminale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio

OLIVO, OLIVERIO, MAURO, BOVA, GATTO, GAETANI e SARACENI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito della Telecom Italia sono state avviate le sperimentazioni del servizio « 12 » trasferendo al Sud il traffico di alcune città metropolitane (Milano, Bologna, Firenze, eccetera); ciò ha consentito la riconversione professionale e l'utilizzo nei posti dove si registrano carenze d'organico del personale delle città cedenti il servizio, oltre a limitare le situazioni di esubero esistenti presso alcune regioni del Sud;

lo stesso principio è valso per quanto riguarda il servizio « 119 » della Tim, che attualmente è organizzato solo in alcune regioni italiane, per cui il cliente che utilizza tale servizio può ricevere risposta da uno qualsiasi degli attuali centri dove sono collocati detti servizi (in base cioè alla disponibilità degli operatori consenzienti);

partendo dal principio che i servizi d'operatore non hanno la necessità di avere il « legame fisico » con il territorio da servire, la « remotizzazione » dei servizi può dare risposte concrete sia alle regioni del Sud che alle regioni del Nord in cui si registrano le maggiori carenze d'organico, che, con una politica di riconversione professionale, può certamente migliorare l'efficienza dell'apparato statale;

esistono in Catanzaro due locali di proprietà Telecom Italia, disponibili, da subito, per tali usi, in quanto inutilizzati per il novanta per cento e per i quali non esistono progetti di riutilizzo -:

se non si intenda immediatamente utilizzare i predetti locali, siti in Catanzaro in via Buccarelli e via Schi-

pani, per realizzare, oltre ai servizi «12» e «119», anche parte dei seguenti servizi potenzialmente remotizzabili: 177, 181, 183, 187, 188, 189, 191 ed i numeri verdi nazionali. (4-06552)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la concessionaria Telecom Italia — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato, relativamente al servizio «12» che presso la sede di Catanzaro sono già state attivate tre sale che gestiscono parte delle richieste provenienti dall'utenza di Roma, Milano e Firenze.*

Tale soluzione, adottata al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle principali sedi aziendali presenti nel Mezzogiorno, ha consentito di impiegare presso la sede di Catanzaro 101 unità che altrimenti sarebbero state destinate a provvedimenti di mobilità.

Per ciò che concerne gli altri servizi da operatore, la medesima Telecom ha evidenziato che l'attuale assetto organizzativo aziendale, applicato a livello nazionale, prevede la presenza dei servizi 187 (servizio commerciale clienti privati) e 188 (servizio assistenza clienti) presso ciascuna filiale (in Calabria: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria); per i servizi 177 (linea diretta Telecom Italia) e 191 (servizio assistenza clienti «top»), l'allocazione presso ciascuna sede di direzione territoriale clienti privati (in Calabria situata a Catanzaro); i servizi 181 (servizio per i clienti business), 183 (servizio segnalazione guasti sistemi di commutazione privata e trasmissione dati su linea commutata) e 189 (servizio segnalazione guasti per impianti per trasmissione dati su rete specializzata) sono invece previsti a livello di direzione territoriale clienti business (situata a Palermo e competente per le Regioni Sicilia e Calabria).

Per ciascuno dei citati servizi, ha proseguito la concessionaria, l'importanza dell'azione commerciale, il livello di personalizzazione del rapporto con la specifica clientela e la necessità di un efficace rapporto con le strutture aziendali operative presenti sul territorio (oltre alle esigenze imprescindibili di razionalizzazione dei co-

sti), non consentono, allo stato attuale, di prevedere ulteriori remotizzazioni dei servizi stessi.

In merito al servizio «119» (servizio assistenza clienti) gestito dalla concessionaria TIM, la detta società ha significato che allo stato attuale la clientela del nord Italia è servita dai customer care di Milano, Torino e Venezia, mentre quella del centro sud dai customer care dei presidi territoriali di Bologna, Roma, Napoli e Palermo.

In proposito la citata concessionaria ha precisato di ritenere preferibile che l'attività di assistenza clienti non sia remotizzata.

Infatti la logica stessa del customer care e le scelte organizzative impostate in conformità delle esigenze commerciali, consigliano un presidio ed una presenza territoriale sempre più strettamente dimensionata e collegata al relativo bacino di utenza, al fine di migliorare il servizio ed il contatto con la clientela.

Pertanto, entro l'anno in corso, grazie all'utilizzo di una rete intelligente, la risposta ai clienti verrà fornita dai customer care relativi al bacino di clientela di ogni centro di commercializzazione territoriale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

OLIVO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'ufficio postale di Sorbo San Basile (provincia di Catanzaro) ha un'elevata produttività, sia per il numero dei cittadini che lo frequentano, sia per la particolare importanza che il servizio riveste nel luogo;

appare paradossale che in un locale divenuto fatiscente si possa espletare un servizio pubblico;

la non idoneità è stata più volte evidenziata sia dal comune, che dai numerosi sopralluoghi effettuati dalle strutture sanitarie competenti per territorio;

l'amministrazione comunale ha più volte prospettato delle idonee alternative alle quali però l'Ente poste non ha dato una risposta;

l'ufficio postale, oltre che ad essere inidoneo, compromette seriamente la salute dei dipendenti;

non è consentito, inoltre, l'accesso e la piena fruizione, per la presenza di barriere architettoniche, a tutti i cittadini —:

se non si intenda, come l'interrogante ritiene doveroso, assicurare ai cittadini ed operatori che il servizio pubblico si svolga in un clima di maggiore sicurezza, attraverso il reperimento di un nuovo e più idoneo locale. (4-11088)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha significato che le condizioni igienico-ambientali in cui opera l'agenzia di Sorbo San Basile sono ben note, tanto che, al fine di individuare la soluzione più adeguata, sono stati avviati numerosi interventi presso la locale amministrazione comunale.

Recentemente, ha concluso l'ente, sono stati reperiti alcuni locali — per i quali si è in attesa dell'invio della documentazione prevista per la stipula del contratto di locazione — apparsi idonei ad ospitare l'ufficio in parola, per cui si ritiene che, una volta espletate le formalità di rito, si potrà procedere al suo trasferimento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PALMIZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il Governo dovrebbe fissare il « tasso soglia » oltre il quale scatta il reato di usura;

la « legge anti-usura » fissava in un anno il periodo di tempo entro il quale bisognava procedere all'individuazione di tale tasso, pena il venire meno dell'efficacia di tutto il provvedimento legislativo;

in mano agli « strozzini » ci sono, secondo recenti dati forniti dalla Confeser-

centi, oltre cinquecentomila persone — di cui centoventimila sono imprenditori — per un giro di affari di oltre quarantaseimila miliardi di lire;

il sistema bancario italiano pare opponga una strana resistenza a questa legge, che di fatto potrebbe limitare certe operazioni effettuate dagli istituti di credito, con concessioni di finanziamenti a tassi variabili che invariabilmente penalizzano le piccole imprese, gli artigiani e le imprese individuali —:

quali siano gli intendimenti del Governo in materia;

quale sia la lettura del « fenomeno usura » effettuata dal Governo;

in quale modo l'Esecutivo intenda operare per vincere la resistenza manifestata dalla Banca d'Italia nella fissazione del « tasso soglia » per il reato di usura. (4-08633)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

Al riguardo, si fa presente che la succitata legge ha modificato il regime penalistico del reato di usura, introducendo misure volte a favorire la prevenzione e la repressione del fenomeno, nonché a regolamentare attività che possono costituire un veicolo privilegiato per condotte usurarie.

La Banca d'Italia ha osservato, in più occasioni, che l'usura determina distorsioni nell'allocazione delle risorse ed alterazioni nei mercati finanziari, colpisce particolarmente le famiglie e le piccole e medie imprese, agevola l'ingresso della criminalità nelle attività economiche legali e nel tessuto produttivo. Il sistema bancario si è impegnato, perciò, a porre maggiore attenzione alle esigenze economiche dei piccoli imprenditori e ha avviato specifiche iniziative di sostegno a favore delle vittime effettive o potenziali dell'usura.

Le iniziative legislative e quelle del sistema bancario non potranno, comunque, determinare un'effettiva diminuzione della domanda di crediti illegali senza una mag-

giore consapevolezza dei pericoli insiti nella richiesta di prestiti a soggetti non autorizzati e senza una maggiore correlazione tra gli impegni di spesa e le possibilità economiche delle famiglie e degli operatori economici.

L'aspetto qualificante e di più difficile applicazione della citata legge n. 108 del 1996 è quello che prevede l'introduzione di un tasso di interesse usurario per le diverse categorie di operazioni creditizie, quale riferimento oggettivo per l'individuazione del reato; in particolare, il tasso di interesse usurario è fissato nella misura del 50% in aumento rispetto al tasso medio praticato dal sistema legale per quella determinata categoria di operazioni.

A tal fine è previsto che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, effettui, con decreto da emanarsi, per la prima volta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24.3.1996) e poi annualmente, una classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee. Quest'ultima classificazione deve tener conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie delle operazioni. Deve rilevare, inoltre, con altro decreto da emanarsi per la prima volta entro 180 giorni dall'emanazione della prima classificazione e poi con cadenza trimestrale, la media dei tassi effettivi globali, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni classificate.

In attuazione di tali previsioni, sono state, innanzi tutto, individuate le categorie omogenee di operazioni di finanziamento. Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996 prevede, infatti, le seguenti categorie: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring e leasing, mutui e altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine.

Lo stesso provvedimento rinvia, per la definizione delle modalità della rilevazione del tasso, ad un successivo intervento normativo, realizzato mediante « circolari » indirizzate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio

Italiano dei Cambi alle banche ed agli intermediari finanziari. Le tipologie di operazioni sono state, perciò, suddivise in funzione della natura e dell'oggetto ed ulteriormente ripartite per classi di durata e di importo; limitatamente invece a talune categorie, ha assunto rilevanza il criterio della garanzia o quello della controparte.

Le particolari finalità dell'indagine hanno determinato l'esigenza di strutturare un'apposita rilevazione. L'ambito di applicazione di tale rilevazione, le metodologie di calcolo seguite, i criteri con i quali sono stati elaborati ed analizzati i dati forniti dagli intermediari bancari e finanziari sono stati riportati nella « nota metodologica » pubblicata sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 1997, in allegato al decreto del Ministro del tesoro del 22 marzo 1997, recante la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi risultanti dalla rilevazione.

L'esigenza di approntare, per l'Autorità Giudiziaria e per i clienti degli intermediari, un parametro di agevole utilizzo, ha fatto ritenere preferibile l'enucleazione di un numero abbastanza contenuto di tassi e categorie di operazioni; ciò dovrebbe consentire una più agevole comparazione tra le operazioni lecite e le operazioni poste in essere da operatori illegali, talora difficilmente accostabili alle prime. Infine, onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa ed una corretta valutazione tecnica da parte del giudice penale, gli intermediari sono stati invitati ad attenersi, nella prassi corrente, ai criteri fissati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Per quanto concerne l'emanazione dei decreti attuativi, risultano rispettati i tempi previsti dalla legge.

In ordine alla determinazione del « tasso-soglia », va precisato che la rilevazione è stata condotta in modo da riflettere, per quanto possibile, la struttura e l'effettivo campo di variazione dei tassi nel mercato; tuttavia l'esperienza potrà suggerire affinamenti delle metodologie di classificazione e di aggregazione dei dati.

Si segnala, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie finalità di vigilanza e delle metodologie di controllo ispettivo, non può che assicurare il proprio impegno

in merito alla verifica del rispetto della legge sull'usura da parte delle banche e degli altri intermediari.

A tal fine, si fa presente che gli intermediari bancari e finanziari sono stati invitati ad effettuare la segnalazione dei tassi con tempestività e precisione, consapevoli dell'importanza che vengano applicati criteri interpretativi uniformi.

In particolare, è stata richiesta una verifica dell'idoneità delle procedure interne, assumendo ogni iniziativa organizzativa atta ad esercitare il costante monitoraggio sulle condizioni da applicare alle operazioni di finanziamento che la nuova legge sull'usura richiede.

Con riferimento ad altri aspetti della nuova legge sull'usura, si precisa che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1997, è stata disciplinata l'operatività del « Fondo di solidarietà », destinato a concedere mutui di importo commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima dell'usura. L'erogazione dei mutui sarà effettuata da parte delle banche segnalate dalla Banca d'Italia per la loro maggiore presenza territoriale e per aver aderito, mediante il contributo tecnico dell'ABI, ad un protocollo stipulato con il Commissario Antiracket.

In merito all'operatività del « Fondo di prevenzione », previsto anch'esso dalla legge n. 108, si comunica che il regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.9.1997.

Per quanto attiene alle nuove iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'usura, si segnala che il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket ha costituito un apposito « Osservatorio permanente », che ha promosso un'azione di monitoraggio del fenomeno in questione, alla quale anche la Banca d'Italia sta fornendo il proprio contributo.

In sede locale meritano attenzione, infine, le iniziative intraprese da alcuni prefetti, volte alla sottoscrizione di « protocolli d'intesa » tra le banche e le associazioni imprenditoriali, per facilitare l'accesso al credito da parte degli operatori economici e

favorire una trasparente valutazione del merito creditizio.

Tali « protocolli », redatti con la collaborazione tecnica della Banca d'Italia, prevedono l'impegno degli aderenti alle associazioni a trasmettere alle banche una documentazione minimale e l'impegno delle banche a fornire risposta entro tempi prefissati sull'esito della domanda di fido, nonché a dare in ogni momento informazioni sullo stato della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

PAMPO. — Ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il CIPE, in data 28 maggio 1987, deliberò di approvare il contratto di programma tra il gruppo Fiat, rappresentato dalla società Elasis, ed il ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per un investimento pari a 35,7 miliardi a favore del centro ricerche affidabilità veicoli da realizzarsi nell'area dell'esistente pista Sasn, ubicata in località Boncore nel territorio di Nardò-Porto Cesareo, in provincia di Lecce;

l'esigenza del suddetto contratto fu rappresentata dal gruppo Fiat e, da quanto si apprese, doveva servire ad ottenere una nuova impostazione dell'assetto organizzativo del centro, per adeguarlo alle mutate esigenze di sviluppo di nuove tecnologie, con particolare riguardo alle metodologie di sperimentazione al banco che consentono di ridurre l'intervallo tra la concezione di un nuovo modello e la sua produzione industriale;

si trattava di realizzare, in alternativa al « grande anello » della pista di Nardò, costruita con denaro pubblico, alcune mini-piste e impiegare 38 nuovi addetti;

il progetto predisposto dal gruppo Fiat, che sicuramente avrà tenuto conto della salvaguardia ambientale, fu appro-

vato dalla commissione edilizia di Nardò, per la parte di propria competenza;

gli ambientalisti, allarmati per la distruzione della macchia mediterranea, presentarono ricorso contro il suddetto progetto, e ciò determinò l'intervento della magistratura e la conseguente sospensione, ancora in atto;

nel 1991 la Fiat, in previsione della realizzazione delle nuove mini-piste e ricorrendo alla formazione professionale, procedette all'assunzione di 24 collaudatori, tuttora in servizio;

nel luglio del 1994, scaduto il termine previsto per la concessione, la Fiat, per non perdere il pubblico investimento, rilevata anche la perdurante sospensione dei lavori inerenti alla realizzazione del centro ricerche affidabilità veicoli di Nardò, chiese il trasferimento del suddetto investimento al centro di Pomigliano d'Arco —:

le ragioni della magistratura a non pronunciarsi in merito;

se, all'atto della costruzione della pista, che ha sottratto oltre 100 ettari di terreno all'agricoltura, si sia tenuto conto di quanto denunciato successivamente dagli ambientalisti e chi abbia redatto la relazione sulla salvaguardia dell'ambiente in cui si andava operando;

se la commissione edilizia di Nardò ed il Sindaco *pro-tempore*, concedendo l'approvazione del progetto del gruppo Fiat, abbiano tenuto conto dell'esigenza ambientale da salvaguardare;

se il Governo sia a conoscenza di quali siano state le motivazioni degli ambientalisti e se risulti al Governo se siano state avviate in proposito indagini da parte della magistratura;

se sia legittimo il trasferimento di capitali pubblici, sancito con deliberazione del CIPE del 28 giugno 1995, nel solo interesse del gruppo Fiat e a danno dell'economia e dell'occupazione salentina;

se siano state attivate tutte le opportune iniziative per sbloccare la situazione

venutasi a creare a seguito del blocco del progetto integrativo;

quali assicurazioni siano state date dalla Fiat per l'utilizzazione — in futuro — della pista di Nardò e per la conservazione dei posti di lavoro attualmente in essere;

quali certezze siano state fornite dallo stesso gruppo, affinché il denaro pubblico precedentemente utilizzato per la costruzione della pista di Nardò, rimanga un investimento finalizzato allo sviluppo dell'economia salentina ed alla crescita dell'occupazione;

e se, infine, non si ritenga di sospendere il trasferimento dei suddetti fondi in attesa dei relativi chiarimenti alle domande formulate ed anche dell'azione che si vorranno attivare per eliminare gli impedimenti che non favoriscono l'investimento pubblico in terra salentina.

(4-00795)

RISPOSTA. — L'interrogazione in esame pone una serie di quesiti in merito all'iniziativa compresa nel piano progettuale nel Contratto di Programma FIAT 1, sottoscritto in data 28 maggio 1987, concernente la realizzazione, nel territorio dei comuni di Nardò e Portocesarò (Le), di un Centro di ricerche sull'affidabilità veicoli, ed al successivo trasferimento dell'investimento a Pomigliano d'Arco, autorizzato dal CIPE con delibera del 28 giugno 1995. Al riguardo si fa presente quanto segue.

Va chiarito, anzitutto, che come riferito dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lecce, nessun ricorso è pervenuto a quell'Ufficio da parte degli ambientalisti in ordine ai fatti di cui trattasi. Si desidera, invece, sottolineare che la ragione che ha indotto la FIAT a trasferire il programma di investimenti da Nardò a Pomigliano d'Arco non è solo da attribuire, come sembra apparire da quanto esposto nelle premesse della presente interrogazione, alla sospensione dei lavori in attesa del pronunciamento della Procura della Repubblica di Lecce ed alla scadenza delle concessioni edilizie nel frattempo intervenuta, ma ad una evoluzione di carat-

tere tecnico-industriale che ha coinvolto tutta l'industria automobilistica. Più precisamente, l'originaria idea realizzativa dell'investimento di Nardò — che prevedeva la costruzione di un complesso di piste prova e l'istallazione di strumentazioni tali da permettere una vasta gamma di situazioni sperimentali degli autoveicoli, non ottenibili con la preesistente pista dell'ex Sasm — costituiva un'unità in stretto collegamento sinergico con il costituendo centro di Pomigliano d'Arco, dotato, invece, di sofisticati laboratori di sperimentazione al banco delle vetture e dei relativi sottosistemi.

L'evoluzione tecnologica e le mutate condizioni di mercato hanno reso indispensabile ridurre l'intervallo tra la concezione di un nuovo modello di vettura e la sua produzione industriale; ciò ha comportato la necessità di potenziare lo sviluppo di metodologie di prova al banco, rappresentative dell'uso su strada, rendendo di fatto in buona parte obsolete le tradizionali prove su strada, in particolare quelle da svolgere in condizioni estreme che renderebbero rischiosa la sicurezza dei collaudatori.

Questa nuova esigenza industriale ha indotto la FIAT a rivedere i programmi di investimento, proponendo il trasferimento degli investimenti al Centro di Pomigliano d'Arco. Si sottolinea che tale soluzione ha consentito di ampliare i livelli occupazionali previsti nell'area del Mezzogiorno dal Piano Progettuale FIAT.

Va ricordato poi che i lavori del progetto FIAT sono stati avviati nel febbraio 1992 sulla base delle concessioni rilasciate dai comuni di Nardò e di Porto Cesareo, rispettivamente in data 22/7/1991 e 1/8/1991, per un'area che risultava già occupata dalla preesistente pista prove della ex Sasm. D'altra parte non è mai pervenuta allo scrivente Ministero alcuna comunicazione in ordine alle motivazioni degli ambientalisti.

La FIAT ha piuttosto comunicato che, dopo l'avvio del Centro di Nardò, fu fatto un sopralluogo da parte dell'Arma dei Carabinieri nel cantiere per conto della Procura della Repubblica di Lecce teso a verificare la situazione di lavori realizzati; tale intervento non ha avuto alcun seguito.

In merito all'impegno di pubblico danaro per la realizzazione delle iniziative, va tenuto presente che il CIPE ha riconosciuto agevolabile il nuovo piano di spesa presentato dalla FIAT per il potenziamento del Centro di Pomigliano d'Arco, con il trasferimento degli investimenti originariamente previsti a Nardò, in quanto coerente con le finalità del Contratto di Programma a suo tempo approvato, che concretamente si è tradotto in un incremento dell'occupazione ed in un consistente risparmio di oneri a carico dell'Erario (contributi in conto capitale e contributi in conto interessi).

In ogni caso la FIAT non ha mai dismesso l'utilizzo dell'esistente pista prove di Nardò ed ha continuato l'utilizzo della stessa in forma sinergica con il Centro di Pomigliano d'Arco — la cui realizzazione è in fase d'ultimazione — mantenendo in servizio la forza di lavoro a suo tempo assunta.

Conclusivamente, come già esposto, il CIPE ha ritenuto le varianti progettuali in argomento coerenti con le finalità del Contratto di Programma MISM/FIAT a suo tempo approvato e pertanto non si riscontrano i presupposti per la sospensione delle decisioni prese, di cui si riafferma la validità sotto il profilo sia economico-finanziario, che occupazionale.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Giorgio Macciotta.

PANETTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, esistono dei quadri murali in legno (bacheche), sotto il loggiato dell'ex palazzo Malfatti, assegnati dall'amministrazione comunale a partiti ed associazioni;

tali bacheche costituiscono da sempre, per la centralità della loro ubicazione e per la frequenza giornaliera di consultazione dei cittadini, luogo ideale per la pubblicità delle iniziative dei partiti e pertanto ne sono state assegnate una per ogni partito dell'arco costituzionale (ad ecce-

zione del Pds, che ne ha due, anche se una di queste risulta assegnata alla sinistra giovanile);

nel 1994-1995, a seguito della scissione di alcuni partiti storici, sono sorti altri soggetti politici cui l'amministrazione comunale ha ritenuto, sulla base di consuetudini molto opinabili, di non assegnare apposito spazio;

allo stato attuale l'assegnazione delle bacheche risulta decisamente sbilanciata in favore di partiti e movimenti vicini alla coalizione dell'Ulivo, con un solo quadro murale assegnato al movimento Forza Italia;

il segretario cittadino del Cdu, contestando nel merito tali decisioni, ha presentato ricorso gerarchico al prefetto di Grosseto contro il diniego opposto dal sindaco di Massa Marittima alla concessione della bacheca presso l'ex Palazzo Malfatti;

il sindaco di Massa Marittima si è impegnato con atti ufficiali di fronte al prefetto di Grosseto ed al segretario cittadino del Cdu, a regolamentare la concessione delle bacheche, incaricando la 1° commissione consiliare, con nota del 21 agosto 1996, di redigere celermente una bozza di regolamento da sottoporre alla successiva approvazione del consiglio comunale;

alla data attuale, nonostante numerosi solleciti scritti e telefonici da parte del prefetto di Grosseto al sindaco di Massa Marittima, la situazione appare ancora lontana da una ragionevole soluzione —:

se ritenga legittimo che il sindaco di Massa Marittima ignori da circa un anno, con silenziosa protervia, i solleciti di un alto e prestigioso funzionario dello Stato volti a garantire pari opportunità a tutte le forze politiche presenti in Parlamento;

quali azioni e stimoli intenda svolgere nei confronti del sindaco di Massa Marittima, anche per il tramite del prefetto di Grosseto, dottoressa D'Ascenzo, per favorire una rapida approvazione del regolamento di assegnazione delle bacheche;

se non ritenga che la presente situazione rientri nel novero delle garanzie della *par condicio* cui la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ha recentemente riconosciuto rilevanza costituzionale. (4-11776)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti risulta che il diniego di assegnazione al C.D.U. di una delle bacheche poste sotto il loggiato dell'ex Palazzo Malfatti in Massa Marittima, lungi dall'essere motivato da intenti discriminatori, è stato determinato dall'assenza di criteri di assegnazione adeguati alla nuova realtà politica. I criteri di assegnazione sinora seguiti erano, infatti, fondati su consuetudini locali, in base alle quali le bacheche venivano attribuite ad enti ed associazioni di antiche tradizioni, cui successivamente si sono aggiunti i partiti politici tradizionali.*

La nascita di nuove formazioni politiche ha fatto, poi, emergere la necessità di assegnare apposito spazio a tutti i partiti operanti sul piano nazionale, assicurando, tra l'altro, l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Il sindaco ha, comunque, assicurato di aver già predisposto una bozza di regolamento per disciplinare con nuovi criteri l'assegnazione degli spazi pubblicitari ai vari partiti interessati, tra i quali viene, naturalmente, annoverato anche il C.D.U. L'approvazione del regolamento dovrebbe essere deliberata al più presto.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

trentamila imprese siciliane, riunite nel « coordinamento per Palermo produttiva », hanno chiesto aiuto attraverso un bando pubblicato sui quotidiani economici e finanziari nazionali e su *Internet*, per ottenere quei « prestiti a condizioni europee » che verrebbero loro negati dagli isti-

tuti di credito locali, costringendole spesso a far ricorso agli usurai;

il coordinamento ha accusato le banche siciliane sia di non valutare la credibilità dei progetti di sviluppo presentati dagli imprenditori, in quanto si sono sempre limitate a richiedere una consistente garanzia immobiliare maggiore rispetto all'importo del prestito, sia di rifiutare l'applicazione della legge antiusura nella parte che riammette al diritto di credito gli imprenditori protestati una volta che abbiano fatto fronte agli impegni e ottenuto la riabilitazione dal Presidente del tribunale;

il coordinamento ha predisposto il testo di una convenzione per un eventuale accordo da definire con le banche interessate a: 1) stipulare un accordo vincolante, che basi il rapporto azienda di credito-impresa sulla valutazione del progetto di espansione e non più sul patrimonio immobiliare; 2) garantire agli imprenditori tempi rapidi di accettazione delle pratiche; 3) garantire l'applicazione della legge antiusura per l'accesso al credito agli ex protestati (in Sicilia sono quasi un milione); 4) garantire la fornitura di un'assistenza per le pratiche di credito agevolato da pubbliche amministrazioni, con l'obbligo di anticipo del 50 per cento del finanziamento richiesto;

il coordinamento, oltre alla proposta di convenzione sopra menzionata, sta ricercando un'intesa con i comuni della provincia per la sottoscrizione di Boc, dichiarandosi pronto a scendere in campo per ostacolare l'ormai ventilata proposta di cessione della Sicilcassa a una banca del nord —:

se, alla luce di quanto sopra esposto, non intenda attivare iniziative di controllo sull'applicazione della legge antiusura da parte delle banche siciliane, al fine di tutelare gli interessi degli imprenditori siciliani e, nel caso di una mancata applicazione della legge antiusura da parte delle banche, se non intenda sollecitare gli opportuni provvedimenti;

se non intenda attivare iniziative volte ad agevolare il raggiungimento degli accordi proposti dal coordinamento.

(4-03728)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

Al riguardo, si fa presente che la succitata legge ha modificato il regime penalistico del reato di usura, introducendo misure volte a favorire la prevenzione e la repressione del fenomeno, nonché a regolamentare attività che possono costituire un veicolo privilegiato per condotte usurarie.

La Banca d'Italia ha osservato, in più occasioni, che l'usura determina distorsioni nell'allocazione delle risorse ed alterazioni nei mercati finanziari, colpisce particolarmente le famiglie e le piccole e medie imprese, agevola l'ingresso della criminalità nelle attività economiche legali e nel tessuto produttivo. Il sistema bancario si è impegnato, perciò, a porre maggiore attenzione alle esigenze economiche dei piccoli imprenditori e ha avviato specifiche iniziative di sostegno a favore delle vittime effettive o potenziali dell'usura.

Le iniziative legislative e quelle del sistema bancario non potranno, comunque, determinare un'effettiva diminuzione della domanda di crediti illegali senza una maggiore consapevolezza dei pericoli insiti nella richiesta di prestiti a soggetti non autorizzati e senza una maggiore correlazione tra gli impegni di spesa e le possibilità economiche delle famiglie e degli operatori economici.

L'aspetto qualificante e di più difficile applicazione della citata legge n. 108 del 1996 è quello che prevede l'introduzione di un tasso di interesse usurario per le diverse categorie di operazioni creditizie, quale riferimento oggettivo per l'individuazione del reato; in particolare, il tasso di interesse usurario è fissato nella misura del 50% in aumento rispetto al tasso medio praticato dal sistema legale per quella determinata categoria di operazioni.

A tal fine è previsto che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, effettui, con decreto da emanarsi, per la prima volta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24.3.1996) e poi annualmente, una classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee. Quest'ultima classificazione deve tener conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie delle operazioni. Deve rilevare, inoltre, con altro decreto da emanarsi per la prima volta entro 180 giorni dall'emanazione della prima classificazione e poi con cadenza trimestrale, la media dei tassi effettivi globali, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni classificate.

In attuazione di tali previsioni, sono state, innanzi tutto, individuate le categorie omogenee di operazioni di finanziamento. Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996 prevede, infatti, le seguenti categorie: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni di factoring e leasing, mutui e altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine.

Lo stesso provvedimento rinvia, per la definizione delle modalità della rilevazione del tasso, ad un successivo intervento normativo, realizzato mediante « circolari » indirizzate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi alle banche ed agli intermediari finanziari. Le tipologie di operazioni sono state, perciò, suddivise in funzione della natura e dell'oggetto ed ulteriormente ripartite per classi di durata e di importo; limitatamente invece a talune categorie, ha assunto rilevanza il criterio della garanzia o quello della controparte.

Le particolari finalità dell'indagine hanno determinato l'esigenza di strutturare un'apposita rilevazione. L'ambito di applicazione di tale rilevazione, le metodologie di calcolo seguite, i criteri con i quali sono stati elaborati ed analizzati i dati forniti dagli intermediari bancari e finanziari sono stati riportati nella « nota metodologica »

pubblicata sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 1997, in allegato al decreto del Ministro del tesoro del 22 marzo 1997, recante la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi risultanti dalla rilevazione.

L'esigenza di approntare, per l'Autorità Giudiziaria e per i clienti degli intermediari, un parametro di agevole utilizzo, ha fatto ritenere preferibile l'enucleazione di un numero abbastanza contenuto di tassi e categorie di operazioni; ciò dovrebbe consentire una più agevole comparazione tra le operazioni lecite e le operazioni poste in essere da operatori illegali, talora difficilmente accostabili alle prime. Infine, onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa ed una corretta valutazione tecnica da parte del giudice penale, gli intermediari sono stati invitati ad attenersi, nella prassi corrente, ai criteri fissati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Per quanto concerne l'emanazione dei decreti attuativi, risultano rispettati i tempi previsti dalla legge.

In ordine alla determinazione del « tasso-soglia », va precisato che la rilevazione è stata condotta in modo da riflettere, per quanto possibile, la struttura e l'effettivo campo di variazione dei tassi nel mercato; tuttavia l'esperienza potrà suggerire affinamenti delle metodologie di classificazione e di aggregazione dei dati.

Si segnala, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie finalità di vigilanza e delle metodologie di controllo ispettivo, non può che assicurare il proprio impegno in merito alla verifica del rispetto della legge sull'usura da parte delle banche e degli altri intermediari.

A tal fine, si fa presente che gli intermediari bancari e finanziari sono stati invitati ad effettuare la segnalazione dei tassi con tempestività e precisione, consapevoli dell'importanza che vengano applicati criteri interpretativi uniformi.

In particolare, è stata richiesta una verifica dell'idoneità delle procedure interne, assumendo ogni iniziativa organizzativa atta ad esercitare il costante monitoraggio sulle condizioni da applicare alle operazioni di finanziamento che la nuova legge sull'usura richiede.

Con riferimento ad altri aspetti della nuova legge sull'usura, si precisa che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1997, è stata disciplinata l'operatività del « Fondo di solidarietà », destinato a concedere mutui di importo commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima dell'usura. L'erogazione dei mutui sarà effettuata da parte delle banche segnalate dalla Banca d'Italia per la loro maggiore presenza territoriale e per aver aderito, mediante il contributo tecnico dell'ABI, ad un protocollo stipulato con il Commissario Antiracket.

In merito all'operatività del « Fondo di prevenzione », previsto anch'esso dalla legge n. 108, si comunica che il regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.9.1997.

Per quanto attiene alle nuove iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'usura, si segnala che il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket ha costituito un apposito « Osservatorio permanente », che ha promosso un'azione di monitoraggio del fenomeno in questione, alla quale anche la Banca d'Italia sta fornendo il proprio contributo.

In sede locale meritano attenzione, infine, le iniziative intraprese da alcuni prefetti, volte alla sottoscrizione di « protocolli d'intesa » tra le banche e le associazioni imprenditoriali, per facilitare l'accesso al credito da parte degli operatori economici e favorire una trasparente valutazione del merito creditizio.

Tali « protocolli », redatti con la collaborazione tecnica della Banca d'Italia, prevedono l'impegno degli aderenti alle associazioni a trasmettere alle banche una documentazione minimale e l'impegno delle banche a fornire risposta entro tempi prefissati sull'esito della domanda di fido, nonché a dare in ogni momento informazioni sullo stato della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico

per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

la Commissione « circo e spettacoli viaggianti » si è insediata nel febbraio 1997 a seguito di un rinnovo atteso da tempo;

il settore necessita di una valorizzazione soprattutto delle nuove professionalità e di una particolare attenzione verso le nuove tendenze e il recupero e la conservazione dell'arte circense tradizionale, in particolare valorizzando coloro che non utilizzano animali né tantomeno tecniche di addestramento innaturali e contrastanti con l'etologia —:

quante volte la suddetta commissione si sia riunita negli ultimi mesi;

quali delibere abbia adottato e quali progetti abbia finanziato;

se abbia tenuto presente la necessità di sostenere le iniziative dell'arte circense che non fa uso di animali, venendo incontro alle recenti tendenze dell'opinione pubblica internazionale e adeguandosi a quanto già avviene in altri Paesi;

se sia vero che nel passato troppe volte i finanziamenti dati siano stati utilizzati per attività e usi privati da parte di alcuni imprenditori circensi, e non per valorizzazione e sviluppo dell'arte circense in Italia e nel mondo. (4-11658)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata, si forniscono i richiesti elementi di risposta.

La Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante nel corrente anno si è riunita il 27 giugno ed il 18 luglio, esaminando una serie di istanze concernenti la concessione di contributi per:

l'attività circense svolta in Italia nel 1996 ed anni precedenti (assegnazione definitiva);

l'attività circense svolta in Italia nel 1997 (assegnazione preventiva);

l'attività circense svolta all'estero nel 1996 e anni precedenti;

*i danni conseguenti ad eventi fortuiti;
l'attività assistenziale e promozionale.*

Per quanto concerne la necessità, prospettata dall'On.le Interrogante, di sostenere le iniziative dell'arte circense che non usano gli animali, allo stato la Commissione non ha potuto tenerne conto, in quanto manca una specifica normativa al riguardo.

Infine, sia lo scrivente che il competente Ufficio del Dipartimento dello Spettacolo, non sono a conoscenza di fatti che inducano a ritenere che finanziamenti concessi per l'attività circense e lo spettacolo viaggiante siano stati utilizzati per attività ed usi privati.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

nei giorni scorsi alcuni utenti di Telecom Italia hanno ricevuto, insieme all'ultima bolletta, la pubblicità che promuove il servizio del Dect (Digital enhanced cordless telecommunications);

la rete dei piccoli trasmettitori del Dect è già pronta nei grandi centri urbani; manca soltanto l'autorizzazione ministeriale per poter partire con la sperimentazione di un servizio (denominato « Fido » da Telecom Italia), che potrebbe portare indubbi benefici ai consumatori;

secondo quanto pubblicato da Il Sole-24 Ore del 27 giugno 1997, oltre ad un « canone mensile tra le cinque e le dieci mila lire conteggiate direttamente nella bolletta del telefono domestico, bisogna aggiungere i costi aggiuntivi (tra le cinquanta e le duecento lire) per le chiamate effettuate o ricevute quando il Dect non è in grado di parlare direttamente con la nostra antennina casalinga, ma deve « agganciarsi » ai piccoli e quasi invisibili ripetitori che stanno nascendo ormai come funghi »;

se così fosse, se i costi del Dect fossero competitivi con le tariffe praticate dai gestori della telefonia mobile, occorrerebbe auspicarne l'immediata introduzione sul mercato;

ma oltre a guardare agli immediati vantaggi di cui sono portatrici le nuove tecnologie, bisogna esaminare se l'introduzione del servizio Dect da parte del gestore, finora unico, della telefonia fissa, non possa arrecare una grave alterazione degli equilibri di mercato ed una distorsione della concorrenza;

se viene rilasciata la licenza ad operare con tale tecnologia al gestore pubblico, ma si inibisce tale possibilità a altri operatori che pur hanno dichiarato interesse per il Dect, Telecom Italia, forte dei suoi venticinque milioni di abbonati alla rete fissa, acquisisce tali e tanti vantaggi da rendere impossibile la successiva creazione di un libero mercato, introducendo elementi distorsivi della concorrenza ed un abuso di posizione dominante;

il presidente dell'Antitrust Amato, ha affermato che per evitare a Telecom di fare ricorso a sussidi incrociati, occorre effettuare una separazione contabile e societaria nella gestione del Dect —:

se il governo abbia stimato l'impatto che il Dect avrà sul conto economico delle società direttamente controllate, assieme ai riverberi che esso avrà nella creazione di un mercato concorrenziale efficiente ed efficace;

se si sia valutato appieno l'impatto ambientale costituito da una giungla di antenne ripetitrici, installate a distanza di circa 100 metri l'una dall'altra, per far funzionare il Dect;

se il Governo sia a conoscenza del fatto che in data 25 ottobre 1996 e 24 gennaio 1997, l'Antitrust, ha inviato una segnalazione ai presidenti delle due Camere, al Ministro delle poste e telecomunicazioni, nella quale, richiamando le direttive comunitarie, riteneva importante garantire, contestualmente all'avvio del Dect, i seguenti elementi: a) la piena libe-

realizzazione delle infrastrutture alternative; b) adeguate condizioni di interconnessione su criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione; c) una flessibilità delle tariffe insieme ad un quadro normativo di riferimento in grado di non alterare lo sviluppo competitivo dei mercati; d) l'evoluzione tecnologica per far sì che l'avvio commerciale del Dect rappresenti un contributo determinante allo sviluppo della competizione tra tecnologie diverse ed operatori diversi, nell'interesse dei consumatori e, più in generale, per il beneficio dell'intera economia nazionale;

quali misure urgenti il governo intenda intraprendere per ridurre l'impatto ambientale, già gravemente compromesso dalle radiofrequenze emesse dai ripetitori installati a iosa nei centri urbani evitando, con l'abuso di posizione dominante, il depauperamento di un'azienda direttamente controllata dal tesoro. (4-11668)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno precisare che i servizi di telecomunicazione mobile e personale — nel cui ambito rientra il servizio di telefonia personale via radio che utilizza la tecnologia DECT — sono stati liberalizzati dalla direttiva comunitaria 96/2, recepita dalla legge 1° luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115.*

Ciò premesso, si significa che, per prima, la soc. Telecom Italia ha manifestato ai competenti organi di questo Ministero l'intenzione di attivare un servizio di telefonia personale via radio con caratteristiche di micro mobilità a copertura cittadina, utilizzando la tecnologia DECT.

Da parte sua l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita della questione, ha ritenuto, con parere reso il 24 gennaio 1997, n. 11589, che i servizi basati sulla tecnologia DECT, considerate le caratteristiche tecniche proprie del sistema in parola, debbono poter essere offerti da una pluralità di operatori.

Ciò in quanto lo standard DECT permette l'espletamento del servizio da parte di

più operatori nelle stesse aree geografiche urbane e metropolitane, operatori che possono condividere le risorse dei canali radio assegnati a tale standard (120 canali numerici bidirezionali) che operano sulla banda 1880-1900 MHz.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 — recante il regolamento relativo all'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni — all'articolo 20, comma 2, stabilisce che l'utilizzazione dello standard DECT è ammessa previo rilascio di licenza individuale da parte della competente Autorità, dal Ministero delle comunicazioni (e, nelle more della istituzione della predetta Autorità, dal Ministero delle comunicazioni), per cui gli operatori interessati all'espletamento del servizio in questione possono avanzare richiesta in tal senso; il medesimo articolo, al comma 6, prevede, altresì, che gli stessi operatori possono dar corso alla sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT previa autorizzazione provvisoria.

Sulla base di quanto precede si significa che allo stato attuale risultano pervenute alcune richieste (sei) intese ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra, ma a tutt'oggi a nessuno è stata ancora rilasciata.

È appena il caso di precisare, infine, che a tutti i gestori verranno assicurate le stesse condizioni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere:*

se corrisponda al vero quanto riportato dalle agenzie di stampa dell'11 luglio 1997, secondo cui il Ministro dell'interno, per consentire la sottoscrizione dei nuovi referendum, avrebbe emanato una circolare sulla raccolta delle firme nelle segreterie comunali, contenente disposizioni più restrittive di quelle in precedenza vigenti e tali da ostacolare l'apposizione delle firme da parte dei cittadini ai quesiti referendari;

in caso positivo, se non intenda modificare la circolare in modo da permettere la

massima partecipazione possibile dei cittadini ad un istituto di democrazia diretta, che, come appare evidente, risulta sgradito a gran parte della classe politica, ma che rappresenta il massimo strumento di democrazia, posto dalla Costituzione a garanzia dei cittadini quale contrappeso democratico sia al sistema dei partiti che a quello della democrazia delegata. (4-11679)

RISPOSTA. — *In occasione dell'inizio della raccolta di firme per la presentazione di 35 nuove richieste di referendum abrogativi si è ritenuto effettivamente — come del resto avvenuto in passato — di richiamare, con circolare del 5.7.1997, l'attenzione dei sindaci e dei segretari comunali sulla necessità di osservare scrupolosamente le disposizioni di legge in materia di autenticazione delle sottoscrizioni, rimettendo, peraltro, all'autonomia organizzativa dei comuni l'adozione delle misure necessarie all'esercizio del diritto di adesione alle richieste referendarie.*

In seguito ad apposita istanza del comitato promotore, in sostanziale conformità a quanto auspicato dalla S.V., si è poi ritenuto opportuno inviare un'ulteriore circolare, in data 15 luglio, per precisare che il termine di due giorni — stabilito dall'articolo 7, ultimo comma, della legge n. 352/70, per la vidimazione e restituzione dei moduli per la raccolta delle firme — non esclude in alcun modo che i suddetti moduli possano essere custoditi dalle segreterie comunali, per essere restituiti solamente al termine della raccolta stessa.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

ANTONIO PEPE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere, premesso che:

presso la chiesa di san Michele Arcangelo, sita in Foggia, in piazza Leonardo Murialdo, 1, è conservata un'antica statua lignea di san Michele, risalente al 1700;

tale statua, di sicuro valore storico ed artistico, necessita di un intervento di re-

stauro che riporti l'opera allo stato originario e che ne garantisca la conservazione;

presso la suddetta chiesa è anche in uso un antico organo a canne proveniente dalla demolita chiesa della Madonna della Croce;

l'organo, realizzato dalla ditta Malvestio di Padova agli inizi del secolo, necessita di urgenti lavori —:

quali provvedimenti urgenti intenda assumere per consentire il restauro dei beni di cui sopra, per evitarne il deperimento e per garantirne la conservazione nel tempo. (4-12469)

RISPOSTA. — *A seguito dell'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia ha effettuato in data 9 ottobre 1997 un sopralluogo a seguito del quale si comunica quanto segue.*

La scultura lignea raffigurante S. Michele è attualmente ubicata nella sacrestia della chiesa di S. Michele. Il manufatto non è in buon stato di conservazione: appare, infatti, completamente ridipinto a smalto ed arbitrariamente ritoccato nell'anno 1958 e negli anni '80. Sono evidenti numerosi stucchi e risulta particolarmente compromessa la gamba sinistra della scultura che presenta tre staffe in ferro collocate, probabilmente, per ovviare a problemi statici. La mano sinistra è mancante di anulare e mignolo.

L'intervento di restauro dovrà prevedere, in primo luogo, la rimozione dei vari strati di ridipintura e l'asportazione dei vecchi stucchi e, successivamente, si dovrà procedere alla disinfestazione, al consolidamento ed al riassetto. L'intervento estetico potrà essere valutato dopo il restauro conservativo.

La Soprintendenza sopra citata ha reso noto che non può effettuare, in tempi brevi, il suddetto restauro in seguito ad impegni urgenti già assunti, ma è sua intenzione inserire il manufatto in oggetto nella programmazione futura; è, comunque, a disposizione dell'Ente proprietario qualora il me-

desimo dovesse provvedere direttamente al restauro della scultura.

Per quanto riguarda l'organo realizzato dalla ditta Malvestio di Padova, il medesimo fu inaugurato nel 1932 nella chiesa della Madonna della Croce, demolita nel 1936. In seguito a ciò il manufatto fu smontato e ricomposto nella nuova chiesa di S. Michele e collocato dietro l'altare maggiore. Nel 1962 fu nuovamente smontato e posto nella cantoria. In quell'occasione la Ditta Parodi, Marm e &. di Genova Bolzaneto revisionò ed ammodernò l'organo, che nella sua parte lignea risulta in ottimo stato di conservazione anche per la ristrutturazione avvenuta nel 1986.

Un eventuale intervento di restauro dovrà, pertanto, interessare solo la parte fonica e, proprio perché limitato, si ritiene che possa essere finanziato dall'Ente proprietario.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

PEZZOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Venezia, in data 8 febbraio 1995 ha presentato il progetto di piano regolatore per porto Marghera, che dovrà riqualificare l'area, trasformandola in zona scientifica, universitaria e commerciale dalle forti potenzialità imprenditoriali;

lo stesso giorno dal porto di Venezia giungeva la notizia che il pescaggio dei canali di accesso si è ulteriormente ridotto;

dal 1980, il fondo dei canali lagunari non viene più scavato, essendosi ridotto di molto, impedendo alle navi porta-containers dell'ultima generazione di entrare in porto, e compromettendo sempre più gravemente l'economia portuale e quella più complessiva della città di Venezia;

l'appalto, a licitazione privata, per l'escavo del canale Malamocco-Marghera è stato sospeso dall'autorità giudiziaria am-

ministrativa a seguito di ricorso presentato da ditta esclusa dalla gara;

comunque è fuori di dubbio, a parere dell'interrogante, che gravi ritardi sono imputabili agli enti preposti, che non si sono attivati per tempo alla soluzione del problema dello scavo dei canali lagunari, disattendendo le richieste di intervento da parte del provveditorato al porto, della compagnia portuale, degli spedizionieri e di altri operatori dello scalo portuale;

quali urgenti provvedimenti abbia intenzione di adottare per risolvere tale anomala grave situazione, che negli ultimi tempi si sta parossisticamente incancrenendo a tutto danno della vita del porto di Venezia, dei suoi programmi di riorganizzazione e di riqualificazione imprenditoriale e commerciale e più in generale dell'intera economia della città di Venezia e della sua gronda lagunare. (4-03395)

RISPOSTA. — *Il problema della inadeguatezza dei fondali delle acque prospicienti lo stabilimento Fincantieri di Porto Marghera si inserisce nella più generale problematica dell'escavo dei canali lagunari veneziani e dello smaltimento dei prodotti di risulta, stante la nota contaminazione degli stessi da metalli pesanti e altre sostanze inquinanti e l'esigenza di riutilizzare, ove possibile, tali materiali per ripristinare la morfologia lagunare.*

I lavori di escavo sono comunque iniziati a seguito dell'approvazione del progetto per il ripristino dei fondali delle acque antistanti lo stabilimento Fincantieri, da parte del Comitato tecnico della Magistratura del Magistrato delle acque di Venezia.

Nello scorso ottobre il Presidente del Magistrato delle acque ha autorizzato l'Ufficio per la salvaguardia di Venezia a dare immediato inizio ai lavori procedendo alla consegna al proprio Concessionario, il Consorzio Venezia Nuova, con le riserve di legge.

Attualmente, essendo stati iniziati i lavori per la realizzazione dell'impianto per il disinquinamento del materiale di risulta, stante la necessità e l'urgenza di procedere all'escavo, è stato disposto lo stoccaggio

provvisorio dei materiali presso l'Isola delle Tresse sita nel comprensorio del porto.

In data 20 novembre 1996 il Consorzio Venezia Nuova ha presentato al Comando della Capitaneria di porto di Venezia l'istanza per l'autorizzazione al dragaggio dell'area in questione, cui detto Comando ha fatto seguire le ordinanze n. 86/96 e n. 87/96 che regolano tale attività e che potrà svolgersi con continuità, in ore diurne e notturne, solo in presenza di ottime condizioni di visibilità (assenza di nebbia).

Nei primi giorni di dicembre sono quindi iniziate le operazioni di dragaggio della banchina ovest; tali lavori sono già stati completati, mentre sono in corso i lavori relativi alla banchina orientale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Claudio Burlando.

PICCOLO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

il signor Michele Annunziatella, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 1° febbraio 1909, ex militare, presentò domanda per il riconoscimento della pensione di guerra per la seguente infermità: frattura al collo anatomico dell'omero destro e ipotrofia muscolare del cingolo scapolare;

a seguito della decisione della Corte dei conti n. 48074 del 15 gennaio 1963, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso n. 301630, in data 18 dicembre 1964 venne emesso il decreto ministeriale n. 3125290;

con il predetto decreto veniva concessa l'indennità, una tantum, pari a due annualità, tabella B, a decorrere dal 22 giugno 1948;

in data 6 dicembre 1966, con decreto ministeriale n. 2221775, veniva poi respinta l'istanza di aggravamento presentata dall'interessato in data 25 luglio 1995;

a seguito del decesso del signor Annunziatella, la sua consorte, Maria Sgalia, nata ad Alba Nova (Caserta) il 4 gennaio 1924 e residente a Frattamaggiore (Napoli),

in via Genoino 37, tentò più volte di conoscere dai competenti uffici lo stato della pratica di pensione di guerra relativa al defunto marito, senza ottenere alcun risultato;

solamente a seguito di una nuova istanza, prodotta dalla sfortunata vedova, ormai di età avanzata, il ministero del tesoro, in data 4 marzo 1995, richiese il certificato necroscopico, nonché la documentazione sanitaria relativa al decorso dell'infermità all'epoca riconosciuta;

tale richiesta era motivata dalla asserita necessità di acquisire il parere medico-legale da parte della commissione medica superiore sull'eventuale nesso di causalità tra l'infermità accertata ed il decesso del signor Annunziatella;

i predetti documenti furono puntualmente trasmessi dall'interessata al ministero del tesoro che non ha fatto conoscere a tutt'oggi alcun esito —

quale sia lo stato del procedimento amministrativo della pratica di concessione della pensione di guerra relativa al defunto signor Michele Annunziatella;

se non ritenga di assumere immediate iniziative per dare riscontro urgente all'istanza prodotta dalla signora Maria Sgalia, che ormai da decenni attende di vedersi riconosciuto un legittimo e fondato diritto;

quali provvedimenti intenda promuovere, nell'ambito della sua competenza, per evitare che si ripetano così tristi e penose vicende, che arrecano un oggettivo danno all'immagine di efficienza della pubblica amministrazione ed offendono il sentimento di giustizia dei cittadini, incrinandone la fiducia nelle istituzioni. (4-10833)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione, concernente la pratica di pensione riguardante il Sig. Annunziatella Michele, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 1° febbraio 1909, deceduto il 1° novembre 1978. Posizione istruttoria n. 1120210.*

Al riguardo, si fa presente che in esecuzione del verbale del 15 febbraio 1997, è

stata emessa determinazione n. 2899646 del 2 luglio 1997 negativa, su classificazione presuntiva, di ulteriore trattamento pensionistico di guerra relativamente all'infermità di guerra a suo tempo indennizzata al Sig. Annunziatella.

Detto provvedimento è stato trasmesso al Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra per la prescritta approvazione ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, unitamente al fascicolo amministrativo.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: Laura Pennacchi.

PISCITELLO. — Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

i magistrati tributari, dopo oltre un anno dal loro insediamento, non hanno ancora ricevuto alcun compenso e i compensi previsti sono, comunque, assolutamente irrisori e sono quindi motivo di preoccupazione per il corretto andamento della giustizia tributaria;

i giudici tributari, obiettivamente, sono una categoria « a rischio », non inferiore ad altre (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari), per i quali la legge 15 maggio 1997, n. 127 (articolo 17, comma 22) ha opportunamente esteso gli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (presentazione — entro un mese dalla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi — di attestazione relativa alla propria situazione patrimoniale e di copia della dichiarazione dei redditi);

pertanto, anche per i giudici tributari, nel loro stesso interesse e per la maggiore credibilità della giustizia, sarebbe opportuna la massima « trasparenza » delle rispettive situazioni patrimoniali e redduali;

l'anzidetta legge 15 maggio 1997, n. 127 (articolo 17, comma 22), però, tra i magistrati non menziona espressamente i

magistrati tributari, i quali, anche dalla migliore dottrina considerati « magistrati amministrativi », sia pure speciali, si ritengono, forse « per comodità », esonerati dagli anzidetti adempimenti —:

se non ritengano di dover precisare con gli opportuni provvedimenti che ai fini della disposizione di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, con l'espressione « magistrati amministrativi » si intendono anche i magistrati tributari. (4-11483)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, nel lamentare la irrisorietà dei compensi previsti per i giudici tributari, chiede se l'Amministrazione finanziaria non ritenga opportuno precisare che ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che estende, tra l'altro, ai magistrati amministrativi gli obblighi concernenti l'attestazione relativa alla propria situazione patrimoniale (legge 5 luglio 1982, n. 441), debbano essere ricompresi anche i magistrati tributari, in quanto rientranti nella « species » della categoria generale di « magistrati amministrativi ».

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che la tutela giurisdizionale in materia tributaria rientra nell'ambito del sistema di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, esercitata dalle commissioni tributarie, quali organi speciali di giustizia tributaria.

Lo « status » di giudice tributario, infatti, viene conferito, con decreto di nomina del Ministro delle Finanze, ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 3 e 4 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (magistrati ordinari o amministrativi in servizio o a riposo, dipendenti civili dello stato, ecc.).

Pertanto i giudici tributari svolgono funzioni onorarie, atteso che la loro attività, di norma, non costituisce l'attività principale ed i compensi per l'espletamento di tale funzione non rivestono natura retributiva.

L'onorarietà dell'incarico, quindi, esclude la possibilità di assimilare la posizione dei giudici tributari a quella dei magistrati appartenenti ad altre giurisdizioni,

per i quali invece i compensi per lo svolgimento delle relative funzioni rappresentano una adeguata e congrua retribuzione.

Pertanto, pur condividendo le esigenze di trasparenza rappresentate, si ritiene che il tenore della disposizione recata dall'articolo 17, comma 22, della citata legge n. 127, non consenta l'applicazione della stessa ai giudici tributari.

Per quanto concerne la corresponsione dei compensi ai medesimi giudici tributari, si fa presente che, relativamente all'anno 1996, essi sono stati erogati sulla base del decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 12 maggio 1997, mentre, per l'anno 1997, è stato previsto un incremento di detti compensi compatibilmente con le esigenze di bilancio.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PISCITELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

a Torre Orsaia (in provincia di Salerno), l'edificio ex Seminario (dal 1639) ed ex caserma Carabinieri (dal 1860), attualmente di proprietà della comunità montana del Bussento, a seguito di donazione reversibile del comune di Torre Orsaia, con atto pubblico del 1982, è stato demolito e ricostruito *ex novo*, nonostante avesse un alto valore storico, ambientale, culturale e monumentale intrinseco, per l'epoca della costruzione, per i riferimenti storici, per le finiture interne ed esterne (portali e davanzali in pietra locale a vista), per la scala in pietra e per la lapide, pure essa in pietra locale, risalente al 1639, con scritte in latino;

l'edificio ex Seminario (dal 1639) Mulini del Vescovo e Sala pubblica dell'Università ed ex caserma dei Carabinieri (dal 1860) faceva parte del complesso vescovile, distinto in vari corpi di fabbrica, prospicienti ed attigui l'attuale piazza Michelangelo (ex piazza Benedetto Cairoli) (Torre

campanaria, Chiesa di San Lorenzo Martire, Episcopio, Seminario), collegati tra di loro, per cui l'ex Seminario ed ex caserma veniva denominato Resti del Palazzo Vescovile e Baronale. Infatti il Vescovo di Policastro era anche Barone di Torre Orsaia. Esso era la testimonianza storica dell'attuale nucleo abitato di Torre Orsaia e del complesso vescovile-baronale prospiciente la piazza principale, fondati dal vescovo Pagano nel 1301, come dimostrano gli stemmi e le lapidi raccolte nell'arco della Torre Campanaria, quando, a cavallo degli anni cinquanta/sessanta fu demolito l'Episcopio e fu lasciato in piedi il Seminario;

nel 1065 Roberto il Guiscardo distrusse Policastro ed i superstiti scamparono nell'entroterra boscoso di Torre Orsaia;

nel 1152 Ruggiero II concesse al Vescovo di Policastro « in franco allodio », il territorio di Torre Orsaia;

nel 1301, a cura di Monsignor Pagano, Vescovo di Policastro, venne eretto l'Episcopio, a riparo dalle incursioni dei barbari e dei pirati di mare e dalla malaria, sede di vescovi e di ben 7 cardinali;

il vescovo concesse, gratuitamente, a domanda, sul territorio intorno all'Episcopio, tanto terreno quanto bastava per costruirvi una vigna, una casa, un orto ed un pagliaio. Così si costituì il Casale che fu denominato Terrae Turris Ursajae;

nel 1600 il cardinale Filippo Spinelli istituì il Seminario al terzo piano dell'Episcopio ampliato ed abbellito per Seminario;

nel 1639 il vescovo Pietro Magrì, essendo « aumentato il numero degli alunni, e non potendosi più contenere in quel locale », costruì un fabbricato prospiciente buona parte della piazza, per essere destinato esclusivamente a Seminario, capace di contenere cento seminaristi;

nel 1860 l'edificio fu adibito a caserma dei Carabinieri. La Guardia nazionale constava di una compagnia con 146 militi attivi;

l'edificio per le sue caratteristiche tipologiche e per i numerosi riferimenti con la storia di Torre Orsaia e del Cilento era da ritenersi *ipso iure* sottoposto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4, a tutte le disposizioni della legge n. 1089/39; (si veda la lettera della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno e Avellino, prot. 17757 del 21 agosto 1992 alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania);

la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno e Avellino, a seguito dell'esposto di alcuni cittadini, datato 11 febbraio 1989, con fono n. 4651/SA del 14 marzo 1989, diretto alla comunità montana « Bussento », con sede in Torre Orsaia, ed al comune di Torre Orsaia chiedeva di « sospendere ogni attività connessa con le paventate opere di demolizione e di provvedere alla redazione di un progetto di restauro da sottoporre all'esame di questo ufficio »;

quanto richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno non è stato affatto attuato, perché non le è stato sottoposto alcun progetto di restauro conservativo;

l'edificio doveva essere ristrutturato con la conservazione delle murature perimetrali e della tipologia originaria, svuotandone l'interno (concessione edilizia n. 1026 - prot. 358 del 18 marzo 1991 - non sottoposta al parere della competente soprintendenza);

l'edificio, invece, è stato completamente demolito con escavatore meccanico, pur trovandosi nel centro storico, in due riprese: dal 30 novembre 1991 all'11 dicembre 1991 e dal 27 marzo 1992 al 4 aprile 1992, pur non presentando lesioni, fessurazioni e deformazioni, come documentato in videocassetta in possesso della magistratura e sempre senza alcuna autorizzazione della competente soprintendenza; (si veda *Cronologico* allegato alla perizia del consulente tecnico di parte, ingegner Tredici);

il primo lotto dei lavori di ricostruzione *ex novo* si è svolto con il contributo

previsto dalla legge n. 219/81 (trecentocinquanta milioni), senza esame e parere della commissione tecnica *ex* articolo 14 della predetta legge;

l'edificio era già stato oggetto di riparazione, nel 1981, con contributo *ex* ordinanza commissariale n. 80; nelle schede A e B n. 81 del 6 gennaio 1981 si legge: entità del danno - lieve, abitabile, da riparare; e successivamente occupato da: comunità montana « Bussento », istituto professionale agricoltura, istituto magistrale statale, cooperativa giovanile;

la struttura in cemento armato, ricostruita *ex novo*, ha caratteristiche strutturali, estetiche e dimensionali fortemente diverse dal fabbricato distrutto, con la realizzazione di un piano in più, rispetto all'opera preesistente, comportando un incremento di superfici utili pari a circa metri quadrati 200;

presso la procura della Repubblica del tribunale di Vallo della Lucania (provincia di Salerno) pende il procedimento penale n. 458/93 R.G. notizie di reato, mod. 21, e n. 424/93 R.G. GIP, nei confronti di sette imputati. La prima udienza dibattimentale, a seguito di rinvio, è stata fissata per il 16 ottobre 1997. Nell'ambito del procedimento il legale rappresentante della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno e Avellino è stato individuato quale persona offesa dal reato;

l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, in risposta alla nota della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno, n. 2344 del 25 gennaio 1996, comunicava: « Ai sensi della legge n. 3/91, codesta pubblica amministrazione dovrà inoltrare preventivamente richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla costituzione di parte civile inviando copia integrale del decreto di citazione »; (si veda la nota n. 1365 del 1° febbraio 1996);

in data 23 settembre 1996 il Ministero dei beni culturali e ambientali con nota n. A27414 - divisione III - sezione III -, a firma del direttore generale, dottor Mario

Serio, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento affari giuridici - chiedeva: « Con riferimento al procedimento penale indicato in oggetto, nell'ambito del quale questa amministrazione è stata individuata quale persona offesa dal reato, si prega codesta Presidenza di voler autorizzare la costituzione di parte civile di questa amministrazione medesima nel procedimento penale *de quo* »;

in data 7 ottobre 1996 la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari giuridici - con nota n. 1.1.18.12/10115/2461, indirizzata all'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno ed al Ministero dei beni culturali e ambientali - divisione III - sezione III -, comunicava: « La Scrivente, concordando con il parere espresso da codesta Avvocatura, non ritiene opportuno autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato, non ricorrendo nel caso in esame condizioni di particolare entità del danno o ragioni di rilevante interesse pubblico che facciano apparire indispensabile l'apporto difensivo dell'amministrazione. »;

alla luce di quanto detto innanzi, nel caso in esame, ricorrono sia condizioni di particolare entità del danno e sia ragioni di rilevante interesse pubblico. La distruzione di un bene storico, ambientale e culturale, che costituisce una simile testimonianza storica, ha comportato il depauperamento del patrimonio non solo di Torre Orsaia e del Cilento, ma anche della Repubblica. Il direttore generale del Ministero dei beni culturali, dottor Mario Serio, infatti, non avrebbe, di certo, firmato una richiesta di costituzione di parte civile, in mancanza di condizioni o ragioni occorrenti;

la procedura autorizzativa appare piuttosto anomala e fa sorgere degli interrogativi: sui motivi per cui l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno non ha espresso il proprio parere negativo all'atto della richiesta della soprintendenza, ma lo ha comunicato direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla vigilia della prima udienza dibattimentale (fissata

per il 10 ottobre 1996 e rinviata al 16 ottobre 1997) —:

se ci sarà un intervento, presso i competenti uffici, affinché la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno e Avellino possa costituirsi parte civile alla prima udienza dibattimentale che si terrà in data 16 ottobre 1997.

(4-12536)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nel confermare quanto già noto, si fa presente che, a seguito del parere contrario espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno non può costituirsi parte civile nel procedimento penale in questione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

PIVETTI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Mentana (provincia di Roma), è situato un bene di indubbio valore culturale e storico che si trova in condizioni di forte degrado. Si tratta del « Conventino », costruzione cinquecentesca composta da una piccola chiesa ed un annesso convento, che furono eretti nel 1590 da Michele Peretti, pronipote del Papa Sisto V. In particolare, il tetto della chiesa è crollato ormai da anni, mentre, di conseguenza, sul pavimento nascono piante ed arbusti. Il resto delle mura presenta notevoli crepe;

nella detta Chiesa, dedicata alla Madonna *Regina Pacis*, furono trasportati e curati i feriti francesi della battaglia che il 3 novembre 1867 oppose le truppe di Garibaldi a quelle del Pontefice, composte in prevalenza, appunto, da cittadini francesi (testimonianze diretta di Gregorovius, in *Diari romani*, ed in *Istantanee romane*). Peraltro sui muri della chiesa sono ancora visibili numerose scritte inneggianti la fe-

deltà alla Chiesa di Roma ed a Pio IX eseguite dai soldati francesi, testimonianze dirette di valore storico;

in ricordo della battaglia del 3 novembre 1867 a Mentana sono stati costruiti da tempo un monumento-ossario ed un museo garibaldino. Il campo di battaglia è un terreno ancora in parte libero, un'area interessante dal punto di vista archeologico perché da essa riafforano spesso i resti dell'antica Nomentum;

a Mentana esiste una associazione culturale, senza fini di lucro, denominata *Ara Pacis*, che da tempo opera per sensibilizzare l'amministrazione pubblica e la proprietà privata dell'immobile al fine di restaurare a sue spese la suddetta chiesa e farne un luogo di memoria visitabile. Ulteriore scopo dell'associazione è quello di valorizzare l'area del campo di battaglia per salvaguardarne l'integrità e farne un « parco della pace » ed un'area archeologica vera e propria. In questa iniziativa l'associazione *Ara Pacis* e coadiuvata in particolare da una organizzazione francese, formata dai discendenti dei soldati zuavi dell'esercito pontificio, fra cui si segnala l'attuale Ministro degli affari esteri di Francia, *Association des descendants des Zouaves pontificaux et des volontaires de l'ouest en France*, con sede a Boulogne sur Seine;

Mentana, peraltro, è un luogo storico particolarmente conosciuto ed apprezzato dai francesi e quindi significativo per i rapporti con la Francia perché il 23 novembre dell'anno 799 ivi avvenne lo storico incontro fra Carlo Magno ed il Papa Leone III, in cui maturò il riconoscimento definitivo dello Stato della Chiesa e la decisione dell'incoronazione di Carlo Magno a Imperatore del Sacro Romano Impero. — con riferimento a questi avvenimenti storici che l'associazione *Ara Pacis* sostiene il progetto di avviare i suddetti restauri come condizione preliminare per promuovere a Mentana la costituzione di un centro studi dedicato all'approfondimento dei rapporti fra Stato e Chiesa;

nel 1981, in occasione del centenario garibaldino, il comune di Mentana orga-

nizzò una mostra, che fu visitata dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, Giovanni Spadolini, mostra nella quale, accanto ai cimeli garibaldini, furono esposte anche, in una apposita « Sala dei pontifici », le testimonianze del sacrificio degli zuavi, in particolare dei francesi; si ricorda che, per disposizione del comune, la periodica deposizione di una corona ai caduti garibaldini è accompagnata dalla deposizione di una corona anche per i caduti pontifici;

le mappe dell'ufficio tecnico erariale di Roma, sezione II A, comune di Mentana, riportano — relazione del 19 dicembre 1985 — che, secondo il piano approvato dalla regione Lazio, l'area è definita come parco privato, mentre il complesso del fabbricato in cui rientra la chiesa del Conventino è definita come fabbricato rurale. In un paragrafo specifico si definisce la chiesa come bene culturale, « con portale michelangiolesco, segni di *chassepots* sulla facciata ed iscrizioni all'interno ». Inoltre, « l'apposizione di un vincolo come bene culturale è già stato valutato dalla proprietà, con consulenza dell'associazione di more storiche italiane... Può essere esaminata una convenzione con il comune per il recupero dell'area della chiesa e l'apertura al pubblico dello spazio prospiciente ». Si aggiunge che, al momento dell'approvazione del piano regolatore la proprietà aveva avanzato proposte in tal senso al comune ed alla regione, che tali proposte « sono state inserite nel piano di zona adiacente e quindi disattese dal comune, che nelle adiacenze ha concesso licenze per intensivi ». Nella relazione dell'ufficio tecnico erariale si evidenziava che il comune di Mentana aveva consentito la demolizione del Convento degli Angeli, una costruzione di rilievo culturale e storico dello stesso periodo della chiesa del Conventino e che lo storico palazzo Crescenzo era inagibile e pericolante a causa di « lavori inadeguati ed omissioni colpose » —

perché il Governo non abbia proceduto finora ad apporre il vincolo di bene culturale, previsto in particolare dalla legge n. 1089 del 1939 e da altre leggi dello

Stato, sulla chiesa *Regina Pacis* del complesso il Conventino, nel comune di Mentana, pur trattandosi di costruzione di indubbio valore storico e culturale;

quali azioni di recupero, restauro e valorizzazione siano previste nei programmi del Ministero dei beni culturali e ambientali e delle competenti soprintendenze;

se siano previste particolari convenzioni o accordi in tal senso con la regione Lazio, il comune di Mentana, e la proprietà del fabbricato;

quali azioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione siano previste dalle competenti autorità pubbliche per l'area archeologica adiacente, visto anche la denuncia dell'ufficio tecnico erariale di Roma nella relazione del 19 dicembre 1985, che sottolineava la gravità della concessione di « licenze per intensivi » da parte del comune di Mentana;

quali iniziative e progetti possano essere sviluppati da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con l'autorità locale, per promuovere il restauro e la valorizzazione del bene in oggetto e la costituzione di un « parco della pace » nel senso suggerito dall'associazione *Ara Pacis* di Mentana, come luogo di approfondimento degli studi dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica e di rafforzamento dei rapporti fra l'Italia e la Francia;

quali iniziative siano state intraprese per tutelare la comunità nazionale dalla distruzione, promossa dal comune di Mentana, di un bene storico e culturale come il Convento degli Angeli e le manomissioni al palazzo Crescenzo. (4-08540)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione parlamentare si conferma, come già noto, che sull'immobile cosiddetto « Conventino » e sulla chiesa Regina Pacis, di proprietà privata, non risultano apposti vincoli ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089.*

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio effettuerà un so-

pralluogo per verificare l'effettiva consistenza e lo stato conservativo degli immobili in questione, al fine di sottoporre gli stessi al regime di tutela previsto dalla suddetta normativa.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere:*

quali siano i motivi per i quali al comune di Lecce sia stato assegnato « a scavalco » il segretario comunale di Monteroni di Lecce. Tanto in considerazione del fatto che il comune di Lecce supera i centomila abitanti e dunque ha diritto ad un segretario comunale di prima classe; in secondo luogo nella considerazione che, per quanto efficiente possa essere il segretario in questione, subiscono indubbiamente un danno notevole, sotto il profilo dell'efficienza, sia il comune di Lecce sia il comune di Monteroni, che si vedono privati di una figura professionale a tempo pieno;

per quale motivo siano state escluse altre domande presentate da segretari di prima classe. (4-11600)

RISPOSTA. — *Al dott. Trevisi, titolare della segreteria di classe seconda del comune di Monteroni di Lecce, è stato conferito l'incarico di reggenza della segreteria di Lecce su parere favorevole reso da quella amministrazione comunale con apposita delibera di giunta.*

Detto incarico, a mente dell'articolo 94 della legge 27 giugno 1942, n. 851, ben può essere conferito anche a segretari di qualifica inferiore, in attesa che alla segreteria vacante venga assegnato un titolare di qualifica corrispondente alla classe di appartenenza della stessa.

Il parere favorevole reso dall'amministrazione interessata ha di fatto escluso la possibilità di conferire lo stesso incarico ad altri funzionari.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PORCU e ANEDDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

i deputati Cherchi ed altri hanno presentato il 2 aprile 1997 un'interrogazione a risposta in Commissione (n. 5-01935) rivolta al Ministro dell'interno, sui fatti accaduti ad Orune (Nuoro), dove nella notte tra il 31 marzo ed il 1° aprile 1997 furono esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco contro il municipio e la locale sede del Pds;

il giornale *La Nuova Sardegna* del 21 luglio 1997 riportava un articolo dal titolo: «Orune: singolare risposta fornita dal Ministro Giorgio Napolitano: il vento ha coperto il rumore degli spari»;

nell'articolo, si legge testualmente tra l'altro: «Gli organismi investigativi nel mese di aprile hanno arrestato due giovani — uno figlio del capogruppo di An e l'altro nipote del sindaco — che farebbero parte di una banda specializzata nella trasformazione di armi giocattolo»;

lo stesso giornale, in data 23 luglio 1997, riportava un articolo dal titolo: «Gaffe del Ministro Napolitano: il figlio di Condemi non è stato arrestato», nel quale veniva ospitato l'intervento di Giannino Condemi — capogruppo di An nel comune di Orune — il quale affermava tra l'altro: «la notizia è falsa in quanto mio figlio non è stato mai arrestato, né risponde al vero che lo stesso faccia parte di una banda che fabbrica armi»;

agli atti della Camera dei deputati non risulta alcuna risposta del Ministro dell'interno, né dei sottosegretari, all'interrogazione parlamentare sopracitata. Risulta, anzi, al contrario, che nella seduta del 2 luglio 1997, presso la I Commissione affari costituzionali della Camera, alla presenza del sottosegretario Sinisi, il presidente onorevole Russo Jervolino, constatata la contemporanea assenza dei presentatori dell'interrogazione — dichiarava ritualmente: «si intende che vi abbiano rinunciato». E quindi non si procedeva allo svolgimento della stessa —:

chi abbia fornito la risposta attribuita dalla *Nuova Sardegna* al Ministro dell'interno;

se la risposta fornita dal ministero affermasse, inesattamente, che il giovane Condemi era stato arrestato e se s'intenda accertare come tale inesatta affermazione sia pervenuta al ministero;

se non ritenga doveroso smentire la notizia sul quotidiano *La Nuova Sardegna* in merito al presunto arresto del figlio del capogruppo di An ad Orune;

quale sia la valutazione in ordine alla diffusione della inesatta notizia che ha coinvolto persone del tutto estranee alla vicenda e provocato gravi danni alla onorabilità e alla immagine e negative ripercussioni sui ruoli pubblici e privati ricoperti dai soggetti coinvolti;

quali provvedimenti intenda assumere per fare piena luce sull'episodio, che indubbiamente intacca anche la credibilità e l'affidabilità del ministero dell'interno.

(4-12099)

RISPOSTA. — *Come risulta dagli atti parlamentari e come riferito pure dalla S.V., il 2 luglio scorso non ha avuto luogo lo svolgimento dell'interrogazione sui fatti di Orune.*

Sono quindi da ritenersi infondate le notizie, pubblicate dal quotidiano «La Nuova Sardegna» nelle edizioni del 21 e 23 luglio, come pure le illazioni ad esse connesse.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RABBITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Brolo (Messina) ha approvato il bilancio di previsione 1997 con delibera n. 11 del 15 marzo 1997, successivamente annullata dall'organo di controllo regionale per violazione del termine di cinque giorni liberi fra la data di convocazione e la data della seduta consiliare:

in data 11 giugno 1997 con delibera consiliare n. 39 è stato nuovamente ap-

provato da parte del consiglio comunale il bilancio di previsione 1997;

nel corso della seduta consiliare dell'11 giugno 1997, con cui si è proceduto all'approvazione del documento contabile di cui sopra, è stato impedito ai consiglieri di minoranza di presentare emendamenti al bilancio proposta dalla giunta municipale, omettendo di concedere i termini per la presentazione degli stessi previsti dal regolamento di contabilità in vigore nel comune di Brolo, e rifiutando di mettere ai voti quelli presentati in seduta;

tutto ciò ha leso i più elementari principi di un corretto confronto democratico, rendendo di fatto il documento di programmazione economica redatto dalla giunta municipale non emendabile da parte della minoranza;

tutto questo appare preordinato a consentire un utilizzo delle risorse economiche del comune svincolato da qualsiasi controllo —:

se non ritenga di assumere, anche per tramite della prefettura di Messina, le opportune informazioni e se non ritenga che i comportamenti della maggioranza consiliare di Brolo, che violano i diritti democratici della minoranza consiliare, configurino una grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. (4-11134)

RISPOSTA. — Dagli elementi assunti tramite la prefettura di Messina risulta che nella seduta dell'11 giugno scorso, nel corso della quale il consiglio comunale di Brolo ha approvato il bilancio di previsione non sono stati, effettivamente, ammessi alla discussione emendamenti presentati in aula da esponenti della minoranza.

Dalle notizie acquisite sembra, tuttavia, che il diniego di ammissione sia stato motivato, previa acquisizione del parere del segretario comunale, con un giudizio di prevalenza del regolamento di contabilità — in base al quale gli emendamenti precedentemente proposti erano stati tutti soddisfatti per iscritto — sul regolamento delle sedute consiliari, invocato nell'occasione.

Poiché la questione, pur avendo conseguenze nel merito, attiene sostanzialmente a interpretazioni di carattere giuridico-procedurale, un eventuale ed esauriente giudizio di legittimità in ordine alle soluzioni adottate potrebbe essere acquisito in sede giurisdizionale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RAVA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio comunale di Acqui Terme in provincia di Alessandria, ha approvato, durante la seduta del 3 settembre 1997, una mozione che dà mandato al sindaco « per attivare una procedura amministrativa finalizzata ad individuare una possibilità di rimborso spese, in base alle disponibilità di bilancio, di lire un milione cadauno a coloro che saranno in grado di identificare albanesi clandestini e a provvedere al loro immediato rimpatrio »;

la « taglia » sugli albanesi clandestini non può in alcun modo essere considerata come forma di incentivo per la collaborazione civile dei cittadini, ma contiene invece il germe dell'odio e dell'intolleranza verso i diversi;

tale iniziativa potrebbe incentivare gravi episodi di razzismo —:

quali iniziative intenda assumere per verificare l'esistenza di eventuali gravi e persistenti violazioni di legge e in quale modo intenda, se del caso far valere le relative responsabilità. (4-12373)

RISPOSTA. — La mozione presentata dal gruppo di maggioranza ed approvata dal consiglio comunale di Acqui Terme nella seduta del 3 settembre scorso conteneva unicamente critiche all'attuale azione dello Stato verso l'immigrazione clandestina, preannunciando « autonome misure in caso di prolungata inerzia governativa » e conferendo un mandato al sindaco « di adottare misure idonee a garantire la tranquillità nel territorio ».

Non risulta che le iniziative preannunciate abbiano avuto seguito, né che siano stati adottati da parte degli organi del comune provvedimenti tendenti a concretizzare i propositi formulati.

Non è stata, invece, approvata l'ulteriore mozione, presentata sempre dal gruppo della Lega Nord, nella quale si proponeva « di dare mandato al sindaco pro tempore della città di Acqui Terme per attivare una procedura amministrativa finalizzata ad individuare un rimborso spese, in base alle disponibilità di bilancio, di lire 1.000.000 cadauno a coloro che saranno in grado di identificare albanesi clandestini e a provvedere al loro immediato rimpatrio ».

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RIVOLTA e POSSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il Banco di Napoli gestisce una propria agenzia al piano Aula della Camera dei deputati ed in altri uffici all'interno dello stesso palazzo;

il Banco di Napoli offre ai parlamentari, ex parlamentari, dipendenti e giornalisti parlamentari la possibilità di aprire un conto corrente bancario, tra l'altro anche per l'accredito delle competenze mensilmente spettanti, offrendo come condizioni un tasso creditore variabile su base trimestrale e corrispondente al tasso ufficiale di sconto (+0,25 per cento, fino al 31 dicembre 1995 uguale all'8,50 per cento) ed un tasso debitore corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorando di un solo punto percentuale, più altre condizioni di particolare favore quali: la possibilità di aprire mutui fondiari ad un tasso variabile inferiore dell'0,50 per cento all'Abi; la gratuità dell'addebito automatico delle utenze; l'esenzione di spese e commissioni nella maggior parte delle operazioni di compravendita e di custodia titoli; altro;

il tasso creditore offerto dal Banco di Napoli alle suddette categorie di potenziali correntisti risulta superiore al rendimento della maggior parte dei titoli di Stato in circolazione, e comunque sempre superiore ai titoli di Stato di presente emissione;

sul normale mercato bancario in Italia, tutti i potenziali clienti detentori di conti correnti, siano essi personalità giuridiche o fisiche, siano i loro depositi negli stessi conti correnti di piccola o di grande entità, godono di tassi creditori sempre ben al di sotto del tasso ufficiale di sconto e di un tasso debitore significativamente superiore allo stesso, ovverosia la differenza tra tasso debitore e tasso creditore è comunque, anche nel caso dei clienti migliori, ben superiore dell'uno per cento;

sul normale mercato bancario è totalmente impossibile a chiunque ottenere condizioni agevolate anche solo simili a quelle offerte dal Banco di Napoli a parlamentari, ex parlamentari, dipendenti e giornalisti parlamentari, essendo i tassi creditori oggi, comunque, inferiori al 6,5 per cento;

si vocifera di amici e familiari di persone appartenenti alle categorie sopra indicate che approfittano della « cortesia », appoggiando sui loro conti correnti almeno parte dei propri risparmi;

il Parlamento recentemente ha deliberato un intervento finanziario a sostegno dell'attività del Banco di Napoli a copertura delle perdite consistenti in alcune migliaia di miliardi —:

se i fondi stanziati a seguito della recente decisione del Parlamento siano o saranno utilizzati anche per finanziare le suddette condizioni di estremo privilegio a danno così di tutti i contribuenti. (4-05218)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le condizioni praticate dal Banco di Napoli alla clientela della propria agenzia situata presso la Camera dei Deputati.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che le scelte in materia di determinazione dei tassi di interesse da applicare alle operazioni poste in essere con la clientela sono rimesse all'autonomia decisionale dei competenti organi aziendali delle banche, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (legge 154 del 1992, confluita nel titolo VI del d.lgs n. 385 del 1993) nonché dei limiti previsti dai decreti di volta in volta emanati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1996, per l'individuazione del cd. « tasso usurario ».

Va, altresì, precisato che il Banco di Napoli svolge da decenni il servizio bancario nell'ambito della Camera dei Deputati e, anche sulla base dell'ultima Convenzione decorrente dall'1 aprile 1996, mette a disposizione della Camera dei Deputati, degli Onorevoli Deputati in carica e cessati dal mandato, dei dipendenti in servizio e/o in quiescenza, nonché dei Gruppi parlamentari e dei Giornalisti iscritti all'ASP, un insieme di agevolazioni su prodotti e servizi, analogamente a quanto di solito il sistema bancario fa nei confronti di particolari segmenti di clientela, omogenei e numerosi, quali ad esempio « gruppi aziendali » privati o pubblici.

Tali condizioni sono state rimodulate a seguito di una gara indetta dall'Amministrazione della Camera, cui hanno concorso le principali banche del Paese e che ha portato alla stipula della citata ultima convenzione del 1996.

Si soggiunge, infine, che il Banco di Napoli, istituito presso la Camera dei Deputati, consente la cointestazione dei conti esclusivamente a favore del coniuge e dei figli dei parlamentari e dei dipendenti in servizio o in quiescenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.

ORESTE ROSSI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

gli agenti del commissariato di Ivrea (Torino), coordinati dal vicequestore dottor

Maurizio Celia, nell'ambito di un programma di costanti azioni che tentano di arginare l'incremento della criminalità in atto in tutto l'Eporediese, fermavano nei giorni scorsi un cittadino di evidente provenienza extracomunitaria, il quale forniva loro false generalità;

questo individuo, deferito all'autorità giudiziaria, era ben noto agli agenti in quanto, già fermato in precedenza per controlli, aveva sempre fornito generalità diverse e sempre risultate false;

il 26 febbraio 1997 il dottor Tiseo, pretore di Ivrea, emetteva sentenza di assoluzione nei confronti del suddetto cittadino extracomunitario in quanto, secondo questo magistrato, « il fatto di fornire false generalità non costituisce reato »;

questa sentenza, la cui correttezza giuridica è tutta da verificare, ha ottenuto tre incredibili risultati, e cioè: a) vanifica e scoraggia il già difficile lavoro delle forze dell'ordine; b) blocca di fatto la possibilità di procedere all'eventuale espulsione di una persona che ha infranto ripetutamente e deliberatamente le leggi del nostro paese; c) stabilisce un pericoloso precedente, che di fatto bloccherà completamente la possibilità prevista per legge di procedere ad espulsioni, in quanto incoraggerà la maggior parte dei clandestini a fornire false generalità;

sarebbe dunque necessario, ad avviso dell'interrogante, verificare se, nell'emettere la sentenza in questione, il magistrato responsabile abbia agito nel pieno rispetto della legge, e, soprattutto, non si sia reso responsabile di omissioni nell'esercizio delle sue funzioni di istituto —:

se, qualora ne ravvisasse i presupposti, non intenda attivare i propri poteri ispettivi e disciplinari nei confronti del dottor Tiseo, alla luce della considerazione per cui tale sentenza, oltre a favorire di fatto una situazione di illegalità, ottiene l'immediato risultato di compromettere sia il costante impegno delle forze dell'ordine contro la criminalità, sia di ferire ed of-

fendere i tanti onesti cittadini italiani che rispettano la legge;

se non ritengano necessario assumere le iniziative necessarie per chiarire senza equivoco la natura penale del comportamento di chi declini false generalità

(4-08079)

RISPOSTA. — *L'Ufficio di Procura di Ivrea ha comunicato, in merito alla vicenda oggetto dell'atto ispettivo, le seguenti notizie:*

con notizia di reato datata 18.2.1995 il Commissariato di P.S. di Ivrea-Banchette denunciava il sedicente ZINDINE Mohamed, fermato per identificazione, per violazione dell'articolo 495 c.p., in quanto risultava dai rilievi dattiloscopici che la stessa persona in data 11.12.1993 aveva fornito altre e diverse generalità alla Questura di Torino.

La Procura di Ivrea rinviava a giudizio avanti il Pretore il predetto Zindane con decreto di citazione del 20.4.1995.

All'udienza del 24.2.1997 l'imputato — contumace — veniva assolto, P.M. (v.p.o.) conforme, « perché il fatto non sussiste ».

Al teste, agente in servizio presso il locale Commissariato, veniva chiesto quale delle due diverse generalità (quella resa a Torino e quella, successiva, resa in Ivrea) fosse certamente falsa; la teste rispondeva di non essere in grado di dichiararlo, in quanto non erano positivamente note le vere generalità dell'imputato.

Il Pretore da ciò traeva spunto per motivare l'assoluzione: nulla provava che la dichiarazione di generalità rese in Ivrea — cioè quella in contestazione — fosse falsa, ben potendo essere falsa quella resa in Torino (o entrambe, ma non è dato saperlo).

Alla sentenza ha fatto seguito una polemica del dirigente del locale Commissariato, ripresa ampiamente dai giornali, che lamentava gli effetti negativi della decisione in questione sull'attività di contrasto alla lotta all'immigrazione clandestina.

Il Procuratore della Repubblica ritiene che sia compito delle forze di Polizia accertare le vere generalità dello straniero e,

sulla base di esse, denunciare la falsità di quelle ulteriormente rese.

È di fatto poco plausibile sostenere che l'assoluzione da simili imputazioni nuoccia all'azione repressiva dell'immigrazione clandestina: è ben noto che si tratta di processi contro « fantasmi », dai nomi sempre diversi, con recapiti di comodo, senza che l'eventuale condanna comporti una pena effettiva.

Dall'esame della documentazione trasmessa la Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria non ritiene che emergano elementi suscettibili di assumere rilievo disciplinare a carico del dott. Tiseo, magistrato in servizio presso la Pretura circondariale di Ivrea con funzioni di pretore, estensore della sentenza di proscioglimento nei confronti del cittadino extracomunitario imputato del reato di cui all'articolo 495 c.p. (cd. « false generalità »), sentenza emessa ai sensi dell'articolo 530, II c., c.p.p., per insufficienza di prove (sentenza che si allega in copia).

Le imprecise censure — di carattere peraltro metagiuridico — articolate dal parlamentare attengono infatti al merito (all'opportunità) del provvedimento, insindacabile in questa sede se non nelle note ipotesi che in alcun modo nella fattispecie si ravvisano.

Il Ministero dell'interno conferma da parte sua l'invio della notizia di reato e l'iter processuale di assoluzione perché « non essendo certa la vera identità dell'imputato, si è ritenuto non essere accertato se questi abbia fornito false generalità durante il controllo effettuato oppure nelle precedenti occasioni, oppure in più o tutte le occasioni documentate dattiloscopicamente ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

RUZZANTE. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:*

con provvedimento della giunta regionale del Veneto n. 5671 del 13 dicembre 1996, è stato per la terza volta nominato un commissario straordinario presso l'Istituto regionale ville venete, senza alcuna plausibile motivazione;

è dal 26 novembre 1993 che si protrae questo lungo periodo di commissariamento, ininterrotto fino ad oggi, tranne un breve periodo di consiglio sotto la presidenza del professor G. Battista Gasparini, durata circa quattro mesi nel secondo semestre del 1995;

dal novembre 1995 la giunta regionale del Veneto ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione, ma non ha nominato il presidente, non rendendo possibile l'insediamento del consiglio;

contestualmente (novembre 1995), la stessa giunta regionale ha nominato il professor Gasparini come commissario straordinario, mandato che dura sei mesi. — stato nuovamente nominato come commissario nel maggio 1996. — stato nuovamente nominato come commissario straordinario l'ingegner Luciano Zerbinati;

questa mancata nomina da parte della giunta regionale del presidente comporta ancora una volta, dopo tredici mesi, la non convocazione del consiglio ed il perdurare di una situazione di stallo nella gestione dell'istituto con inevitabili ripercussioni sulla conservazione, restauro e valorizzazione delle ville del Veneto e del Friuli;

nell'anno 1996 si sono impegnati e liquidati mutui ed interventi per circa due-milacinquecento milioni;

dalla metà dell'anno 1996 vi sono una cinquantina di delibere, per un impegno complessivo di circa seimilacinquecento milioni, praticamente ferme per la suddetta paralisi amministrativa, ciò che determina quindi mancati finanziamenti che in pratica bloccano interventi già programmati, o impediscono ai proprietari che hanno già speso per restauri di ricevere quanto loro accordato;

la disponibilità residua per il 1996, oltre alle cifre suddette, ammonta a circa ulteriori duemila milioni;

se sia a conoscenza di questa disastrosa situazione, che rischia di creare danni irreparabili al patrimonio artistico delle ville venete;

se e come intenda intervenire affinché si ricrei all'interno dell'Istituto regionale ville venete una situazione di normalità e correttezza amministrativa e i finanziamenti vengano utilizzati per le finalità previste anche dal ministero dei beni culturali, e cioè per la conservazione il restauro e la valorizzazione di un patrimonio di valore mondiale come quello delle ville venete. (4-06481)

RISPOSTA. — Si premette che le problematiche sollevate attengono principalmente alla gestione complessiva dell'Istituto regionale per le Ville Venete, il cui controllo non rientra tra le competenze istituzionali di questa Amministrazione.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, infatti, ha attivato tempestivamente, per quanto di sua competenza, le procedure di finanziamento previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 233, approvando nei termini stabiliti i programmi presentati dal precitato Istituto, provvisti del parere degli Organi periferici del Ministero, ed erogando con appositi decreti ministeriali alla Regione Veneto mediante commutazione in quietanza di entrata alla contabilità speciale intestata alla stessa Regione presso il Ministero del Tesoro per gli anni 1992, 1993 e 1994, le risorse necessarie all'attuazione dei programmi stessi.

Il predetto Istituto ha trasmesso, inoltre, a questo Ministero, in ottemperanza al disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 233 del 1991, le relazioni annuali dal 1992 al 1997 concernenti l'attuazione dei programmi, i cui tempi di attuazione sono indubbiamente penalizzati dalla situazione gestionale ampiamente illustrata nell'interrogazione cui si risponde.

Si allegano, per informazione, copie delle suddette relazioni annuali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

SAIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

cinque marinai italiani (Pasquale Sorgentone, Marino Lupini e Mauro Santori di

Silvi (in provincia di Teramo), Umberto Ficcadenti, di Ancona, e Mario Lorusso, di Bari) sono bloccati dal 24 gennaio 1997 in Kenya ove sono accusati, sembra, di omicidio nei confronti di un marinaio keniota;

il fatto sarebbe avvenuto il 18 gennaio 1997 a bordo della nave *Bamaarikubwa*, battente bandiera keniota, quando un marinaio venne trovato ucciso con un coltello nella pancia dentro la propria cabina che, a quanto sembra, era chiusa dall'interno;

il ritrovamento del marinaio avvenne mentre, essendosi sviluppato un incendio nel piano delle cuccette, i trentatré marinai imbarcati sulla nave si erano recati nei suddetti locali proprio per salvare il loro compagno e, avendo trovato chiusa la sua cuccetta, sarebbero stati costretti a sfondare la porta;

a seguito dell'episodio, tutti i marinai furono arrestati dalla polizia keniota e rimasero in carcere dal 24 gennaio al 24 febbraio 1997. In tale data, i marittimi di origine keniota sono stati rimandati a casa, sotto sorveglianza, mentre i cinque marinai italiani sono stati obbligati a rimanere sulla nave, ove tuttora si trovano, agli arresti « domiciliari »;

per tale motivo i suddetti marittimi italiani sono costretti a vivere sulla nave in condizioni precarie ed esposti alle intemperie, in quanto costretti a vivere e dormire in coperta riparati solo da una tenda;

in passato era stato anche impedito loro di avere contatti con la famiglia e solo nei giorni scorsi è stato consentito alla moglie del comandante Sorgentone di incontrare il marito;

sembra che la situazione in cui fu trovato il cadavere (dentro la cabina chiusa dall'interno) farebbe pensare ad un incidente, per cui non si giustificerebbe questo fermo giudiziario dei suddetti lavoratori italiani che, comunque, si trovano in una condizione di sofferenza e di obiettiva discriminazione nei confronti dei marinai kenioti che sono stati rinviati nelle loro case;

è ovvio che tale situazione, prolungandosi nel tempo, arreca estremi disagi anche alle famiglie dei cinque marinai italiani, sia dal punto di vista affettivo sia dal punto di vista economico —:

se non intenda intervenire subito presso le autorità kenioti per fare piena luce sulla vicenda e per conoscere le motivazioni per cui i nostri cinque connazionali sono bloccati e trattenuti nella nave in Kenya;

se non ritenga opportuno, tenendo ferma comunque la necessità di fare piena luce sulla vicenda onde accertare come si siano svolti i fatti e, soprattutto, escludere o evidenziare e chiarire eventuali responsabilità sulla morte del marinaio keniota, che il Governo italiano compia un passo diplomatico presso il governo del Kenya per far sì che ai nostri connazionali venga consentito di poter tornare al più presto nelle loro case, così come è stato concesso ai colleghi marinai kenioti;

quali altre iniziative intenda assumere il Governo in merito alla vicenda, assicurando comunque la piena collaborazione del Governo italiano con la giustizia keniota al fine di consentire che venga fatta piena chiarezza sulla morte del marinaio keniota. (4-09138)

RISPOSTA. — *In data 18 gennaio 1997, a seguito di un incendio verificatosi a bordo della nave da pesca battente bandiera keniota « Baharikubwa » — il cui equipaggio straniero conta, fra gli altri, il comandante e quattro marinai italiani — veniva rinvenuto il corpo di un marittimo keniano ucciso con una coltellata all'addome.*

Nei giorni successivi la nave giungeva nel porto di Mombasa e la polizia locale veniva informata dei fatti occorsi a bordo. L'intero equipaggio veniva allora posto in stato di fermo, nell'ambito delle indagini promosse dalle Autorità keniane, intese a verificare la natura del decesso, se dolosa od accidentale, ed in particolare se esso fosse riconducibile ad omicidio od a suicidio.

Lo stato di fermo dei marittimi, grazie al tempestivo interessamento delle nostre Rap-

presentanze diplomatico-consolari in loco, è durato solo una dozzina di giorni, dal 24 gennaio al 4 febbraio, data in cui tutti i marittimi sono stati rilasciati. È pertanto inesatta la notizia secondo la quale l'arresto si sarebbe protratto per un mese. Anzi, la Rappresentanza consolare italiana è riuscita ad ottenere che il fermo si concludesse prima delle due settimane previste dalla normativa locale. Risulta altresì che siano stati gli stessi connazionali a richiedere alle Autorità diplomatico-consolari di astenersi dall'informare i familiari dell'arresto, preferendo prendere diretto contatto con i rispettivi parenti dopo il rilascio.

Dal momento del rilascio, i marittimi italiani, ai quali erano già stati restituiti i documenti di espatrio, sono rimasti in Kenia non in quanto imputati di omicidio, ma a disposizione delle locali Autorità per il seguito delle indagini, ovviamente a piede libero. Essi sono stati assistiti in sede da due avvocati incaricati dalla società armatrice (uno penalista, l'altro esperto in diritto della navigazione) e per gli aspetti materiali e morali dal nostro Consolato, che si è sin dall'inizio adoperato in favore dei connazionali.

Dato il protrarsi di tale fase, che da istruttoria di polizia è passata ad istruttoria giudiziaria, e considerato lo stato di comprensibile impazienza dei marittimi italiani, impossibilitati di fatto a lasciare il territorio keniano, il Ministero degli Affari Esteri è nuovamente intervenuto, per il tramite dell'Ambasciata, presso le Autorità locali, sin dal mese di marzo scorso, proprio nel senso auspicato da Lei, Onorevole Interrogante, affinché venissero completate al più presto le indagini, per permettere ai nostri connazionali di rientrare in Italia.

Un rappresentante dell'Ambasciata è stato inoltre inviato in aprile a Mombasa onde verificare personalmente la situazione con i marittimi e prendere gli opportuni contatti presso quelle Autorità e l'Ambasciatore, intervenuto personalmente presso l'Attorney General in Nairobi per chiedere una rapida conclusione del procedimento, è riuscito ad ottenere la possibilità per i marittimi di lasciare il territorio keniano negli intervalli fra le varie comparizioni a testi-

moniare (i relativi oneri del viaggio di andata e ritorno sarebbero stati a carico della società armatrice). Di tale possibilità si è peraltro avvalso in quel periodo solo uno dei marittimi.

Successivamente, due marittimi italiani sono stati autorizzati a lasciare il Kenia immediatamente dopo l'interrogatorio del 13 giugno scorso e gli altri tre dopo l'interrogatorio del 2 luglio scorso per cui sia il comandante che i quattro marinai sono tutti rientrati in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

SAIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

le leggi vigenti stabiliscono che nei comuni con meno di quindicimila abitanti il sindaco presiede il consiglio comunale;

come è noto, il sindaco *pro tempore* fa parte del consiglio comunale in quanto eletto sindaco (e non in quanto eletto consigliere);

in caso di assenza o impedimento del sindaco egli viene sostituito a tutti gli effetti dal vicesindaco, sua diretta emanazione, il quale può anche essere scelto all'esterno del consiglio comunale;

questo non dovrebbe impedire al vicesindaco di presiedere il consiglio comunale, in quanto questa funzione spetta proprio al sindaco e, quindi, in sua assenza, a chi lo sostituisce a tutti gli effetti;

questa questione è controversa e rischiosa, in taluni casi, di creare situazioni di confusione ed incertezza —:

quali sono le valutazioni del Governo in merito alla questione;

se non ritenga opportuno assumere subito iniziative di carattere normativo che fissino in modo inequivocabile il principio per cui in assenza del sindaco, la presi-

denza del consiglio comunale spetta al vicesindaco, indipendentemente dalla sua condizione originaria interna o esterna al consiglio;

se non ritenga che in tale sede debba essere chiarito anche il fatto che, nel presiedere il consiglio, il vicesindaco acquista anche il diritto di voto che gli deriva proprio dalla sua funzione vicaria del sindaco;

se non ritenga quindi opportuno emanare anche una circolare esplicativa in tal senso ai comuni ed alle prefetture.

(4-12140)

RISPOSTA. — *In merito alla questione segnalata è stato a suo tempo chiesto l'avviso del Consiglio di Stato, che, con parere espresso dalla Prima Sezione nell'adunanza del 21.2.1996, ha ritenuto che il vicesindaco possa sostituire il sindaco anche nelle funzioni presidenziali soltanto nel caso in cui rivesta anche le qualità di consigliere comunale.*

Infatti, secondo il suddetto consesso, non è ammissibile che possa « fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. La presidenza sarà invece assunta dal membro del collegio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell'anzianità ».

Il parere del Consiglio di Stato è stato recepito e divulgato da questo Ufficio con circolare n. 7196 del 30 aprile 1996, di cui si allega copia (allegato in visione presso il Servizio Stenografia).

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SCALIA, MATTIOLI e BOATO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

è stata eseguita la « verifica unitaria dei fabbisogni di gas del parco elettrico italiano e della relativa copertura », alla quale i ministeri dell'ambiente e dell'industria dovevano procedere ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1995;

l'ultimo Piano energetico nazionale, adottato dal Governo nell'agosto del 1988, prevedeva da 18 a 24 miliardi di metri cubi di metano da usarsi come combustibile nelle centrali termoelettriche, mentre a tutto il 1994 tale consumo ascendeva soltanto a 9.6 miliardi di metri cubi (di cui 5.9 miliardi di metri cubi utilizzati dall'Enel), con una flessione rispetto all'anno precedente;

la proposta di realizzare un terminale di GNL a Monfalcone, che ha un carattere nazionale per la rilevanza dei quantitativi previsti per la rigassificazione (8-12 miliardi di metri cubi) e per le opere connesse, deve essere confrontata con altre ipotesi avanzate, sempre sul terreno energetico, che riguardano l'area triestina;

se non ritenga il Ministro dell'ambiente di predisporre, sulla scorta della verifica di cui in premessa e sulla base dei rapporti avanzati dai proponenti, una valutazione di impatto ambientale complessiva su tutti gli insediamenti energetici proposti e sui corrispondenti scenari, o, subordinatamente, di contestualizzare le singole valutazioni di impatto ambientale relative alle diverse proposte e di includere in ognuna delle VIA anche il cosiddetto scenario « O »;

se i Ministri interrogati non ritengano di coinvolgere da subito la regione Friuli-Venezia Giulia sul complesso delle proposte avanzate in materia energetica, anche in rapporto alla titolarità dei piani energetici regionali che l'articolo 5 della legge n. 10 del 1991 prevede siano predisposti, appunto, dalle regioni. (4-00280)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare inerente la realizzazione di un terminale di rigassificazione a Monfalcone proposto dal SNAM, si rappresenta che tale opzione non è più attuale alla luce dei risultati del referendum consultivo tenutosi il 29.9.1996 con il quale la maggioranza dei cittadini si è pronunciata contro l'ipotesi di costruire tale terminale.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 marzo 1996 la Criminalpol del Lazio, coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Roma portava a termine una vasta operazione antidroga nella provincia di Roma e Latina e in particolare nelle città di Anzio, Nettuno e Aprilia;

nel corso dell'operazione vennero eseguite una trentina di ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti;

tra gli arrestati figuravano Antonio Gallace e Romano Malgisi, secondo gli inquirenti affiliati alla « 'ndrina » di Gallace di Catanzaro;

il Malgisi risulta essere il gestore della palestra di Nettuno « Beverly Hills »;

nel mese di marzo del 1996 si concludeva, a Velletri il cosiddetto processo « Tridente » nei confronti di 18 persone residenti tra Anzio, Nettuno e Aprilia, con sentenza di condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Secondo le forze dell'ordine si trattava di una consorteria criminale da considerare a pieno titolo come erede delle strutture criminali precedentemente costituite dal boss Francesco Paolo Coppola;

a tutt'oggi non risultano essere stati individuati i canali di reinvestimento del ricavato dal traffico di stupefacenti (circa 100 Kg di cocaina al mese), né risultano essere state effettuate confische di beni;

nella zona tra Anzio e Nettuno risulta essere stata compiuta solamente un'operazione di polizia contro l'infiltrazione mafiosa nel tessuto economico delle città (agosto 1995), la cosiddetta operazione « San Patrizio » che portò al sequestro di immobili, automobili di lusso e di un *off-shore* nei confronti di Enrico Nicoletti, condannato al maxi processo contro la banda della Magliana per associazione a delinquere di tipo mafioso ex articolo 416-bis del codice penale;

la Commissione parlamentare antimafia nell'XI legislatura, nella relazione sulla situazione della criminalità organizzata a Roma e nel Lazio, espresse le seguenti considerazioni: « La Commissione ritiene di dover formulare una riserva sulla scarsa rilevanza di inchieste giudiziarie di cui esistevano ben fondate premesse se si esclude il perseguimento degli Alvaro di Aprilia — fortemente sospettati di collegamenti con la « 'ndrangheta » — per violazioni delle normative fiscali e previdenziali, alla commissione non è stato fornito ulteriore riscontro di quell'inserimento della criminalità nel tessuto economico che apparve una delle risultanze più allarmanti dei sopralluoghi » —:

sarebbe stata opportuna un'attività di prevenzione con riferimento alla palestra « Beverly Hills » di Nettuno;

se non intenda attivare un'ispezione ministeriale nei confronti degli uffici della direzione distrettuale antimafia della procura di Roma per accertare se vi siano eventuali responsabilità nella mancata individuazione degli investimenti della criminalità organizzata nell'economia delle cittadine di Anzio, Nettuno e Aprilia, cittadine fortemente infiltrate dalla criminalità organizzata. (4-08336)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

Dai dati in possesso della Direzione distrettuale antimafia di Roma emerge che le zone di Anzio, Nettuno ed Aprilia sono fortemente infiltrate da criminalità organizzata di diversa estrazione. La stessa Direzione ha curato numerose indagini che riguardano elementi criminali che operano in tale ambito territoriale.

Di particolare rilievo è stata proprio l'indagine, riferita nell'atto ispettivo, a carico di 26 persone, nel corso della quale sono stati svolti accertamenti bancari e patrimoniali.

Anche altre indagini pendono presso la richiamata Direzione con riguardo all'infiltrazione economica da parte della crimina-

lità organizzata. In tale quadro investigativo può essere anche inserito il procedimento n. 13964/92 risoltosi con numerose condanne in ordine al reato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ed in cui furono svolti approfonditi accertamenti patrimoniali.

Tali indicazioni testimoniano dell'attiva presenza dell'Ufficio giudiziario indicato nello specifico contesto territoriale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

SCALIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

a Torre Orsaia (in provincia di Salerno), l'edificio ex Seminario (dal 1639) ed ex caserma Carabinieri (dal 1860), attualmente di proprietà della comunità montana del Bussento, a seguito di donazione reversibile del comune di Torre Orsaia, con atto pubblico del 1982, è stato demolito e ricostruito *ex novo*, nonostante avesse un alto valore storico, ambientale, culturale e monumentale intrinseco, per l'epoca della costruzione, per i riferimenti storici, per le finiture interne ed esterne (portali e davanzi in pietra locale a vista), per la scala in pietra e per la lapide, pure essa in pietra locale, risalente al 1639, con scritte in latino;

l'edificio ex Seminario (dal 1639) Mulini del Vescovo e Sala pubblica dell'Università ed ex caserma dei Carabinieri (dal 1860) faceva parte del complesso vescovile, distinto in vari corpi di fabbrica, prospicienti ed attigui l'attuale piazza Michelangelo (ex piazza Benedetto Cairoli) (Torre campanaria, Chiesa di San Lorenzo Martire, Episcopio, Seminario), collegati tra di loro, per cui l'ex Seminario ed ex caserma veniva denominato Resti del Palazzo Vescovile e Baronale. Infatti il Vescovo di Policastro era anche Barone di Torre Orsaia. Esso era la testimonianza storica dell'attuale nucleo abitato di Torre Orsaia e del complesso vescovile-baronale prospiciente la piazza principale, fondati dal

vescovo Pagano nel 1301, come dimostrano gli stemmi e le lapidi raccolte nell'arco della Torre Campanaria, quando, a cavallo degli anni cinquanta/sessanta fu demolito l'Episcopio e fu lasciato in piedi il Seminario;

nel 1065 Roberto il Guiscardo distrusse Policastro ed i superstiti scamparono nell'entroterra boscoso di Torre Orsaia;

nel 1152 Ruggiero II concesse al Vescovo di Policastro « in franco allodio », il territorio di Torre Orsaia;

nel 1301, a cura di Monsignor Pagano, Vescovo di Policastro, venne eretto l'Episcopio, a riparo dalle incursioni dei barbari e dei pirati di mare e dalla malaria, sede di vescovi e di ben 7 cardinali;

il vescovo concesse, gratuitamente, a domanda, sul territorio intorno all'Episcopio, tanto terreno quanto bastava per costruirvi una vigna, una casa, un orto ed un pagliaio. Così si costituì il Casale che fu denominato *Terrae Turris Ursajae*;

nel 1600 il cardinale Filippo Spinelli istituì il Seminario al terzo piano dell'Episcopio ampliato ed abbellito per Seminario;

nel 1639 il vescovo Pietro Magri, essendo « aumentato il numero degli alunni, e non potendosi più contenere in quel locale », costruì un fabbricato prospiciente buona parte della piazza, per essere destinato esclusivamente a Seminario, capace di contenere cento seminaristi;

nel 1860 l'edificio fu adibito a caserma dei Carabinieri. La Guardia nazionale constava di una compagnia con 146 militi attivi;

l'edificio per le sue caratteristiche tipologiche e per i numerosi riferimenti con la storia di Torre Orsaia e del Cilento era da ritenersi *ipso iure* sottoposto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4, a tutte le disposizioni della legge n. 1089/39; (si veda la lettera della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno e Avel-

lino, prot. 17757 del 21 agosto 1992 alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania);

la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno e Avellino, a seguito dell'esposto di alcuni cittadini, datato 11 febbraio 1989, con fono n. 4651/SA del 14 marzo 1989, diretto alla comunità montana « Bussento », con sede in Torre Orsaia, ed al comune di Torre Orsaia chiedeva di « sospendere ogni attività connessa con le paventate opere di demolizione e di provvedere alla redazione di un progetto di restauro da sottoporre all'esame di questo ufficio »;

quanto richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno non è stato affatto attuato, perché non le è stato sottoposto alcun progetto di restauro conservativo;

l'edificio doveva essere ristrutturato con la conservazione delle murature perimetrali e della tipologia originaria, svuotandone l'interno (concessione edilizia n. 1026 - prot. 358 del 18 marzo 1991 - non sottoposta al parere della competente soprintendenza);

l'edificio, invece, è stato completamente demolito con escavatore meccanico, pur trovandosi nel centro storico, in due riprese: dal 30 novembre 1991 all'11 dicembre 1991 e dal 27 marzo 1992 al 4 aprile 1992, pur non presentando lesioni, fessurazioni e deformazioni, come documentato in videocassetta in possesso della magistratura e sempre senza alcuna autorizzazione della competente soprintendenza; (si veda *Cronologico* allegato alla perizia del consulente tecnico di parte, ingegner Tredici);

il primo lotto dei lavori di ricostruzione *ex novo* si è svolto con il contributo previsto dalla legge n. 219/81 (trecentocinquanta milioni), senza esame e parere della commissione tecnica *ex* articolo 14 della predetta legge;

l'edificio era già stato oggetto di riparazione, nel 1981, con contributo *ex* ordinanza commissariale n. 80; nelle schede

A e B n. 81 del 6 gennaio 1981 si legge: entità del danno - lieve, abitabile, da riparare; e successivamente occupato da: comunità montana « Bussento », istituto professionale agricoltura, istituto magistrale statale, cooperativa giovanile;

la struttura in cemento armato, ricostruita *ex novo*, ha caratteristiche strutturali, estetiche e dimensionali fortemente diverse dal fabbricato distrutto, con la realizzazione di un piano in più, rispetto all'opera preesistente, comportando un incremento di superfici utili pari a circa metri quadrati 200;

presso la procura della Repubblica del tribunale di Vallo della Lucania (provincia di Salerno) pende il procedimento penale n. 458/93 R.G. notizie di reato, mod. 21, e n. 424/93 R.G. GIP, nei confronti di sette imputati. La prima udienza dibattimentale, a seguito di rinvio, è stata fissata per il 16 ottobre 1997. Nell'ambito del procedimento il legale rappresentante della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno e Avellino è stato individuato quale persona offesa dal reato;

l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, in risposta alla nota della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno, n. 2344 del 25 gennaio 1996, comunicava: « Ai sensi della legge n. 3/91, codesta pubblica amministrazione dovrà inoltrare preventivamente richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla costituzione di parte civile inviando copia integrale del decreto di citazione »; (si veda la nota n. 1365 del 1° febbraio 1996);

in data 23 settembre 1996 il Ministero dei beni culturali e ambientali con nota n. A27414 - divisione III - sezione III -, a firma del direttore generale, dottor Mario Serio, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento affari giuridici - chiedeva: « Con riferimento al procedimento penale indicato in oggetto, nell'ambito del quale questa amministrazione è stata individuata quale persona offesa dal reato, si prega codesta Presidenza di voler autorizzare la costituzione

di parte civile di questa amministrazione medesima nel procedimento penale *de quo* »;

in data 7 ottobre 1996 la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per gli affari giuridici — con nota n. 1.1.18.12/10115/2461, indirizzata all'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno ed al Ministero dei beni culturali e ambientali — divisione III - sezione III —, comunicava: « La Scrivente, concordando con il parere espresso da codesta Avvocatura, non ritiene opportuno autorizzare la costituzione di parte civile dello Stato, non ricorrendo nel caso in esame condizioni di particolare entità del danno o ragioni di rilevante interesse pubblico che facciano apparire indispensabile l'apporto difensivo dell'amministrazione. »;

alla luce di quanto detto innanzi, nel caso in esame, ricorrono sia condizioni di particolare entità del danno e sia ragioni di rilevante interesse pubblico. La distruzione di un bene storico, ambientale e culturale, che costituisce una simile testimonianza storica, ha comportato il depauperamento del patrimonio non solo di Torre Orsaia e del Cilento, ma anche della Repubblica. Il direttore generale del Ministero dei beni culturali, dottor Mario Serio, infatti, non avrebbe, di certo, firmato una richiesta di costituzione di parte civile, in mancanza di condizioni o ragioni occorrenti;

la procedura autorizzativa appare piuttosto anomala e fa sorgere degli interrogativi: sui motivi per cui l'avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno non ha espresso il proprio parere negativo all'atto della richiesta della soprintendenza, ma lo ha comunicato direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla vigilia della prima udienza dibattimentale (fissata per il 10 ottobre 1996 e rinviata al 16 ottobre 1997) —:

se ci sarà un intervento, presso i competenti uffici, affinché la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno e Avellino possa costituirsi parte civile alla prima udienza dibattimentale che si terrà in data 16 ottobre 1997.

(4-12870)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nel confermare quanto già noto, si fa presente che, a seguito del parere contrario espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno non può costituirsi parte civile nel procedimento penale in questione.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

SERVODIO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 25 febbraio 1997 dieci consiglieri del comune di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, presentavano le loro dimissioni dalla carica di consigliere;

malgrado la contestualità delle dimissioni, che riguardavano l'esatta metà dei consiglieri, l'amministrazione comunale di quella città decideva di procedere alla sostituzione dei dimissionari;

i consiglieri comunali dimissionari presentavano ricorso giurisdizionale contro la deliberazione di surroga innanzi alla sezione di Bari del Tar della Puglia che, con ordinanza n. 442 del 15 maggio 1997, accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo la deliberazione di surroga;

il comune di Cassano delle Murge presentava appello al Consiglio di Stato, con ricorso notificato in data 29 maggio 1997, sostenendo l'erroneità dell'ordinanza del Tar della Puglia a causa della sopravvenienza della legge 15 marzo 1997, n. 59 (non ancora in vigore all'atto delle dimissioni dei consiglieri comunali);

che la direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, interpellata dal prefetto di Bari, riteneva che l'entrata in vigore della « legge Bassanini » rendesse superflua l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale e, assu-

mendo questa decisione, entrava in conflitto con il Tar;

dalla data delle dimissioni dei dieci consiglieri comunali era inutilmente decorso il termine di venti giorni fissato dalla legge n. 513 del 1993 per procedere alla sostituzione dei dimissionari e la scadenza di quel termine ha determinato comunque il verificarsi dello scioglimento previsto dal comma 2-bis della legge n. 142 del 1990;

il Consiglio di Stato, con ordinanza 1419 del 27 giugno 1997, respingendo l'appello proposto dal comune di Cassano delle Murge confermava l'ordinanza del Tar della Puglia;

nonostante tali pronunce giurisdizionali e nonostante il decorso dei termini utili per la sostituzione dei consiglieri dimissionari, il sindaco del comune di Cassano delle Murge procedeva, nell'adunanza del consiglio comunale del 7 luglio 1997, a reiterare la surroga dei consiglieri dimissionari;

il comportamento del sindaco, in dispregio delle pronunce giurisdizionali, anche per il mancato intervento degli organi ministeriali competenti, aggravava una situazione di palese anti giuridicità;

tale situazione produce danni ai cittadini ed alla comunità locale tutta, sia sul piano amministrativo sia sul piano delle prerogative democratiche, privandola del suo « diritto » ad essere democraticamente rappresentata e governata;

tale situazione richiede l'intervento urgente e chiaro del Ministro interrogato e non il rinvio dell'intervento medesimo alla « decisione di merito » delle pronunce giurisdizionali —:

se intenda ancora confermare questa posizione;

se non ritenga invece di avviare le prescritte procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano delle Murge.
(4-11696)

RISPOSTA. — *L'operato tenuto da questo Ministero e, per esso, dal Prefetto di Bari*

nello svolgimento delle vicende amministrative, che hanno interessato il Comune di Cassano delle Murge, è stato conforme all'interpretazione e all'applicazione prevalenti della normativa che regola la materia.

Ciò per effetto sia della legislazione vigente all'epoca delle dimissioni dei dieci consiglieri comunali — che, com'è noto, prevedevano il computo del sindaco nel « quorum » del Consiglio — sia dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ne esclude invece il computo dalla maggioranza consiliare.

In nessun momento, infatti, si sono verificate le condizioni, previste dalla legge, delle dimissioni della metà più uno dei componenti assegnati al collegio, che impongono di dare corso alla procedura di sospensione e, quindi, di scioglimento del consiglio comunale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SINISCALCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

per aderire alle richieste di codesto ministero relative al ripristino della casa mandamentale, chiusa da anni in quanto inagibile, l'amministrazione comunale di Venosa, con delibera consiliare n. 139 del 20 ottobre 1980, disponeva la costruzione di una nuova struttura penitenziaria;

con delibera consiliare n. 120 del 23 maggio 1982, veniva individuata l'area su cui si sarebbe dovuta realizzare la nuova struttura;

a seguito del parere favorevole sul progetto di massima per la realizzazione della struttura espresso dal ministero di grazia e giustizia con nota n. 682518/794-3 del 19 dicembre 1982, l'amministrazione comunale di Venosa approvava il progetto esecutivo;

i lavori, iniziati con ritardo nell'estate del 1987, subivano una definitiva interruzione a causa di una comunicazione inviata il 3 luglio 1990 all'amministrazione della città lucana (n. prot. 653729/794-3)

nella quale la direzione generale degli uffici di prevenzione e pena prospettava l'opportunità di procedere, in linea con le nuove esigenze penitenziarie, ad una diversa e non meglio precisata destinazione della struttura;

a tale comunicazione non faceva seguito alcuna ulteriore specificazione o nuova disposizione da parte del Ministero;

la struttura, costata circa due miliardi, veniva quasi interamente ultimata, mancando della sola realizzazione degli impianti tecnologici;

risulta all'interrogante che attualmente, dopo circa sei anni di totale abbandono, l'ormai danneggiato edificio rischia di compromettere inevitabilmente l'estetica del complesso abitativo nel quale è ubicato nonché di rappresentare una costante minaccia per la sicurezza ed incolumità degli abitanti della zona —

quali provvedimenti, in indirizzo, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di scongiurare le conseguenze negative determinate da tale penalizzante situazione di abbandono;

quale destinazione ritenga più rispondente, anche in considerazione delle caratteristiche tecnico-strutturali dell'ormai realizzato edificio, a soddisfare le nuove e più attuali esigenze del settore penitenziario. (4-03088)

RISPOSTA. — *In merito all'atto ispettivo proposto, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rappresenta che nel mese di maggio u.s. è pervenuta al Dipartimento stesso la richiesta, da parte del Comune di Venosa, di utilizzare la nuova casa mandamentale per i propri fini con l'assunzione degli oneri per il completamento dei lavori.*

Il competente Ufficio del Dipartimento, preso atto di ciò, ha avviato l'iter del decreto interministeriale di soppressione dell'istituto, dandone notizia al Comune interessato.

Per completezza, si riporta il testo della richiesta effettuata dal Sindaco di Comune

di Venosa, che ben riassume le vicende della struttura edilizia in oggetto:

« Il sottoscritto Sindaco del comune di Verona,

premesso che con delibera consiliare n. 116 del 16.9.1986 venne approvato il progetto redatto dall'Ing. A. Pellegrino relativo alla costruzione della Nuova Casa Mandamentale di Venosa, dell'importo complessivo di L. 4.112.000.000, di cui L. 2.718.447.896 per lavori a misura a base d'asta;

che il predetto progetto è stato interamente finanziato con mutuo di pari importo concesso dalla Cassa DD.PP. in data 7.4.1987, posizione n. 4047838;

che con contratto n. 1074 di rep. in data 28.11.1987 i suddetti lavori sono stati appaltati all'impresa di GIORDANO Vito Bruno di Altamura, per l'importo di L. 1.927.379.559, al netto del ribasso d'asta del 29,10%;

che i predetti lavori sono stati eseguiti e contabilizzati fino al 4° SAL a tutto il 30.5.1989 per un importo netto di L. 985.344.041;

che successivamente è iniziato un contenzioso tra la Ditta appaltatrice e il Comune di Venosa;

che con nota n. 653729/794-3 del 3 luglio 1990 il Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena — Ufficio VIII — ha invitato il Comune di Venosa per una possibile diversa utilizzazione della struttura a « realizzare solo quei lavori che comunque non compromettano una diversa destinazione dell'opera » in questione;

che con successiva nota n. 525684/794 dell'8.3.1993 sempre il Ministero di Grazia e Giustizia — Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria — Ufficio Centrale Beni e Servizi — Divisione I Sezione III, ha riconfermato la destinazione dell'opera in oggetto a fini penitenziari;

che nel frattempo il Comune di Venosa, non essendo riuscito a trovare una

intesa per la transazione del contenzioso con l'Impresa Giordano, è venuto nella determinazione di procedere alla rescissione in danno del contratto di appalto;

Tutto ciò premesso, avuta notizia che l'ultimo orientamento di codesto Ministero è quello di non utilizzare a fini carcerari le strutture in costruzione che prevedono meno di 50 detenuti (nel nostro caso sono previsti n. 20 detenuti);

CHIEDE

1 - di confermare il suddetto ultimo orientamento ministeriale;

2 - di autorizzare il riutilizzo dei locali già costruiti e non ancora ultimati della Nuova Casa Mandamentale di Venosa ad altri fini istituzionali, nell'intesa che a tale scopo il Comune di Venosa si farà carico degli oneri finanziari necessari per il completamento della nuova opera ».

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.*

SPINI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'intendimento annunciato dall'azienda Aci di sopprimere dieci delle dodici centrali operative del servizio « 116 » desta grande preoccupazione da parte dei cittadini per le possibili ricadute negative sull'efficienza del servizio stesso;

l'eventuale accentramento del servizio Aci-116, conseguente alla chiusura di dieci centrali operative, comporterebbe inevitabilmente la perdita del posto di lavoro per la quasi totalità degli addetti al servizio, per i quali una proposta di trasferimento sarebbe, nella maggioranza dei casi, inaccettabile ed inconciliabile con le esigenze di vita familiare —:

se permanga o meno il progetto di soppressione delle dieci centrali operative del servizio Aci-116;

nel caso di soppressione delle centrali operative Aci-116, quali provvedimenti intenda intraprendere per garantire un fu-

turo occupazionale per i dipendenti del servizio stesso. (4-11241)

RISPOSTA. — In riferimento a quanto lamentato, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che l'interrogazione inizialmente assegnata al Ministero dei Trasporti investe profili che rientrano nell'ambito delle attribuzioni del Ministro con delega per il Turismo (cfr. al riguardo telescritto del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento - Uff. III - n. 8751 del 5.9.97).

L'interrogazione investe una questione oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo, circa i quali l'ACI, su invito dello scrivente Dipartimento, ha provveduto a fornire informazioni e valutazioni con la nota che a ogni buon fine si allega (Allegato in visione presso il Servizio Stenografia) e che si ritiene possa essere esauriente anche per quanto lamentato nell'atto in oggetto.

In particolare con la suddetta nota l'ACI, dopo aver precisato che la ristrutturazione della rete ACI 116 è dovuta all'introduzione di nuove tecnologie finalizzate al miglioramento e all'efficienza delle prestazioni a favore dell'utenza, ha dato formale assicurazione che tale processo di riqualificazione dell'attività in questione non inciderà negativamente sui livelli occupazionali della società ACI 116. L'ente ha peraltro segnalato che ogni futuro intervento di riorganizzazione della suddetta società ACI 116 sarà oggetto di intesa con le organizzazioni sindacali e che comunque il medesimo sarà finalizzato al miglioramento della tempestività e dell'efficienza del servizio stesso, nella consapevolezza della natura di servizio pubblico essenziale riconosciuto dalla legge n. 146/1990 all'attività di soccorso stradale.

Confidando nell'esaustività delle informazioni fornite, si resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.*

STRADELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

Luciana Deila, attuale sindaco di Benavagienna con sentenza del tribunale di

Mondovì dell'8 febbraio 1994, patteggiava la pena, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio), di tre mesi di reclusione con sospensione della pena;

dopo essere stata confortata da vari pareri di più legali, ha deciso di candidarsi quale sindaco di Benevagienna (CN);

il giorno 27 aprile 1997, l'80 per cento degli aventi diritto al voto si è presentato a votare e, di questi l'87,21 per cento ha votato la lista capeggiata da Luciana Deila;

il giorno 12 maggio 1997, con delibera per esame degli eletti alla carica, il segretario comunale (di prima nomina) esprimeva parere negativo sulla eleggibilità;

dopo nove giorni entrava in vigore la legge Bassanini-*bis* che escludeva il parere del Coreco, che infatti non si pronunciava, non avendone più titolo;

il 2 giugno 1997 il sindaco giurava (come da nuove disposizioni) davanti ai consiglieri, dopo avere segnalato preventivamente (quattro giorni) l'intenzione alla Prefettura di Cuneo:

il giorno 12 giugno 1997, veniva notificato il ricorso del ministro dell'interno, che fissava l'udienza presso il tribunale di Mondovì il 25 luglio 1997;

il professor Vittorio Barosio, difensore della signora Deila, presentava un controricorso;

il 25 luglio 1995 il tribunale di Mondovì ha accolto il ricorso del Ministero;

la signora Delia intende ricorrere in appello —:

se non ritenga urgente, dare disposizioni alla prefettura di Cuneo affinché, nelle more della sentenza di appello, la signora Luciana Deila possa continuare a svolgere le funzioni di sindaco. (4-12190)

RISPOSTA. — *In relazione ai fatti esposti dalla S.V. si rappresenta che effettivamente, come prescritto dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10.5.1960, n. 570 così come sostituito dall'articolo 4*

della legge 23.12.1966, n. 1147, l'esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale Civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di Appello.

Al momento, pertanto, il sindaco di Benevagienna continua a svolgere le proprie funzioni, in attesa della definizione del processo di appello.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

TARADASH. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il 24 aprile 1997 presso il Pontificio collegio armeno, in Roma, si è tenuto, come ogni anno, un incontro solenne di commemorazione dello sterminio del popolo armeno del 1915;

in quella data, 24 aprile del 1915, ha inizio per opera dei militari turchi la deportazione e l'uccisione di migliaia di uomini, donne e bambini armeni, provocando quello che è stato definito il primo episodio di « pulizia etnica » del nostro secolo;

negli anni a noi più vicini molti Stati e molte sedi internazionali hanno riconosciuto in quel lontano e brutale crimine la natura del « genocidio »: il Congresso degli Stati Uniti d'America (1975), l'Assemblea mondiale del Consiglio delle chiese (1983), la sottocommissione per i diritti umani dell'Onu (1985), il Parlamento europeo (1987), i parlamenti di Argentina, Uruguay, Cipro, Russia, Grecia, Libano, il Presidente francese François Mitterand, e altri;

associazioni italiane e armene premono da tempo affinché anche l'Italia riconosca ufficialmente il genocidio armeno del 1915 —:

se il governo italiano intenda esprimere finalmente tale riconoscimento;

se, ai fini di un più stretto rapporto tra i popoli e gli Stati dell'Italia e della Repubblica armena, il Governo intenda, in

tempi brevi, aprire ufficialmente una sede diplomatica ad Erevan. (4-11667)

RISPOSTA. — *L'Italia ha prontamente riconosciuto l'indipendenza proclamata dalla Repubblica armena il 23 settembre 1991 e da allora i Governi succedutisi a Roma mantengono un atteggiamento di vigile attenzione ed equilibrio nei confronti dell'intera area caucasica, incoraggiando, nelle varie sedi istituzionali multilaterali, il dialogo e la cooperazione tra i Paesi della Regione, talvolta coinvolti in crisi drammatiche provocate dall'emergere di nazionalismi destabilizzanti.*

Le relazioni dell'Italia con la Repubblica armena sono caratterizzate da assenza di motivi di contenzioso ed è intenzione, da parte italiana, approfondire il dialogo, allo stato attuale non ad alto livello, anche a causa dei condizionamenti derivanti dal conflitto che oppone l'Armenia all'Azerbaijan a causa del Nagorno Karabach. Per la composizione di tale conflitto, l'Italia ha svolto un ruolo attivo in seno al Gruppo di Minsk e all'OSCE, nel cui ultimo vertice, tenutosi a Lisbona nel dicembre 1996; ha lanciato nella dichiarazione finale un forte appello a favore di una soluzione pacifica nel rispetto dell'integrità territoriale dell'Azerbaijan.

Per l'esistenza di perduranti tensioni nell'area non è opportuno, al momento, prendere una posizione ufficiale a livello di governo su episodi quale il massacro dell'aprile 1915. Senza che la tragedia dello sterminio degli armeni possa essere messa in discussione sul piano storico, un atto politico di « riconoscimento » da parte del Governo potrebbe essere inteso oggi, al di là delle intenzioni, come un appoggio indiretto all'Armenia nella sua attuale controversia con l'Azerbaijan contraddicendo la condotta di neutralità ed equilibrio perseguita dall'Italia in armonia con le indicazioni della comunità internazionale.

È bene tenere presente che non vi è una precisa richiesta, da parte del Governo armeno, di una dichiarazione di riconoscimento « ufficiale » da parte del Governo italiano del genocidio del popolo armeno.

Il Governo italiano è favorevole all'apertura di un'Ambasciata in Eravan. Di recente è stata istituita una Rappresentanza diplomatica in Baku. L'apertura di nostre sedi in Tbilisi ed Eravan è condizionata esclusivamente da ragioni finanziarie, a causa delle riduzioni di bilancio dell'Amministrazione degli Affari Esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Piero Fassino.

TOSOLINI. — *Ai Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il 22 marzo 1997 intorno alle ore 3 è giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate il signor Massimiliano Cori, gallaratese di ventiquattro anni, al quale i sanitari di turno hanno riscontrato « contusione cranio facciale ed abrasioni multiple al volto ed agli arti » diagnosticando una prognosi di sette giorni ed un paio di ore dopo, a seguito di una radiografia eseguita nello stesso ospedale, « un'infrazione delle ossa nasali » che ha richiesto un intervento chirurgico di ripristino. Autori dell'aggressione, quattro cosiddetti « buttafuori » del servizio di sicurezza del locale notturno dove il signor Cori stava trascorrendo la serata;

contro gli stessi il malcapitato ha presentato il 24 marzo 1997 regolare denuncia alla procura della Repubblica presso la pretura di Milano;

analoghe denunce contro gli addetti ai « servizi di sicurezza » giacciono in numerosissime sedi giudiziarie nazionali e il problema, considerato il notevole afflusso di giovani in disco-bar e discoteche di tutta Italia, si configura come grave, visto anche che diversi avventori di luoghi pubblici hanno perso la vita in situazioni similari negli ultimi quattro anni e che il « buttafuori » dovrebbe limitarsi a far accomodare fuori dal locale i clienti non graditi o che recano disturbo, e che la difesa dovrebbe comunque essere proporzionata al-

l'offesa, che nella quasi totalità delle denunce presentate pare non esservi stata —:

se in base a quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vi siano allo studio integrazioni legislative atte ad arginare episodi come quello qui descritto;

atteso che codesti « buttafuori » potrebbero risultare alle dipendenze di società di servizi che esercitano legalmente le attività previste dai loro statuti all'interno di discoteche o piano-bar, se non ritengano di imporre dei requisiti e dei limiti a codeste società nelle assunzioni di « buttafuori », ovvero se per gli stessi, prima di essere inseriti professionalmente nel settore « ricreazione » o del « divertimento », non si richieda la frequentazione di corsi qualificanti che consentano loro di affrontare con la dovuta compostezza, ed in piena legalità, situazioni anche difficili di controllo nei locali pubblici, al fine di evitare il ripetersi di numerosissimi e dubbi episodi di gratuita violenza in danno di liberi cittadini. (4-11384)

RISPOSTA. — *L'esigenza di disciplinare, in via legislativa, l'attività dei « buttafuori » dei locali pubblici è senz'altro condivisibile.*

Invero, le agenzie investigative e gli istituti di vigilanza, pur se muniti di licenza prefettizia, svolgono attività di sorveglianza delle proprietà mobiliari ed immobiliari e non di collaborazione con il gestore in compiti comunque connessi con la natura privata dei luoghi.

La definizione di un intervento di carattere normativo presenta, tuttavia, qualche difficoltà.

Insistendo, infatti, su uno dei settori più delicati della polizia amministrativa, presuppone una riforma complessiva di tutti gli istituti di vigilanza e di investigazione, rispetto ai quali deve tenersi distinta la sorveglianza dei beni materiali da quella delle persone.

D'altra parte, si è consapevoli dei rischi cui si va incontro nell'ipotesi di lasciare priva di regolamentazione tale attività: basti pensare ai poteri, ampiamente discrezionali, che possono in tal modo riconoscersi, di

incidere sulla libertà personale degli avventori di pubblici esercizi, anche quando incorrano in comportamenti censurabili.

È pertanto intenzione di questo Ministero porre allo studio una normativa specifica sulla quale, dopo aver acquisito il consenso del Ministero di Grazia e Giustizia, ci si riserva di tenere informato il Parlamento.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il presidente del Comites di Cordoba (Argentina), con un atto d'arbitrio, avvalendosi di un regolamento interno palesemente illegale e contrario ad ogni elementare prassi democratica, ha espulso dal Comites il membro eletto dottor Vincenzo Misuriello e ha nominato in sostituzione il primo dei non eletti della stessa lista —:

se non ritenga urgente intervenire sul presidente e sui componenti del Comites di Cordoba, affinché venga ristabilita la legalità essendo nulla la delibera sull'espulsione approvata l'8 agosto 1997, ratificata nella seduta del 30 agosto e comunicata al dottor Misuriello il 16 settembre 1997;

se non ritenga di attuare ogni opportuna iniziativa al fine di modificare il suddetto regolamento interno — specificamente nell'articolo 40, comma c) — assolutamente in contrasto con la legge istitutiva dei Comites che, all'articolo 8, prevede la decadenza della carica di un membro eletto, esclusivamente per la mancata partecipazione immotivata a tre sedute consecutive, comma che mette la minoranza in balia della maggioranza la quale può « liberarsene » con motivazioni pretestuose, come avvenuto nel caso del dottor Misuriello;

se, alla luce di quanto sopra, in attesa che venga ristabilita la legalità democratica con il ritiro di un provvedimento assurdo e inconcepibile, che getta discredito sull'istituto del Comites, non si ritenga di

bloccare la richiesta del contributo ministeriale da parte del Comites di Cordoba e se, in caso perduri lo stato di illegalità, non si ritenga opportuno lo scioglimento dello stesso e l'effettuazione di nuove elezioni.

(4-12869)

RISPOSTA. — Sulla questione sollevata si fa presente che il Consolato Generale d'Italia in Cordoba, su istruzioni impartite dal Ministro degli Esteri ha notificato ufficialmente, in data 25 settembre 1997, al Presidente del Comites di quella Circostrizione consolare che il provvedimento di espulsione adottato nei confronti del membro eletto Misuriello è da considerarsi nullo e non avvenuto, attesa la illegittimità del provvedimento, così come nulla e non avvenuta è la nomina del primo dei non eletti in sostituzione del Sig. Misuriello.

Nello stesso tempo, il Consolato Generale ha invitato il Presidente del Comites in questione a modificare o sopprimere la norma contenuta nel regolamento Interno dell'organismo, sulla cui base era stato adottato il provvedimento di espulsione, in quanto in contrasto con la legge 8 maggio 1985, n. 205 istitutiva dei Comitati.

Si è avuta conferma che in una riunione del COMITES, del 22 ottobre u.s., è stata ribadita la nullità dell'azione, cosiddetta disciplinare, nei confronti del Sig. Misuriello e nella stessa occasione è stata approvata la modifica del Regolamento Interno del COMITES con la cancellazione degli articoli 40 fino al 43.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

URSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Corriere della Sera* del 17 settembre 1997 pubblicava un articolo dal titolo « Palazzo di Vetro. Si apre l'Assemblea generale cruciale per la riforma. L'ambasciatore Fulci annuncia battaglia fino all'ultimo. Onu, l'Italia sulla linea del

Piave. Dini accusa: Washington ci fa torto, vogliamo un Consiglio di sicurezza democratico »;

la nuova Assemblea generale delle Nazioni Unite è chiamata a compiere la riforma più importante della storia dell'Onu, quella della riforma del Consiglio di sicurezza;

retto finora dalle 5 potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale, il Consiglio dovrebbe essere allargato in modo da riflettere i nuovi equilibri internazionali, non più soltanto militari e strategici, ma anche politici ed economici;

la riforma prevede l'ingresso tra i membri permanenti, sia pure senza diritto di veto, di Germania e Giappone e, a rotazione, di tre Paesi in via di sviluppo (uno in rappresentanza dell'Africa, uno dell'America e uno dell'Asia), mentre lascerebbe invariato il numero dei membri non permanenti, cioè dieci;

pertanto la riforma caldeggiata dagli Stati Uniti d'America sarebbe praticamente uno schiaffo all'Italia, relegandola ad una posizione di potenza di « quarta categoria », cioè a livello del cosiddetto « terzo mondo »;

l'allargamento del Consiglio di sicurezza, la massima riforma della storia dell'Onu, è il tema di fondo della cinquantesima Assemblea;

per il nostro Paese è una partita tanto importante quanto quella dell'euro: entrambe sono decisive per il suo ruolo internazionale;

il Ministro Dini ha già lanciato il grido d'allarme, delineando uno scenario che vede l'Italia condannata ad un ruolo internazionale assolutamente inferiore alla sua realtà economica;

nel programma dell'Ulivo del 21 aprile 1996 si legge testualmente alla 26° tesi « La riforma dell'Onu » che « per l'Onu si deve proporre una maggiore rappresentatività ed efficacia del Consiglio di sicurezza attraverso: l'aumento del numero dei membri con la creazione di una terza

categoria di candidati, intermedia fra i membri permanenti e quelli a rotazione; il risalto da dare, nella scelta dei nuovi membri, al criterio dell'effettivo contributo che ciascun paese sta fornendo; l'introduzione di limitazioni al diritto di veto» —:

quali siano le valutazioni del Governo in merito alla crescente « disattenzione » degli Stati Uniti d'America nei confronti « dell'alleata più fidata », come l'attuale presidente americano definì l'Italia qualche anno fa;

se il Governo non ritenga opportuno varare una nuova politica che renda effettivamente più solidi i rapporti tra il nostro Paese e gli Stati Uniti;

quali iniziative il Governo abbia finora intrapreso concretamente, a parte il grido di allarme lanciato dal Ministro degli affari esteri, per evitare che il nostro Paese continui a rivestire dei ruoli sempre più marginali sulla scena mondiale. (4-12653)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti, si fa innanzitutto presente che i rapporti tra Italia e Stati Uniti sono eccellenti sotto tutti i punti di vista. Il Governo italiano non ha però mai ritenuto che il rapporto tra Roma e Washington debba comportare un sistematico allineamento a tutte le decisioni che vengono adottate oltre Atlantico. Esistono questioni, e quella della riforma del Consiglio di Sicurezza è una di queste, in cui i due governi hanno valutazioni diverse. Ciò può solo arricchire e stimolare il partenariato Italia/USA, che presuppone da parte dell'Italia la capacità di sostenere quelle autonome percezioni che nascono dalla specificità delle nostre matrici politico-culturali e delle nostre prospettive di politica estera, nonché dagli interessi nazionali che possono non essere coincidenti. Al riguardo è opportuno sottolineare che è mancato nell'intervento del Presidente Clinton all'Assemblea Generale del 22 settembre qualsiasi riferimento alla proposta annunciata dal Rappresentante Permanente americano alle Nazioni Unite, Ambasciatore Richardson.*

Tale assenza di riferimenti è particolarmente significativa e lascia supporre che la

posizione americana potrebbe essere meno fermamente attestata su una linea antitetica rispetto agli interessi non solo dell'Italia, ma anche di numerosi altri alleati.

2. La posizione italiana in tema di riforma del Consiglio di Sicurezza è stata ribadita dal Ministro degli Esteri il 25 settembre 1997 in termini pacati e ponderati in occasione del suo intervento al dibattito dell'Assemblea Generale. La nostra linea è stata anche presentata direttamente a New York nel corso di oltre 40 incontri bilaterali cui abbiamo partecipato il Ministro Dini ed io stessa, a margine della settimana ministeriale. Ritengo opportuno trascrivere di seguito quanto è stato detto dall'Onorevole Ministro all'ONU:

« Esiste un ampio consenso sulle necessità di adeguare il Consiglio alle nuove realtà del mondo in cui viviamo. La riforma deve ispirarsi a principi di democrazia, equa ripartizione geografica e trasparenza. Sono proprio questi i principi che guidano la proposta avanzata dall'Italia. Siamo disposti ad esaminarne costruttivamente altre, ma, al tempo stesso, dobbiamo mettere in guardia contro chi ipotizza un sistema che dividerebbe gli Stati membri in quanto categorie: Paesi di prima classe: i cinque attuali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza con diritto di veto; Paesi di seconda classe: i nuovi membri permanenti scelti tra i Paesi industrializzati, senza diritto di veto; Paesi di terza classe: i membri « pseudo-permanenti » senza diritto di veto, scelti a rotazione tra i Paesi in via di sviluppo di varie aree geografiche; Paesi di quarta classe: la stragrande maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite, che avrebbero speranze ancor più ridotte di prima di sedere nel Consiglio di Sicurezza.

Questa stratificazione di membri, che ricorda il sistema delle caste vigenti in antichi imperi, contraddice i principi fondamentali della logica e della democrazia, ed emarginerebbe alcuni dei Paesi più attivamente coinvolti nell'organizzazione. Come potrebbe uno chiunque di noi accettare di essere relegato nell'ultima di queste quattro categorie, e presentarsi alla propria opinione pubblica ed al proprio Parlamento per annunciare che, con il nostro stesso voto,

abbiamo avallato la retrocessione del nostro Paese al rango di Paese di quart'ordine? Mi si consenta di aggiungere che questo tipo di problemi non si porrebbe con la proposta italiana, che punta ad un aumento dei soli membri non permanenti, democraticamente eletti dall'Assemblea Generale».

3. È certamente ancora presto per tirare le fila del dibattito tuttora in corso della 52ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma si può già adesso affermare con soddisfazione che la linea portata avanti dal Governo italiano in tema di riforma del Consiglio di Sicurezza registra crescenti consensi. L'opportunità di evitare soluzioni precipitose su formule che introdurrebbero alle Nazioni Unite gravi deroghe al principio di uguaglianza è stata riconosciuta da una maggioranza di Paesi, tra cui i Non Allineati. Questi ultimi, nel loro comunicato di New York, hanno ribadito la loro proposta di « fall back » favorevole ad un incremento dei soli seggi non permanenti e dichiarato la loro netta opposizione alle proposte di votare a maggioranza semplice eventuali « progetti di risoluzione quadro » che coinvolgano la riforma del Consiglio di Sicurezza.

È crescente la percezione che, diversamente da Germania e Giappone, l'Italia non punta ad escludere bensì ad includere i membri della comunità internazionale in un processo decisionale equo, trasparente e democratico che si ricollega ad un modello di integrazione multilaterale in grado di affrontare con efficacia il dopo guerra fredda e le sfide del prossimo millennio. Questa linea porta certamente l'Italia a registrare, anche tra i Non allineati, i timori fondati e diffusi che una riforma di carattere elitario non mancherebbe di accentuare le contrapposizioni in un contesto internazionale caratterizzato da fin troppi conflitti di carattere etnico, religioso e socio-economico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

VALPIANA. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

esiste un lungo contenzioso tra il consorzio di bonifica Zerpano-Adige-Guà e gruppi di cittadini dei comuni di Verona e San Martino Basso Adige (Verona) sottoposti al tributo, che ne contestano la legittimità;

il giorno 15 maggio 1997, due impiegati della Cariverona spa Banca, insieme a due carabinieri della stazione di San Martino Basso Adige, senza rispetto delle procedure previste dal codice di procedura civile, libro III, titolo I, dagli articoli 474 al 513 (in quanto le persone succitate non possedevano l'atto ingiuntivo né il precetto di competenza dell'autorità giudiziaria) avrebbero forzato la porta e sarebbero entrati con prepotenza nell'abitazione del signor Enzo Franchin, pensionato, residente in San Martino Basso Adige;

tale azione sarebbe conseguente al mancato pagamento di quanto preteso dal consorzio di bonifica Zerpano-Adige-Guà, ma il signor Enzo Franchin non ha mai ricevuto nemmeno l'avviso di accertamento del tributo preteso, quindi non era nelle condizioni di verificare la congruità e la legittimità dello stesso, nonché di avvalersi del proprio diritto di esercitare il ricorso amministrativo;

sulla natura del tributo, che non è né imposta né tassa, e sulle procedure per la definizione si è chiaramente pronunciata la Corte di cassazione con le sentenze nn. 5520 del 1991, n. 7322 del 1993, n. 7511 del 1993, n. 8957 del 1996 e n. 8960 del 1996 —;

se non ritenga di compiere accertamenti e di adottare eventuali e conseguenti misure in ordine all'azione compiuta dai carabinieri in concorso con i dipendenti della Cariverona spa Banca. (4-10567)

RISPOSTA. — Il 15 maggio scorso, a San Martino Buonalbergo (VR), militari della locale Stazione Carabinieri accompagnavano — a richiesta — due ufficiali di riscossione della Banca Cariverona presso l'abitazione del Signor Enzo Franchin per riscuotere un tributo inevaso.

Nella circostanza gli esattori, di fronte alla violenta reazione verbale dell'uomo, decidevano, nel rispetto della normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), di far forzare da un fabbro la porta del garage per accedere nell'abitazione.

Il proprietario reagiva spingendoli violentemente all'esterno e minacciando di denunciarli per violazione di domicilio.

In considerazione della situazione, i funzionari bancari decidevano di sospendere l'esecuzione del credito.

I fatti sono stati comunicati nella stessa giornata alla competente Autorità giudiziaria dai carabinieri presenti sul posto a tutela dell'integrità fisica degli esattori.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

VENDOLA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

i tratturi costituiscono una preziosa sopravvivenza di strade formatesi in epoca protostorica in relazione a forme di produzione fondate sulla pastorizia; tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti preromani, di centri urbani di epoca romana, di abitati Longobardi e Normanni, ed infine dalla presenza di centri tuttora esistenti i quali fino ad epoca recente hanno tratto le fondamentali risorse economiche della transumanza;

i tratturi hanno costituito negli anni le fondamenta per la costruzione delle fosse granarie di Cerignola, considerate oggi patrimonio archeologico, nonché una rilevante testimonianza storica-culturale della civiltà contadina pugliese;

le fosse granarie costituiscono il bene monumentale più importante della città di Cerignola, in quanto, oltre ad essere la testimonianza storica dell'attività produt-

tiva della città, sono un monumento singolare, specifico e peculiare della cultura italiana;

questo bene inestimabile ha bisogno di cure di natura statica, che ne assicurino la conservazione nonché il riuso completo come viene auspicato dalla cittadinanza, ed in particolare dai commercianti di cereali, che ritengono le fosse granarie i contenitori più idonei per conservare i cereali Doc, di cui stanno programmando con gli agricoltori la produzione e il successivo riconoscimento dall'Unione europea;

il numero delle fosse granarie è di diciannove, di cui tre utilizzate dagli agricoltori a pieno regime; le restanti sedici verranno messe a pieno regime dopo il raccolto di giugno-luglio;

a quanto risulta all'interrogante il progetto di prossima realizzazione, a firma dell'ingegner Terenzio e dell'architetto Paolicelli, non contribuisce al miglioramento delle condizioni statiche delle fosse, non prevedendo il rivestimento, ma il riempimento delle stesse con materiale arido, che non darebbe alcun miglioramento, bensì contribuirebbe al loro degrado e alla loro distruzione;

il centro studi e ricerche « Torre Alemana » si è ribellato a tale scempio, considerato dallo stesso una negazione della cultura e del patrimonio archeologico pugliese;

l'amministrazione comunale di Cerignola, guidata dal sindaco Salvatore Tatarella, sta rendendo possibile questo danno irreversibile per la città e la storia di Cerignola, utilizzando tecnici che condividono l'impostazione dell'amministrazione ed acquisendo il parere (contraddittorio rispetto a quello espresso in occasione dell'esame del progetto dell'architetto Musacchio, con cui si vietava l'installazione della cabina Enel in una fossa, in quanto detto uso non era compatibile con il carattere storico del monumento) della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari e non già come previsto dal decreto del Ministro per

i beni culturali ed ambientali del 22 dicembre 1983, alla soprintendenza archeologica di Taranto, cui spetta il consenso di merito;

le fosse granarie non possono e non devono essere riempite per poi diventare, quindi, fondazione stradale, il che costituirebbe un danno irreversibile per la conservazione delle stesse;

ai sensi dell'articolo 61 della legge n. 1089 del 1939, gli atti giuridici compiuti contro i divieti stabiliti da detta legge o senza l'osservanza delle condizioni e delle modalità prescritte dalla stessa legge sono nulli di pieno diritto —:

quali interventi urgenti si intenda porre in essere per bloccare lo sciagurato progetto di riempimento di materiale arido delle suddette fosse granarie, o perlomeno per rinviarlo, subordinandone l'eventuale attuazione ad ulteriori accertamenti di natura tecnico-scientifica, storico-archeologica e di legittimità. (4-10806)

RISPOSTA. — *In merito, si premette che il « Piano delle Fosse », ricadente nell'ambito della città di Cerignola, è zona di interesse archeologico, architettonico e paesaggistico.*

Le « Fosse » presenti in tale Piano sono cinquecentottantadue, molte delle quali sottoposte a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e di competenza della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia in virtù del decreto ministeriale 5 luglio 1982 (vincolo diretto). Inoltre, alcuni suoli del predetto Piano sono, a loro volta, tutelati ai sensi della legge sopracitata e di competenza della Soprintendenza archeologica di Taranto in virtù del decreto ministeriale 22

dicembre 1983 (suoli tratturali di proprietà dello Stato e di Enti). Infine l'area in argomento è sottoposta anche alle disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Per quanto riguarda il progetto redatto dai tecnici Paolicelli - Terenzio, approvato dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota 28019 del 23 dicembre 1996, che prevede la colmatura, con materiale inerte, di una decina di « Fosse » in disuso, per consentire la pavimentazione di un tratto stradale e relativo parcheggio, entrambi già esistenti da decenni, le due Soprintendenze pugliesi sono concordi nel ritenere che tale operazione non comporti la distruzione del manufatto medesimo. Infatti, tale intervento permette di conservare nel tempo quelle che sono le caratteristiche materiali, formali e strutturali delle « Fosse », impedendone azioni alterative, quali rivestimenti interni con incamiciatura di mattoni, soluzione, quest'ultima, più volte propugnata dal Centro studi e ricerche « Torre Alemanna ».

Si rende noto, infine, che il suddetto Centro, contrario all'attuale progetto, nel 1988 appoggiò e condivise, collaborando all'iniziativa, un precedente progetto, redatto dall'Arch. Musacchio, che prevedeva la pavimentazione dell'intero « Piano delle Fosse », la colmatura con materiale drenante di alcune fosse e la distruzione di due fosse granarie per dar luogo alla costruzione di una cabina Enel interrata; tale progetto venne approvato dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia a condizione che non fossero realizzate la pavimentazione e la costruzione della cabina Enel sopra citata.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.